## SENATO DELLA REPUBBLICA

- V LEGISLATURA ----

# 588<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

## VENERDÌ 3 DICEMBRE 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI, indi del Vice Presidente SECCHIA

#### INDICE

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE AMA-	Seguito della discussione:  « Interventi per la salvaguardia di Venezia » (1948); « Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia » (1956), d'iniziativa del senatore Gianquinto e di altri se-		
TO BERTHET  PRESIDENTE			
COMMISSIONI PERMANENTI	natori (Relazione orale):		
Variazioni nella composizione 29697	Presidente		
CONGEDI	Bonazzi		
DISEGNI DI LEGGE	Cavalli		
Annunzio di presentazione 29697	Fabretti		
Annunzio di ritiro 29698	Ferroni		
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede redigente	MADERCHI		
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	soro		
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	Poerio 29726, 29728, 29734  Premoli		
Iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1361:	vori pubblici 29705 e passin * Togni, relatore 29704 e passin		
PRESIDENTE	N.B. — L'asserisco indica che il testo del di		
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 29697	scorso non è stato restituito corretto dall'oratore		

### Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

L I M O N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Congedi

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il senatore Martinelli per giorni  ${\bf 1}.$ 

# Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

- PRESIDENTE. Comunico che, su designazione del Gruppo democratico cristiano, sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:
- 4<sup>a</sup> Commissione permanente: il senatore Murdaca entra a farne parte;
- 5<sup>a</sup> Commissione permanente: il senatore La Penna entra a farne parte e, in quanto membro del Governo, viene sostituito dal senatore Berlanda; il senatore Lo Giudice cessa di appartenervi;
- 6<sup>a</sup> Commissione permanente: il senatore Lo Giudice entra a farne parte e, in quanto membro del Governo, viene sostituito dal senatore Pennacchio; il senatore La Penna cessa di appartenervi.

#### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge: Deputati Rausa ed altri; Lenoci. — « Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali » (2015);

- « Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione » (2016);
- « Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (2017);

Deputato Boffardi Ines. — « Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione del Corpo forestale dello Stato » (2018).

# Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

Pelizzo. — « Integrazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate, ai fini del trattamento di quiescenza » (2019).

#### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo a favore del nuovo ospedale italiano di Buenos Aires » (2012) previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione;

**3 DICEMBRE 1971** 

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

- « Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione » (2016), previ pareri della 2<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;
- « Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (2017), previ pareri della 4<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati RAUSA ed altri; LENOCI. — « Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali » (2015), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

Deputato Boffardi Ines. — « Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione del Corpo forestale dello Stato » (2018), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede redigente

PRESIDENTE. Comunico che è stato deferito in sede deliberante alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) il disegno di legge: Bloise ed altri. « Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali » (1370), già deferito alla Commissione stessa in sede redigente, al fine di permettere che venga esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 2015 concernente la stessa materia.

#### Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — « Nuova disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (2014).

#### Annunzio di ritiro di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Togni ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, recante norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (804).

#### Commemorazione del senatore Amato Berthet

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colleghi, una irreparabile perdita ha colpito il Senato della Repubblica con l'improvvisa scomparsa del senatore Berthet, deceduto sabato 27 novembre nell'ospedale di Aosta a seguito di un improvviso malore.

La notizia ha causato costernazione e rimpianto in tutti coloro che avevano avuto modo di apprezzare le elette doti di mente e di cuore e l'appassionata e feconda attività del collega scomparso.

Amato Berthet era nato ad Aosta il 13 luglio 1913. Studioso di vasta preparazione umanistica, aveva dedicato larga parte della sua attività alla scuola, come docente di materie letterarie e di francese e come segretario del Sindacato insegnanti medi della sua regione.

Capitano degli alpini nella seconda guerra mondiale, decorato al valor militare, nel

1943 fu tra i protagonisti della resistenza partigiana, quale vice presidente del Comitato di liberazione per la Valle d'Aosta.

La Democrazia cristiana ebbe in lui un animatore infaticabile e un autorevole esponente sia sul piano locale, sia sul piano nazionale, prima come Segretario regionale del suo partito per dieci anni, e successivamente quale membro del Consiglio nazionale.

Il professor Berthet dette anche un contributo qualificante alla vita amministrativa della Valle come Consigliere comunale di Aosta e, dal 1949 al 1967, come Consigliere e Assessore regionale alla pubblica istruzione e alla sanità e all'assistenza.

Eletto senatore il 19 maggio 1968, Amato Berthet pose al servizio del Senato il ricco patrimonio di idealità e di conoscenze acquisito nell'appassionata milizia politica e nella ventennale esperienza amministrativa.

Appartenne alla Commissione Difesa e a quella di inchiesta sulla mafia, e fu anche membro effettivo dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

Se pure dedicò particolare cura alla tutela ed al progresso della Regione Valdostana — e di ciò fanno fede, insieme con i suoi assidui interventi, le numerose proposte legislative da lui presentate — il collega Berthet seppe farsi carico di istanze di carattere nazionale e di interessi riguardanti vaste categorie di cittadini, partecipando con sereno consiglio, ogni volta che ritenne di poter portare un utile contributo, alla soluzione dei problemi in esame.

L'esemplare disponibilità ai doveri del mandato costituì l'essenza della sua partecipazione alle responsabilità parlamentari e conferisce alla sua cospicua attività il valore di una toccante testimonianza di fede nelle istituzioni democratiche.

Onorevoli colleghi, facendosi interprete del caro ricordo che la persona e l'attività del collega ha lasciato in tutti, la Presidenza del Senato rinnova ai familiari così duramente e irreparabilmente colpiti le espressioni del più commosso cordoglio. Espressioni che estende al Gruppo parlamentare della democrazia cristiana e alla nobile Regione valdostana che perde uno dei suoi figli più eletti.

R U S S O , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

R U S S O , Ministro senza portafoglio. Mi associo a nome del Governo alle nobili parole con le quali il Presidente dell'Assemblea ha commemorato il senatore Amato Berthet. Di lui ricordo l'intelligente impegno di parlamentare, l'opera svolta come consigliere ed assessore nella Regione Valle d'Aosta, il valore dell'ufficiale alpino decorato e del partigiano combattente, la probità dell'uomo.

Al cordoglio del Governo mi sia consentito di aggiungere un ricordo personale. Ero legato al senatore Berthet da lunga e cara amicizia, l'avevo conosciuto nella sua Aosta nell'immediato dopoguerra, in un momento grave e difficile per il nostro Paese. Ne ammiravo l'equilibrio, la fermezza di carattere, la serenità di giudizio, l'attaccamento alla sua valle testimoniato in modo mirabile come pubblico amministratore, come autorevole rappresentante in Parlamento, come uomo di cultura che seppe conservare nel tempo presente il legame con la tradizione.

Valoroso e coraggioso alpinista, del montanaro aveva tutte le qualità: il riserbo, il pudore del sentimento, il culto dell'amicizia, una lealtà che nella vita non gli provocò nessun nemico per la fermezza delle sue idee. Giovanissimo militava nell'Azione cattolica, fu a lungo segretario regionale della Democrazia cristiana nella Valle d'Aosta e membro del Consiglio nazionale.

Per questo così generale è il cordoglio per la sua immatura scomparsa, come testimoniarono in modo commovente i suoi concittadini nel giorno dei funerali. Con accorato rimpianto rinnovo, signor Presidente, onorevoli senatori, le condoglianze più vive alla vedova ed ai figli, alle popolazioni della Valle d'Aosta, al Gruppo della democrazia cristiana, a nome del Governo e mio personale.

**3** DICEMBRE 1971

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- « Interventi per la salvaguardia di Venezia » (1948);
- « Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia » (1956), d'iniziativa del senatore Gianquinto e di altri senatori (*Rela*zione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Interventi per la salvaguardia di Venezia »; « Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia » d'iniziativa del senatore Gianquinto e di altri senatori, per i quali il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Ricordo che sono già stati approvati i primi sei articoli del disegno di legge n. 1948.

Passiamo quindi all'articolo 7. Se ne dia lettura.

#### LIMONI, Segretario:

#### TITOLO III

#### Art. 7.

Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

- a) riduzione dei livelli marini in laguna e manginamenti lagunari, che non interrompano l'unità ecologica della laguna;
- b) opere portuali marittime e di difesa del litorale;
  - c) restauro degli edifici demaniali;
- d) esecuzione di opere di consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;
- e) sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
- f) esecuzione delle opere di difesa dall'inquinamento dell'aria e delle acque naturali.
- g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

#### LIMONI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Sono a totale carico dello Stato ed eseguite dalla Regione che vi provvede anche mediante il Magistrato alle acque di Venezia le seguenti opere:

- a) riduzione dei livelli marini mediante chiuse mobili delle bocche di porto di Lido, Malamocco, Chioggia, marginamenti lagunari che non interrompano l'unità ecologica della laguna;
- b) opere portuali, marittime e di difesa del litorale;
  - c) restauro degli edifici demaniali;
- d) escavazione e sistemazione dei canali e rii ed opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di porti, canali e fondamenta sui canali;
- e) sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia del territorio di Venezia e della sua laguna.
- 7.4 CATALANO, CAVALLI, BONAZZI, DI
  PRISCO, GIANQUINTO, MADERCHI,
  BONATTI, POERIO, FABRETTI, ABENANTE, ANTONICELLI, PEGORARO

Dopo le parole: « sono di competenza dello Stato le seguenti opere » inserire le altre: « per la cui esecuzione sarà delegata la Regione Veneto ».

7.5 GIANQUINTO, DI PRISCO, BONAZZI,
MADERCHI, CATALANO, CAVALLI,
RAIA, FABRETTI, VENTURI Lino,
ABENANTE, BONATTI, POERIO, ANTONICELLI, PEGORARO

Alla lettera a), sostituire le parole: « e marginamenti lagunari », con le altre: « mediante costruzione di chiuse mobili alle tre bocche di porto di Lido, di Malamocco e di Chioggia ».

7. 1 Premoli

588a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

**3 DICEMBRE 1971** 

Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole: « che non interrompano l'unità ecologica della laguna ».

7.6

LA COMMISSIONE

Alla lettera d), sopprimere le parole: « delle costruzioni ».

7.2

PREMOLI

Alla lettera f), sopprimere la parola: « naturali ».

7.3

PREMOLI

GIANQUINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. L'emendamento 7.4 è anzitutto la smentita a coloro che ci accusano di voler defraudare lo Stato delle sue naturali attribuzioni per trasferire tutto agli enti locali. Il nostro emendamento elenca le opere che devono essere a totale carico dello Stato, per l'esecuzione delle quali deve servirsi della Regione.

Onorevole Presidente, non credo che l'emendamento abbia bisogno di un'illustrazione particolareggiata.

Desidero però soffermanmi ancora una volta — perchè ne vale la pena — sulla lettera a) che nipropone l'esigenza che la riduzione dei livelli marini sia attuata mediante chiuse mobili delle tre bocche di porto: Lido, Malamocco, Chioggia. Si è detto ieri che una legge non può inquadrare e risolvere soluzioni tecniche. Questa però, onorevoli colleghi, non è una soluzione tecnica. Indubbiamente entreremmo nel campo tecnico estraneo alla legge se cominciassimo a dissertare su come devono essere effettuate le chiusure mobili delle bocche di porto, dato che vi sono tanti metodi, tanti sistemi come è stato provato dalla mostra dei vari progetti nell'estate del 1969 alla Fondazione Cini. Non è questo che diciamo; nè col nostro emendamento vogliamo stabilire i tempi tecnici per l'esecuzione delle opere. Intendiamo

affermare con la forza della legge che le alte maree a Venezia si combattono tra l'altro con la chiusura mobile delle tre predette bocche di porto, lasciando poi agli organi competenti tecnici di stabilire i tempi dell'effettuazione delle opere. Quindi non problema tecnico ma di salvaguardia che deve trovare collocazione nella legge che reca appunto norme relative alla salvaguardia di Venezia.

Le dichiarazioni rese ieri in quest'Aula dal rappresentante del Governo sono allarmanti. L'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha detto che il finanziamento recato dal disegno di legge - sessanta miliardi - riguarda soltanto la chiusura mobile delle bocche di porto di Lido e di Chioggia Il Governo ha rimandato in un secondo momento il problema della chiusura della bocca di Malamocco. Per questa non c'è alcun finanziamento. Il Ministro dei lavori pubblici ha dichiarato che i 60 miliardi servono per la chiusura delle due bocche di porto e che si tratta di rimandare ad un secondo tempo il problema della chiusura di Malamocco dopo aver reperito altri fondi. Ne ho qui una conferma, signor Presidente, nella relazione sull'attività del comitatone, 30 giugno 1971, che prevede per la chiusura delle tre bocche di porto 100 miliardi e non 60. Quindi si sta approvando una proposta che rimanda a un tempo molto lontano l'adozione di un provvedimento risolutivo per combattere le alte maree a Venezia. Lo stesso comitatone prevede che la chiusura delle due bocche di porto Lido e Chioggia può essere realizzata tra dieci anni; tanto tempo, onorevoli colleghi, quanto la guerra di Troia; e, credo, più del tempo che occorre per realizzare la grande opera dello stretto di Messina. Di contro a queste previsioni del comitatone sta un'altra previsione del Consiglio nazionale delle ricerche il quale prevede un tempo di quattro anni per la chiusura delle tre bocche di porto, non contemporaneamente, perchè nessuno pensa mai di potere bloccare l'attività portuale a Venezia, ma in tre tempi consecutivi. E quando ieni il Ministro dei lavori pubblici assicurava il Senato che vi è uno stretto coordinamento fra il comitatone e il Consiglio nazionale delle ricerche, mi do-

mandavo se è cosa seria affermare un tal fatto quando invece i due organismi hanno sullo stesso problema visioni e valutazioni diverse.

È utile per Venezia chiudere soltanto le due bocche di porto di Lido e di Chioggia, come proposto dal Governo? Quest'opera, che costa 60 miliardi, serve sul serio a cominciare a riparare Venezia dalla grave iattura, dalla tragedia delle alte maree? La risposta non la do io, onorevole Presidente: non posso darla io, non sono un ingegnere. La risposta l'attingo nella relazione del comitatone là ove esamina gli effetti della chiusura delle due bocche di porto di Lido e di Chioggia lasciando quella di Malamocco aperta nelle condizioni attuali.

Il comitatone, a pagina 112 della sua relazione, scrive che, chiudendo le bocche di porto di Lido e di Chioggia e lasciando Malamocco nelle condizioni attuali, la situazione sarebbe la seguente: « L'attenuazione dei colmi per le diverse maree esaminate è assai limitata: per la marea del 20 ottobre 1960, che ha raggiunto un'altezza di metri 1,16 sul medio mare, l'attenuazione della marea è soltanto di 20 centimetri; per la marea del 28 gennaio 1948, che ha raggiunto il valore di metri 1,32 sul medio mare, l'attenuazione è di soli 6 centimetri; per la marea eccezionale del 4 settembre 1966 la riduzione di livello è di 10 centimetri ».

Ed allora, senatore Noè e onorevoli colleghi, noi andiamo a spendere 60 miliardi per la chiusura modulare di due bocche di porto senza ottenere alcun risultato apprezzabile. senza combattere il fenomeno delle alte maree, senza ottenere una riduzione delle medesime che abbia una certa ripercussione favorevole per Venezia. Cosa stiamo facendo dunque, signor Presidente? Come spendiamo questi soldi? Io mi sarei aspettato che il Governo affrontasse ieri, tramite il Ministro dei lavori pubblici, questo scottante problema che il Senato non può ignorare. Se è vero quello che il comitato scrive, con la chiusura delle due bocche di porto avremmo una riduzione delle maree di valore limitato e insignificante: soltanto 20 centimetri. Con 20 centimetri in meno di acqua alta i problemi di Venezia non sarebbero risolti; saranno risolti invece quando sarà effettuata anche la chiusura della terza bocca di porto. La lettura della relazione è importante anche sotto un altro profilo, onorevole Presidente. La chiusura delle bocche di porto non è il solo metodo previsto per la riduzione dei livelli marini. Il comitatone prospetta un'altra ipotesi. Leggo la relazione: « Si può concludere che con il restringimento di tutte le tre bocche di porto ai limiti consentiti dalla navigazione si ha un'apprezzabile riduzione delle altezze di maree nella laguna con la sola eccezione di maree atipiche come quella del novembre del 1966 ». Ed allora perchè parlare solo di chiusura modulare di due o tre bocche di porto quando il comitatone prospetta un'altra ipotesi, cioè il restringimento di tutte e tre le bocche fino ai limiti consentiti dalla navigazione? Vale a dire, si possono restringere tutte e tre le bocche di porto senza ostacolare la navigazione, ottenendo però il risultato di attenuare sensibilmente e ridurre l'altezza di marea in laguna, fatta eccezione per le piene atipiche come quella, ripeto, del 1966.

Onorevole Presidente, mi domando: si spendono 60 miliardi solo per ridurre di 20 centimetri l'acqua alta? E perchè allora non si adottano le altre soluzioni che permettono di fronteggiare realmente ed efficacemente l'assalto delle alte maree?

Di mio non ho detto nulla. Mi sono fatto carico di render noto al Senato quanto dice il comitatone. Ed è preoccupante il fatto che non si tiene conto di quanto è detto nella relazione e che si chiede al popolo italiano di spendere 60 miliardi senza risolvere il problema delle acque alte.

Si attuerà questa legge. I danni continueranno, poi si vedrà quello che accadrà. Ma intanto, onorevoli coleghi, ogni volta che Venezia si deve difendere dalla marea che supera di 70 centimetri il medio mare, la basilica di San Marco galleggia sull'acqua. Questa è la drammatica situazione alla quale siamo arrivati. Non è quindi vero che questa legge, così impostata, abbia carattere di intervento urgente; lascia le cose come prima e anche sotto questo profilo la sua vera sostanza è una mistificazione. Queste ragioni ci inducono a non avere fiducia nel588ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 DICEMBRE 1971

la legge e, ripeto, ne trarremo le conseguenze al momento del voto.

PRESIDENTE. Vorrei cogliere l'occasione per raccomandare a tutti i colleghi, anche a lei, senatore Gianquinto, di tener presente l'ordine del giorno delle due sedute odierne e l'esigenza di esaurire i lavori previsti dal calendario per la giornata di oggi.

PREMOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREMOLI. Onorevole Presidente, raccoglierò subito il suo invito a non essere prolissi e sarò anzi schematico.

Quando la legge dice: riduzione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari, abbiamo voluto con il nostro emendamento precisare che era opportuno aggiungere le parole: « mediante costruzione di chiuse mobili alle tre bocche di porto di Lido, di Malamocco e di Chioggia ». Mi pare che la finalità sia chiara nel senso che una soluziome parziale come quella prefigurata dall'onorevole Colombo lascia aperto il sospetto che la chiusura della terza bocca venga rinviata.

Vorrei solo aggiungere che ieri, quando il Ministro dei lavori pubblici ha parlato di un rinvio che non sarebbe una soluzione definitiva, ha accresciuto in noi l'allarme, soprattutto quando ha detto qui in Aula che comunque la legge, nei suoi stanziamenti, non prevede la chiusura della terza bocca di porto. Ricordiamo, viceversa, che nel concorso di idee bandito dal Consiglio nazionale delle ricerche in accordo con il cosiddetto comitatone, i progetti presentati alla Fondazione Cini comportavano tutti la chiusura delle tre booche ed il costo di questi progetti ammontava più o meno a 50 miliardi di lire; qui la legge parla di 60 miliardi per cui secondo noi la voce « stanziamento » dovrebbe coprire anche la spesa per questa terza chiusura. Al contrario, il Ministro dei lavori pubblici ieri escludeva che nell'attuale legge sia previsto lo stanziamento per la terza bocca.

Debbo dire allora che quello che era un sospetto diventa per noi motivo di grave al-

lanme, nel senso che se dovremo poi, con una nuova legge, prevedere un nuovo stanziamento, veramente siamo certi che dietro alle parole è nascosto il disegno di chiudere solo due bocche e rinviare sine die la chiusura della terza. Quanto agli effetti delle maree in laguna mi associo a ciò che ha detto il senatore Gianquinto, perchè attinte le notizie tecniche dal Consiglio nazionale delle ricerche, ci è stato detto a chiare lettere che la chiusura di due sole bocche di porto lascerebbe completamente insoluto il problema e comporterebbe una dispersione di spesa senza raggiungere l'obiettivo che ci prefiggiamo.

NOÈ. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N O È. Sarò brevissimo. Vorrei solo dire che gli obiettivi che il collega Gianquinto così tenacemente persegue sono giustissimi e condivisi da tutti. Egli ha ragione quando dice: non possiamo contentarci di attenuazioni dell'ordine dei 20 centimetri quando a volte la crescita del livello d'acqua è dell'ordine del metro e mezzo. Su questo sono d'accordissimo, solo che penso che sia impostato male il problema, e mi spiego subito: nessuno pensa di chiudere due sole bocche e con ciò aver risolto la questione, perchè è ovvio che sarebbero denari buttati giacchè l'acqua entrerebbe lo stesso.

Il dilemma a parer mio è di scegliere tra le diverse soluzioni: una è quella caldeggiata qui anche dal senatore Premoli di chiudere tutte e tre le bocche; la soluzione b) è quella di chiudere le due bocche di Chioggia e di Lido e operare diversamenee sulla bocca di Malamocco. Come può avvenire questo? Inizialmente si disse — ed è una brutta soluzione dal punto di vista paesaggistico — di costruire due argini, che evidentemente sarebbero due brutture, che isolerebbero idraulicamente le acque del canale centrale da quelle generali della laguna.

Ho accennato brevemente nel mio intervento al problema degli argini ed ho detto che si potrebbe ricorrere invece a delle sottili palancole metalliche o di cemento armato per ottenere ugualmente l'isolamento idraulico. Sia ben chiaro che in questa sede non do nessun giudizio su quale delle soluzioni sia meglio adottare, perchè sarei un presuntuoso dato che è necessario un'esame approfondito dei problemi, ma mi limito ad enumerare quali possono essere i vantaggi dell'uno o dell'altro sistema. Se facciamo d'isolamento delle acque che affluiscono entro la laguna attraverso Malamocco mediante delle palancole, otteniamo anzitutto un primo vantaggio e cioè che la navigazione diventa possibile per tutto l'anno mentre nell'altro caso per 300 ore l'anno la navigazione è impedita, tranne per i piccolissimi natanti, e per venti ore all'anno è impedita a tutti.

Inoltre vorrei fare una leggera rettifica di quello che ha detto ieri l'onorevole Ministro. nella sua replica: non c'è dubbio che la quantità dell'acqua che laverebbe il resto della laguna, sia pure con le bocche parcellizzate durante le acque alte, sarebbe maggiore per cui in definitiva si avrebbe una maggiore pulizia. Infatti credo che, anche quando ci saranno gli impianti di depurazione, la laguna non potrà essere pulitissima dato che si tratta sempre di acque stagnanti. Il volume delle acque in movimento sarebbe maggiore quindi per la semplice ragione che chiudendo una bocca dalle altre due uscirebbe l'acqua in quantità maggiore, tenendo anche conto di un sovralzo, durante le acque alte, di 80 centimetri. Non si tratta di un vantaggio molto rilevante, comunque è sempre un vantaggio.

C'è anche un altro beneficio che bisogna tenere presente, anche se nessuno ne parla. Cosa accadrà se nella laguna si dovesse rompere una nave? Sia ben chiaro che gli argini non piacciono neanche a me, ma evidentemente se avvenisse un incidente del genere ci sarebbe un grosso danno.

A questo proposito proprio l'altro giorno a Düsseldorf c'è stata la relazione, seguita con molto interesse, di uno spagnolo che ha raccontato quanto è accaduto nella baia di La Coruña...

PRESIDENTE. Scusi senatore Noè, siamo tutti interessati a questa disquisizione ma vorremmo essere certi che porti al consiglio di ritirare o modificare o mantenere l'emendamento. N O È . Vengo subito al punto: sono d'accordo che dobbiamo affermare che i livelli delle acque siano contenuti entro limiti ragionevoli, ma penso che sarebbe un errore avanzare adesso delle soluzioni.

PRESIDENTE. Quindi lei consiglia al senatore Gianquinto di ritirare il suo emendamento?

NOÈ. Esattamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. In questa sede si tratta di decidere se mantenere, modificare o no l'emendamento.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* T O G N I , relatore. Brevemente per quanto attiene all'articolo 7 e agli emendamenti relativi. Debbo anzitutto rilevare che non è concepibile che quanto riguarda opere che per tutta l'Italia sono e saranno di competenza, anche dopo i decreti dellegati, in gran parte, se non per la totalità, dello Stato possa essere delegato alla Regione, la quale evidentemente non ha le attrezzature necessarie per provvedere ad opere di questa responsabilità e di questa mole.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 7.4 mi richiamo alle dichiarazioni rese in sede di relazione e in sede di replica da me e dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici. In altre parole possiamo in questa legge prendere posizione per l'una o per l'altra soluzione. Di conseguenza non possiamo accettare in quest'articolo l'inclusione del concetto di chiusura delle tre bocche di porto di Lido, di Malamocco e di Chioggia mediante chiuse mobili.

Desidero poi rilevare che, stranamente, da questo emendamento viene esclusa la competenza sull'esecuzione delle opere di difesa dall'inquinamento dell'aria e delle acque naturali.

Per gli stessi motivi non è possibile accogliere l'emendamento 7.5, che non è altro che un estratto della prima parte dell'emendamento 7.4, e l'emendamento 7.1, mentre è accoglibile il 7.6 perchè, avendo accolto in precedenza la dizione di carattere generale permanente di opere che non interrompa-

3 DICEMBRE 1971

no l'unità ecologica della laguna, è inutile che ripetiamo volta per volta questa dizione, che abbiamo già inserito nella parte primaria e generale.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.2, del senatore Premoli, tendente a sopprimere le parole: « delle costruzioni », non vedo quale portata esso abbia e quindi ritengo che sia opportuno che lasciamo il testo dell'articolo così com'è. Lo stesso vale per quanto riguarda l'emendamento 7.3, sempre del senatore Premoli, tendente a sopprimere, proprio alla fine dell'articolo 7, la parola: « naturali ».

Riassumendo la posizione della Commissione, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, salvo ovviamente all'emendamento 7.6.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

Sottosegretario di SCARLATO, Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, la discussione sull'articolo 7 della legge ha offerto al senatore Gianquinto e al senatore Premoli l'opportunità di prestare una ulteriore verifica di coerenza a certe posizioni, in ordine specificamente alla chiusura delle tre bocche, per cui, per confermare a sua volta la propria coerenza alle posizioni di partenza, il Governo non può far altro che rinviare l'Assemblea alla posizione testualmente espressa dal ministro Lauricella in sede di replica nella discussione generale, ritenendo quindi riportate qui le argomentazioni addotte a sostegno della posizione governativa, condivise anche dalla maggioranza della Commissione.

D'altro canto mi sembra che anche ragioni di sistematica legislativa siano contro la proposta degli emendamenti Gianquinto e Premoli. Infatti all'articolo 7 si stabiliscono quali sono le opere di competenza dello Stato. Invece, secondo gli emendamenti Gianquinto e Premoli, al comma a) si intenderebbe intrecciare una competenza finanziaria a carico dello Stato, con una competenza funzionale a carico, invece, della Regione.

GIANQUINTO. Questa è una questione secondaria: la principale è quella delle bocche.

S C A R L A T O , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche ieri ho detto che prima svolgo le ragioni che ritengo di ordine primario, poi le ragioni di carattere subordinato, ma che hanno sempre una certa validità.

#### GIANQUINTO. Domando scusa.

S C A R L A T O, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi pare anche che si possa contestare che non si tratti, come il senatore Gianquinto ha voluto sostenere, di indicazione di soluzioni tecniche. Lo prova il fatto che per le opere elencate tra quelle di competenza della responsabilità dello Stato non viene indicata, nelle lettere a), b), c), d) ed e), la soluzione, mentre soltanto per quanto riguarda la riduzione dei livelli marini si intende precisare che questa riduzione può e deve avvenire mediante chiuse mobili delle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia.

Quindi ritengo che questa sia una specificazione di ordine tecnico, che non può essere inglobata in un articolo in cui vengono soltanto determinate e precisate le competenze funzionali e finanziarie dello Stato. Per queste ragioni sono contro l'emendamento 7.4, contro l'emendamento 7.5, contro l'emendamento 7.1, a favore dell'emendamento 7.6, contro l'emendamento 7.2 (perchè oltretutto il senatore Premoli non ha potuto illustrarlo o non ha colto il momento opportuno per illustrarlo, quindi non ne vedo la giustificazione a sostegno) e contro l'emendamento 7.3, che ritengo irrilevante.

CAVALLI. Domando di parlare.

#### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Volevo chiedere una precisazione all'onorevole relatore ed anche al rappresentante del Governo a proposito dell'emendamento 7.6 proprio, signor Presidente, in conseguenza di una sua osservazione

**3 DICEMBRE 1971** 

fatta all'inizio della discussione. Il senatore Togni, infatti, diceva di sopprimere le parole: « che non interrompano l'unità ecologica della laguna » della lettera a) dell'articolo 7 in quanto l'abbiamo inclusa in un solo punto. Ebbene, ho dato una rapida scorsa al disegno di legge ed ho notato che l'inserimento di questa formulazione non è stato fatto in un solo punto, bensì all'articolo 2, all'articolo 3 ed all'articolo 12. Pertanto non capisco il perchè la si debba togliere all'articolo 7 dal momento che tale dizione è stata inserita in questi altri tre articoli. Vorrei una spiegazione.

PRESIDENTE. Mi consenta di darle una spiegazione. Furono le osservazioni che feci — quelle che adesso lei ricorda ed anche quelle che faceva il senatore Togni — e cioè che occorreva mettere questa limitazione nel testo generale ad evitare che apparisse, come nell'articolo 7, che lo Stato ha la competenza di ridurre i «livelli marini in laguna e marginamenti lagunari, che non interrompano l'unità ecologica della laguna ». Messa così la frase sembra dire che, invece, resta alla Regione, ai comuni, alle province ed ai privati la competenza di far lavori che rompano l'unità ecologica della laguna. Ci mancherebbe anche questo per far risorgere dalla tomba Alvise Cornaro a dire: ma perchè la Repubblica di Venezia nel '500 mi condannò?

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Catalano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Telegraficamente vorrei dire che voto a favore di questo emendamento, perchè ritengo che tali decisioni, fondamentali e ormai mature, qualificanti per questa legge, debbano essere dettate dal Parlamento. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Premoli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### È approvato.

PREMOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREMOLI. Onorevole Presidente, premetto che voterò l'articolo nella sua globalità, pur con le sue manchevolezze. La spiegazione che volevo dare, a mio giudizio, attiene alla grammatica e, nello stesso tempo, se la grammatica è stata distorta, attiene alla sostanza. Infatti quando alla lettera d) si dice che sono di competenza dello Stato l'« esecuzione di opere di consolidamento delle costruzioni e di sistemazione dei ponti...», chi legge ritiene che per costruzioni si parli di edifici. In questo caso, in un altro articolo si dice che l'edilizia appartiene al comune e non allo Stato.

Mi permetterei, onorevole Presidente, di chiedere anche a lei, come illustre pittore, come interpreta la frase: « Sono di competenza dello Stato le seguenti opere: ... d) esecuzione di opere di consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali ». La parola « costruzioni » non attacca con la parola « sistemazione ». Se per costruzioni si intende edifici queste sono di competenza

588a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

**3 DICEMBRE 1971** 

dello Stato, ma la legge in un altro articolo stabilisce che sono di competenza della regione. Quindi a me sembra più chiaro
il testo sopprimendo le parole: « delle costruzioni », per cui il testo sarebbe stato
il seguente: « Sono di competenza dello Stato le seguenti opere: ...d) esecuzione di
opere di consolidamento e di sistemazione
di ponti, canali e di fondamenta sui canali ».

Per quanto riguarda la lettera f), la dizione mi sembrerebbe più chiara sopprimendo la parola « naturali ». Tale lettera così suonerebbe: « f) esecuzione delle opere di difesa dall'inquinamento dell'aria e delle acque ». Non riesco a capire, infatti, che cosa siano le acque naturali e le acque artificiali.

PRESIDENTE. O se si trattasse di acque minerali! (Ilarità).

PREMOLI. Ho avuto questo sospetto! Comunque sono andato da persone competenti che mi hanno assicurato che la parola è pleonastica e tutte le parole pleonastiche sono dannose.

Per concludere, dichiaro di votare l'articolo con tutte le sue imperfezioni, avvertendo però che agli effetti di una stesura più corretta della legge sarebbe opportuno accogliere i miei due modestissimi emendamenti 7.2 e 7.3 in modo che il testo ne possa guadagnare in chiarezza, in limpidità e quindi anche in efficacia.

PRESIDENTE. Desidero chiedere al relatore e al Governo, per la chiarezza necessaria all'Assemblea, se il dire: « opere di consolidamento delle costruzioni e di sistemazione dei ponti...» non finisce per escludere che si debba provvedere anche al consolidamente dei ponti, canali e fondamenta sui canali.

TOGNI, relatore. Signor Presidente, per i lavori murali ed edilizi di Venezia vi sono delle situazioni tutte particolari che vanno al di fuori di quella terminologia e di quelle opere che vengono normalmente compiute per le costruzioni nelle altre città, diremo nelle città normali.

GIANQUINTO. Questo è vero.

T O G N I , relatore. Confesso, nell'incertezza, di essermi attenuto al testo governativo, così come, nell'incertezza, ha fatto la Commissione. Sembra comunque che questo consolidamento delle costruzioni non riguardi le case, ma opere come le fondamenta.

CIFARELLI. Allora sono nuove costruzioni.

PRESIDENTE. Ha ragione quindi il senatore Premoli: bisogna sopprimere le parole: « delle costruzioni » perchè se nel testo rimane « opere di consolidamento delle costruzioni » e poi « e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali » sembra che il consolidamento sia limitato alle costruzioni e non si estenda alle fondamenta. Proprio a Venezia, dove ho vissuto alcuni anni, dicevo: ma qui che succede? Si consolidano i palazzi e si lasciano cadere gli argini e le fondamenta?

T O G N I , relatore. Allora la dizione più corretta dovrebbe essere questa: « esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione delle costruzioni, di ponti, canali e di fondamenta sui canali ». In sostanza si tratterebbe di anticipare il termine « sistemazione », in modo che la costruzione non escluda la sistemazione.

FERRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRONI. Indubbiamente così come è concepita la lettera d) non persuade, ma mi pare di capire che si voglia intendere consolidamento, costruzione e sistemazione di ponti, il che è talvolta necessario.

PREMOLI. Allora « costruzione », non « costruzioni ». Caro senatore Ferroni, questo è proprio un errore di grammatica.

FERRONI. È un errore di grammatica, ma questo è il concetto: costruzio-

ne, consolidamento, riparazione, sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali che sono quelle strade ai margini dei canali e non fondamenta dei palazzi.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C A R L A T O , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, desidererei non correre l'alea di vedermi impostato un processo di disconoscimento di paternità, perchè evidentemente questa è una locuzione tecnica.

Nel dare quindi il mio parere sull'emendamento Premoli dopo che ne ha fatto l'illustrazione che abbiamo testè seguita, mi riporto alle due possibili ipotesi a cui può approdare questo emendamento: ipotesi che costruzioni significhi opere da realizzare, ipotesi che invece si tratti di una locuzione pleonastica.

Nel caso si tratti — prima ipotesi — di costruzioni, quindi di opere, se togliessimo questa parola, a mio avviso, ridurremmo l'area di intervento dello Stato e quindi non metteremmo lo Stato in condizioni di finanziare opere che altrimenti non troverebbero possibilità di essere finanziariamente sostenute. Cioè ritengo che se costruzione, nella sua accezione tecnica, importi il realizzo di manufatti di opere, ove togliessimo questa parola, ovviamente emargineremmo dall'area dell'intervento opere che non sarebbero altrimenti e per diverso canale realizzabili.

Nell'ipotesi invece che si tratti soltanto di una parola pleonastica, non è un grosso rischio; cioè, tra il rischio di vedere non realizzate alcune opere e il rischio di vedere inserito in un testo legislativo una parola pleonastica, preferisco correre questo rischio. E quindi per queste ragioni sono contrario all'emendamento del senatore Premoli.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, a me pare che siano da tener presenti due criteri; innanzitutto c'è il criterio grammaticale, e in tal caso l'ipotesi dovrebbe essere: consolidamento, costruzione e sistemazione di ponti, canali e fondamenta. Ma se la grammatica, che è al di sopra di tutte le commissioni e governi, ci porta a questo, io dichiaro di adottare l'emendamento Premoli (qui richiamo l'attenzione dei colleghi veneziani, specie del senatore Gianquinto) per evitare una larga discrezionalità: non si andrebbe infatti al consolidamento, alla sistemazione dei ponti e dei canali che ci sono, ma alle costruzioni ex novo!

E mentre alla lettera a) parliamo di niduzione dei livelli marini con determinati limiti, al punto b) parliamo di opere portuali marittime e di difesa del litorale, eccetera, per cui andremmo ad ammettere tutta un'altra serie di discrezionalità, cui forse neppure i dogi avrebbero pensato!

Ho delle grosse preoccupazioni al riguardo, onde, nel dubbio che sorge da questo testo, concordo con il senatore Premoli, quando propone di togliere come pleonastica l'indicazione « delle costruzioni ». Ecco perchè voterò per l'emendamento 7.2. E per altrettante ragioni (mi compiaccio con il collega Premoli che ha fissato la sua attenzione su questo punto) voterò a favore dell'emendamento 7.3, che sopprime la parola « naturale ». Infatti, non dobbiamo inquinare le acque artificiali. L'inquinamento non riguarda le acque utilizzate, che sono destinate ad essere inquinate e semmai vanno riciolate, ma riguarda invece le acque naturali, in laguna e negli affluenti della laguna.

Sono quindi convintamente favorevole ai due emendamenti che ha proposto il senatore Premoli.

GIANQUINTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi affermiamo che la formulazione va votata così com'è perchè

3 DICEMBRE 1971

le costruzioni sono una cosa e le fondamenta sono un'altra cosa. Basta leggere con attenzione il testo: « esecuzione di opere di consolidamento delle costruzioni . . . ».

C I F A R E L L I . Ma quali costruzioni?

GIANQUINTO. Aspetti un momento, senatore Cifarelli. Dice dunque l'articolo: « esecuzione di opere di consollidamento delle costruzioni e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali ». Le fondamenta sono le rive prospicienti i canali. Ora, da dove nasce questa norma? È tratta dalla legge speciale per Venezia dell 1956...

PREMOLI. Ma questa è una legge nuova.

GIANQUINTO....la quale prescrive che in occasione del prosciugamento e della conservazione dei rii si possono rendere necessari certi lavori di consolidamento delle costruzioni in vicinanza dei rii medesimi. Le fondamenta sono una cosa, le costruzioni sono gli edifici che sorgono in vicinanza dei rii soggetti alla manutenzione; lo scavo e il prosciugamento di questi rii può mettere in evidenza la necessità di fare opere di consolidamento delle costruzioni che si trovano in vicinanza appunto dei rii.

Questo è il senso della legge, quindi il testo va votato così com'è.

NOÈ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N O È . Onorevole Presidente, anche il mio Gruppo voterà il testo così com'è perchè eliminare le parole: « delle costruzioni » vorrebbe dire togliere la possibilità — come ha detto il collega Gianquinto con il quale concordo — di consolidare qualunque costruzione. La parola « costruzioni » ha una

eccezione del tutto generica, si tratta delle costruzioni esistenti, collega Cifarelli...

PREMOLI. Ma non si capisce bene...

N O È . No, onorevole collega, è chiarissimo. Quindi se sopprimessimo le parole: « delle costruzioni » elimineremmo una possibilità che invece è assolutamente necessario che vi sia. Occorre pertanto, a nostro avviso, votare il testo così com'è.

PRESIDENTE. Poichè nessum altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Premoli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Premoli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

#### Art. 8.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Magistrato alle acque si avvarrà della consulenza del Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, per la parte di competenza.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

3 DICEMBRE 1971

#### LIMONI, Segretario:

Al primo comma, sostituire la parola: « obiettivi » con l'altra: « finalità ».

8.1 GIANQUINTO, DI PRISCO, BONAZZI,
CATALANO, MADERCHI, CAVALLI,
RAIA, ABENANTE, FABRETTI, POERIO, ANTONICELLI, PEGORARO

GIANQUINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Si propone di usare il tenmine: «finalità » perchè anche l'articolo 1 parla di finalità. Di politico, senatore Togni, non c'è niente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O G N I , relatore. Non ho nessuna difficoltà ad accettare questo emendamento che costituisce una precisazione.

SCARLATO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ritengo che l'emendamento si possa accettare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### È approvato.

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

#### Art. 9.

Il Magistrato alle acque di Venezia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione aventi requisiti tali da garantire le caratteristiche degli scarichi ritenute idonee dal Magistrato alle acque, sentito il medico provinciale competente. Per la tutela del territorio dagli inquinamenti atmosferici valgono le norme di cui alla legge 13 luglio 1966, numero 615, ed ai relativi regolamenti di esecuzione.

Le opere concernenti la difesa dagli inquinamenti delle acque, da realizzarsi a cura di enti o di privati, sono ammesse al contributo dello Stato nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La regione Veneto potrà, con suoi provvedimenti di legge, avvalersi dei fondi assegnati a norma dell'articolo 16, lettera f), per ammettere a contributo sino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta gli utenti di impianti termici che abbiano già provveduto, ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, alla trasformazione degli impianti a norma della legge predetta, e provvedano, dopo l'entrata in vigore della presente legge ed entro un limite di tempo non superiore a tre anni, a trasformare gli impianti per uso di soli combustibili gassosi, metano e simili o ad energia elettrica.

Non saranno ammessi a contributo gli utenti di impianti termici soggetti agli obblighi di trasformazione previsti dalla precitata legge n. 615, quando non abbiano provveduto alla trasformazione degli impianti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

3 DICEMBRE 1971

#### LIMONI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

La Regione adotta i provvedimenti necessari ad assumere la difesa del territorio e delle acque dagli inquinamenti.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ed ai relativi regolamenti di esecuzione, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare e nelle altre isole lagunari nonchè nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi, metano e simili, nonchè di energia elettrica.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615, anche per quanto riguarda le sanzioni a carico degli inadempienti.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed Enti pubblici che scarichino rifiuti nelle acque della laguna di costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione sulla cui idoneità decide la Regione. La Regione entro sei mesi emanerà con legge norme idonee a classificare rigorosamente le caratteristiche delle emissioni ed immissioni tollerate prevedendo sanzioni adeguate alle esigenze di difesa della laguna e dell'ambiente naturale.

I poteri che l'articolo 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366, attribuisce al Magistrato alle acque sono devoluti alla Regione. Le opere concernenti la difesa dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento delle acque realizzate nella Venezia insulare e nel centro storico di Chioggia a cura di Enti o di privati sono ammesse a contributo nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A coloro che abbiano già sostenuto la spesa per le trasformazioni dei propri impianti termici in applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, ora obbligati ad una nuova trasformazione viene rifusa nella misura dell'80 per cento la spesa già sostenuta a condizione che il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 2.500.000.

9.3 Bonatti, Catalano, Cavalli, Di Prisco, Bonazzi, Gianquinto, Maderchi, Poerio, Fabretti, Abenante, Antonicelli, Pegoraro

Sostituire l'articolo con i seguenti:

#### Art. ...

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e dei relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 e con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nel territorio delimitato ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della presente legge è consentito solo l'uso di combustibili gassosi, metano e simili nonchè di energia elettrica.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della presente legge sono, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio di cui al 1º comma del presente articolo, decuplicate. In caso di recidiva la ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.

Gli utenti di impianti termici ed industriali che abbiano già provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono ammessi a contributo nella misura dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la trasformazione degli impianti per uso di solo combustibile gassoso, metano e simili nonchè di energia elettrica.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione del Veneto stabilirà con legge le caratteristiche degli scarichi che potranno essere autorizzati nelle ac-

**3 DICEMBRE 1971** 

que della Laguna di Venezia o in altre acque naturalmente o artificialmente defluenti in essa, nel suolo o sottosuolo, nonchè le caratteristiche che dovranno conservare le acque della Laguna di Venezia, avendo quindi riguardo alla necessità di evitare i fenomeni di « sinergismo ».

Nessuno scarico nelle acque della Laguna o in altre acque naturalmente o artificialmente defluenti in essa, nel suolo o sottosuolo, è permesso senza la preventiva autorizzazione del Magistrato alle Acque, previo conforme parere del Consorzio di cui all'articolo 2 della presente legge, la cui Assemblea Generale istituirà nel suo seno una speciale commissione delegata all'assolvimento dei compiti di cui al presente ed ai successivi articoli. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dal progetto dell'eventuale impianto di trattamento per depurazione che si intende adottare.

L'autorizzazione sarà concessa previa approvazione del progetto e dovrà indicare la durata, la portata e le caratteristiche degli scarichi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli scarichi connessi ad opere pubbliche.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere denunciati al Magistrato alle Acque tutti gli scarichi già esistenti.

Entro il termine di mesi sei a decorrere dalla denuncia, il Magistrato alle Acque concederà l'autorizzazione per la prosecuzione dello scarico o assegnerà un termine per la cessazione degli scarichi per i quali avrà negato l'autorizzazione.

Il diniego di autorizzazione non costituisce in alcun caso titolo per ottenere un indennizzo.

Il Magistrato alle Acque potrà subordinare l'autorizzazione alla adozione di un impianto di trattamento, del quale indicherà le caratteristiche.

Per le spese relative alle necessarie modificazioni degli impianti di scarico autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge, le imprese hanno titolo preferenziale alla concessione degli speciali finanziamenti previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

#### Art. . . .

Le imprese e gli enti pubblici che scarichino o prevedano di scaricare rifiuti nelle acque indicate nell'articolo 9 possono costituirsi in Consorzi per costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione.

Per motivi tecnici ed economici di interesse pubblico possono essere istituiti con deliberazione del Magistrato alle Acque su iniziativa di imprese od enti interessati, o d'ufficio, Consorzi obbligatori tra le imprese o gli enti che non provvedono direttamente alla depurazione delle acque di scarico.

I predetti Consorzi hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono riconosciuti con decreti del Prefetto su proposta del Presidente del Magistrato alle Acque.

Eventuali Consorzi interprovinciali saranno riconosciuti con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la sanità, sentito il Magistrato alle Acque.

Con le stesse forme si provvede all'approvazione dei relativi statuti.

Il finanziamento dei Consorzi, sia facoltativi che obbligatori, è assicurato con i contributi delle imprese e degli enti consorziali che concorrono all'inquinamento, tenuto conto della misura nella quale vi concorrono.

La vigilanza e il controllo sugli atti dei Consorzi sono esercitati dal Magistrato alle Acque.

Il Presidente del Magistrato alle Acque può nominare un commissario per il compimento degli atti che gli organi dei Consorzi hanno l'obbligo di adottare, nel caso di constatata inadempienza, previa costituzione in mora, quando non vi siano termini stabiliti per legge.

I Consigli dei Consorzi possono, per gravi motivi, essere sciolti con deliberazione del Magistrato alle Acque, il quale provvede a nominare un commissario straordinario, fissandone, con lo stesso provvedimento, la durata in carica.

La scelta degli impianti e dei trattamenti di depurazione delle acque da scaricare spetta, sotto la loro responsabilità, alle imprese ed enti che effettuano gli scarichi, oppure ai Consorzi se costituiti.

L'autorizzazione non esonera chi operi lo scarico dalla responsabilità per eventuali danni causati dallo scarico stesso.

Le spese di costruzione e di gestione degli impianti sono ad esclusivo carico delle imprese, degli enti e dei Consorzi autorizzati allo scarico, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.

#### Art. ...

Chiunque, nelle acque di cui all'articolo 9, apra o mantenga uno scarico di sostanze inquinanti o di acque di rifiuto senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto dell'autorizzazione, è punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con una ammenda da lire 300.000 a lire 2.000.000. In caso di recidiva, l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo. Qualora lo scarico non autorizzato abbia prodotto una degradazione, anche temporanea, delle acque di recapito è applicata una ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.

Chiunque, fuori dell'ipotesi prevista dai comma precedenti, operi in corpo idrico o nel suolo o nel sottosuolo scarichi di materiali liquidi o solidi in quantità e di qualità tale da alterare le caratteristiche delle acque tutelate dalla presente legge, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con una ammenda da lire 300.000 a lire 2.000.000. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.

Il Prefetto, su richiesta del Presidente del Magistrato alle Acque, può ordinare, anche in via cautelare per motivi di igiene e sicurezza pubblica, la cessazione dell'attività che determina gli scarichi non autorizzati o che è causa di inquinamento.

La sorveglianza e l'accertamento delle infrazioni alle norme in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti sono affidate agli organi di polizia ed agli ufficiali ed agenti specializzati dipendenti dalle amministrazioni dei Comuni del comprensorio e direttamente dal Consorzio di cui all'articolo 2 qualora questo deliberi di dotarsi di tale personale di vigilanza.

Il Magistrato alle Acque deve istituire, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Consorzio di cui all'articolo 2, un servizio di rilevamento dell'inquinamento delle acque.

9. 1 Cifarelli

Al primo comma, dopo la parola: « Venezia » inserire le altre: « su conforme parere della Regione ».

9.6 CATALANO, MADERCHI, DI PRISCO, BONAZZI, BONATTI, POERIO, CA-VALLI, ABENANTE, FABRETTI, RAIA, ANTONICELLI, PEGORARO

Al primo comma, dopo le parole: « Venezia », inserire le altre: « Sentita la Regione Veneto ».

9.7 CATALANO, GIANQUINTO. DI PRISCO,
BONAZZI, BONATTI, CAVALLI, MADERCHI, RAIA, POERIO, FABRETTI,
ABENANTE, VENTURI Lino, ANTONICELLI, PEGORARO

Al secondo comma, sostituire le parole: « entro due anni », con le altre: « entro tre anni ».

9.4 Noè, Farabegoli

Al secondo comma, dopo le parole: « ritenute idonee dal » inserire le altre: « Sindaco sentito il ».

9.9 CATALANO, GIANQUINTO DI PRISCO,
MADERCHI, POERIO, ABENANTE,
BONAZZI, RAIA, VENTURI LINO,
FABRETTI, CAVALLI, ANTONICELLI,
PEGORARO

Al secondo comma, sostituire le parole: « sentito il medico » con le altre: « ed il medico ».

9.8 Catalano, Maderchi, Di Prisco, Bonazzi, Bonatti, Poerio, Cavalli, Abenante, Fabretti, Raia, Antonicelli, Pegoraro

3 DICEMBRE 1971

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

« La regione del Veneto potrà, con suoi provvedimenti di legge, avvalersi dei fondi assegnati a norma dell'articolo 16, lettera f), per ammettere a contributo sino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, gli utenti di impianti termici ed industriali che provvedano, dopo l'entrata in vigore della presente legge ed entro un limite di tempo non superiore a tre anni, a trasformare gli impianti per uso di soli combustibili gassosi, metano e simili o ad energia elettrica.

Gli utenti di impianti termici ed industriali soggetti agli obblighi di trasformazione previsti dalla legge n. 615 del 13 luglio 1966, quando non abbiano provveduto a tali trasformazioni prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi al contributo sino alla misura massima del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per trasformare gli impianti per uso di soli combustibili gassosi, metano e simili o ad energia elettrica.

9.2 Piccolo, Genco, Bruni, Colella, Perrino, Premoli, Farabegoli, Murmura, Bolettieri

Dopo il quarto comma, inserire il seguente: « I contributi di cui al precedente comma quarto del presente articolo sono previsti limitatamente agli impianti situati nei centri storici di Venezia insulare, di Chioggia e nelle altre isole lagunari ».

9.5 Catalano, Gianquinto, Di Prisco,
Maderchi, Raia, Cavalli, Abenante, Venturi Lino, Bonazzi,
Poerio, Fabretti, Antonicelli
Pegoraro

BONATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B O N A T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, si è parlato molto di Venezia storica e insulare, ma non si è parlato, a mio avviso, abbastanza di Mestre, della sua gente, della classe operaia, del

modo in cui vive e lavora. Se le disgrazie di Venezia vanno ricercate in particolare nell'abbassamento del suolo, negli inquinamenti atmosferici e idrici, Marghera e Mestre sono al centro di questo fenomeno, di questo disordine, per meglio dire di un vero disordine della natura.

La classe operaia è al centro di tutte le vicissitudini di un tipo di sviluppo caotico: vive e produce in un clima di totale caos: quello della viabilità, dei servizi sociali in genere, mancano le case di civile abitazione. La verità è che i servizi sociali e le abitazioni sono al centro di questo disordine, sono le cause fondamentali del grave disagio morale e materiale, grazie al tipo di sviluppo capitalistico in atto. Nel grande polo industriale monopolitistico di Marghera che ha distrutto ogni base e ogni condizione di vita civile, a nostro avviso, le cause vanno ricercate nel tipo di sviluppo in atto, signor Presidente, un tipo di sviluppo monopolistico che la collettività di Venezia, di Marghera e di Mestre ha pagato con oltre cento miliardi di spesa per le infrastrutture. A subire le conseguenze di questo tipo di politica è stata in particolare la classe operaia, quella più povera, finita col trovarsi al centro di una nicerca affannosa, mentre si cercava di imprigionarla in un sistema che è in atto ed è presente ovunque nel monopolio capitalistico per realizzare alti profitti, per esercitare un tipo di sfruttamento che non fa certamente onore ad una società civile. Di questo tipo di sviluppo ha fatto le spese anche l'agricoltura, signor Presidente, la piccola proprietà contadina, una proprietà sempre più subordinata al grande monopolio industriale.

La Montedison, che produce concimi e perfosfati, anticrittogamici, è una delle industrie che esercita sull'agricoltura un peso e una funzione negativi. Gli inquinamenti atmosferici, idrici e termici compromettono la vita economica e sociale e alterano l'equilibrio ecologico della laguna e del suo entroterra. Il nostro emendamento, signor Presidente, tende a premunirci di misure legislative per salvare l'agricoltura, elemento non trascurabile della economia veneta, oltre a salvare l'ambiente.

Si propone di migliorare e qualificare il disegno di legge al nostro esame. Intendiamo, in primo luogo, riaffermare la funzione dell'ente regione, riconoscendogli una legittima e qualificante competenza per quanto concerne l'inquinamento delle acque. Se tali compiti venissero affidati, anzichè al Magistrato alle acque, alla Regione, si renderebbero operanti e più omogenee le funzioni per l'applicazione delle norme previste dalla legge 13 luglio 1966 numero 615, in materia di inquinamento atmosferico. Demandare al Magistrato alle acque il controllo e la vigilanza sugli inquinamenti delle acque non contribuisce certo ad elevare il prestigio di un ente, come quello regionale, che tutti abbiamo il dovere di rendere attivo e funzionante, come strumento atto a decentrare lo Stato accentrato che si trova a diretto contatto con i problemi dei cittadini, dei lavoratori. Anche per questo penso che il nostro emendamento dovrebbe essere accolto dando così alla Regione un'importante funzione di vigilanza e di controllo.

Non è mia intenzione fare dell'ostracismo verso il Magistrato alle acque ma voglio comunque far rilevare che le responsabilità del disordine della laguna e di parte del suo entroterra vanno addebitate a questo ente e non ad altri. A tale proposito basterebbe che fossimo in grado di controllare il numero dei pozzi industriali che sono stati autorizzati dal Magistrato alle acque, dal genio civile, pozzi che estraggono milioni di metri cubi al giorno, mentre la laguna viene alimentata dai Colli euganei, attraverso la falda freatica, di appena 5 metri cubi al secondo! Non si può non giungere dunque ad una situazione preoccupante, e noi del Polesine abbiamo avuto una simile esperienza quando dal sottosuolo si estraeva il metano misto ad acqua; ma abbiamo avuto il coraggio e la fermezza di dire basta.

Il suolo polesano nel Delta padano in particolare è sceso persino di oltre 3 metri e mezzo, determinando uno stato di apprensione per l'abbassamento degli argini, per l'indebolimento delle opere di difesa idrauliche; ancora oggi, signor Presidente, almeno 50 chilometri di argini sono sotto quota rispetto al livello del mare, con il conseguen-

te continuo, incombente pericolo di altre tragedie come quella del 1951 che ha funestato e distrutto ingenti patrimoni, frutto del lavoro e del sacrificio di gente povera ed umile (ed è di questa gente che dobbiamo parlare quando si discute del Polesine).

Oggi i polesani, come i veneziani, attendono provvedimenti legislativi capaci di frenare, di ostacolare l'ingordigia dell'uso delle acque, dello sfruttamento del sottosuolo; e allora perchè affidare al Magistrato alle acque, dopo le deludenti prove che ha fornito in materia di controllo e di abbassamento del suolo, il controllo degli inquinamenti?

In secondo luogo, vogliamo attirare la vostra attenzione sui contributi. Riteniamo doveroso considerare e far considerare il contributo così previsto dal disegno di legge al nostro esame per la trasformazione degli impianti termici, fissato in misura del 40 per cento in maniera indiscriminata.

Onorevole relatore, perchè dare a tutti il 40 per cento? Perchè non distinguere le aziende artigiane che sappiamo tutti in quali condizioni sono venute a trovarsi in virtù della stagnazione economica in atto? Non parliamo e non vogliamo parlare di recessione economica perchè oggi il nostro Paese non è investito da questo fenomeno, come vogliono far credere i grandi monopoli e le forze eversive del nostro Paese. Vogliamo dunque parlare degli artigiani e delle piccole e medie industrie che si vedrebbero trattati alla stessa stregua dei grandi industriali, ad esempio della Montedison.

Perchè allora non accogliere il nostro emendamento anche per quanto concerne gli operatori economici che si servono di impianti termici e che hanno obbedito alle disposizioni della legge 615 del 1966 trasformando i loro impianti e che hanno sopportato delle ingenti spese? Costoro inoltre, in virtù della legge che stiamo per approvare, dovranno aggiornare quegli impianti; perchè allora non dar loro un contributo maggiore, nella misura dell'80 per cento?

È vero che in calce all'articolo 9 è previsto di non corrispondere alcun contributo a coloro che non hanno obbedito alle disposizioni della citata legge 615, ma è altrettanto vero che se non andiamo incontro alle

3 DICEMBRE 1971

attese di coloro che hanno sopportato spese non indifferenti non compiamo un atto pienamente responsabile e giusto. Per queste ragioni invitiamo la maggioranza a riflettere e a considerare la possibilità di dare a questi operatori economici, differenziandoli e non discriminandoli dai grandi monopoli, dalle grandi industrie, la percentuale che è prevista nel nostro emendamento.

CIFARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C J F A R E L L I . Onorevole Presidente, il mio emendamento 9.1 si sustanzia nella formulazione di tre articoli, che dovrebbero sostituire l'articolo 9. Con questi articoli ho fatto uno sforzo di razionalizzazione e di coordinamento, che mi auguro efficace, delle disposizioni dell'articolo 9 del testo della Commissione, relative agli inquinamenti dell'aria e dell'acqua. Debbo prima però sottolineare due errori di stampa. Precisamente nel terzo comma di quello che sarebbe l'articolo 9, a pagina 4 dello stampato, laddove si dice: « le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della presente legge », si deve leggere: « della predetta legge », dato che il riferimento è fatto alla legge 13 luglio 1966, n. 615.

Così nell'articolo successivo, praticamente a pagina 6 dello stampato, laddove si dice: « Il finanziamento dei consorzi, sia facoltativi che obbligatori, è assicurato con i contributi delle imprese e degli enti consorziali », in luogo di « enti consorziali » va detto: « enti consorziati ». Questo per ovviare a due scusabili errori di stampa.

Vorrei dire inoltre per quello che riguarda l'inizio dell'articolo, a pagina 4, che i commi 1, 2, 3 e 4 si riferiscono agli inquinamenti dell'aria. Seguono, negli altri commi dello stesso articolo, le previsioni circa l'inquinamento delle acque. L'articolo successivo prevede poi un sistema di consorzi e quindi la loro costituzione, il loro scioglimento, le loro responsabilità. L'ultimo dei miei tre articoli riguarda una razionalizzazione e direi un severo aggravamento delle sanzioni previste.

Onorevole Presidente, in realtà i problemi da tenere presenti nella specie sono tre. In primo luogo, c'è il problema della identificazione del modello di riferimento, circa le opere da farsi, per evitare l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, affinchè non si debba correre dietro al privato (all'ente pubblico, o ad altra pubblica organizzazione, che immetta nell'aria o nell'acqua elementi di polluzione) per stabilire se abbiano fatto qualcosa di ammissibile o inammissibile, di efficace o di inefficace, dal punto di vista della prevenzione o della eliminazione dell'inconveniente.

In secondo luogo con questi tre articoli ho cercato di porre in essere una disciplina coerente della maniera di responsabilizzare i privati e di far sì che essi adottino in gruppo, all'occorrenza, mediante consorziamenti, gli strumenti e i mezzi necessari.

Il terzo articolo prevede un aggravamento delle sanzioni. Si tratta, onorevole Presidente, di grandi industrie, ovvero di danni cospicui, si tratta di ipotesi diverse, se la immissone di sostanze inquinanti nell'aria o nell'acqua produca o non produca deterioramento, soprattutto delle acque.

È, come diciamo in diritto penale, la diversificazione tra il reato che non abbia prodotto un determinato evento e il reato di previsione, quando l'evento si sia prodotto.

Onorevole Presidente, mi sia concessa un'ultima osservazione, circa il fatto che, comunque l'Assemblea vorrà considerare così complesse proposte di emendamenti, esse rispecchiano una necessità urgente e inderogabile, perchè in relazione a Venezia, colpa di tutti o colpa di nessuno, tutto diventa un giorno estremamente drammatico e un giorno estremamente accettabile, un giorno si richiedono provvedimenti per evitare che crolli tutto e un altro si fanno previsioni sui secoli.

Sono convinto che pur senza all'armismo e senza frette esagerate bisogna fronteggiare i mali per quelli che sono. Questi mali non soltanto derivano da subsidenze o da grandi problemi come le maree, ma anche, per la città storica e le isole, dalla sempre più grave situazione dell'aria e dell'acqua.

Non mi si dica che si risolvono con il vento: sono i problemi connessi ai grandi complessi industriali, all'avvenire economico e sociale, nonchè alla salvaguardia di questa eccezionale città, che noi abbiamo come obiettivo primario della legge. Ritengo che fare sul serio al riguardo sia nostro dovere. Mi auguro che il Senato voglia accogliere questo mio tentativo. Grazie.

PEGORARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

P E G O R A R O . Signor Presidente, mi scuso se rubo ancora qualche minuto ai lavori del Senato, lo faccio perchè la questione che intendo trattare è veramente di grande importanza. Intendo riferirmi specificatamente alla questione degli inquinamenti atmosferici e idrici.

Onorevole Presidente, secondo il disposto dell'articolo 9 per la tutela del territorio dagli inquinamenti atmosferici valgono le norme di cui alla legge 13 luglio 1966, numero 615, ed i relativi regolamenti di attuazione. Gioverà, quindi, ricordare che anche sul tema riguardante lo stato di attuazione dei provvedimenti disposti dalla legge numero 615 e dai relativi regolamenti di attuazione la Commissione speciale per i problemi ecologici sta indagando.

Il collega Ferroni che è membro autorevole della Commissione ecologica sa benissimo che la legge in parola è stata finora scarsamente applicata. Abbiamo avuto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 ottobre 1967, n. 1288, riguardante gli impianti di riscaldamento. Ebbene, ecco che cosa risulta dallo studio effettuato dall'ISVET a proposito dello stato di applicazione della legge in parola. In merito ai servizi di rilevazione dell'inquinamento atmosferico si dice testualmente: « I servizi risultano impiantati solo in rare località, in maniera frammentaria, non forniscono dati significativi ». Per quanto riguarda le disposizioni circa i combustibili da impiegarsi si dice: « Vengono in pratica osservate volontariamente dagli utenti in conseguenza della defiscalizzazione e dei vantaggi praticati dall'uso del gasolio. I combustibili vietati sono ancora usati in una misura media del 50 per cento sugli impianti termici esistenti ». Circa il censimento degli impianti termici e degli stabilimenti industriali esistenti nei comuni dell'Italia centro-settentrionale, nello studio al quale mi riferisco si dice: « Risultano appena iniziati ed in modo frammentario e non pubblico dai componenti degli uffici comunali delegati all'uopo dal comitato provinciale dei vigili del fuoco ».

Per quanto riguarda la parte della legge concernente gli inquinamenti causati dai veicoli a motore, osservo che il regolamento esecutivo relativo al contributo dato all'inquinamento atmosferico dai veicoli azionati con motore diesel, è stato approvato soltanto con decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1971, n. 323, e le disposizioni in esso contenute avranno effetto soltanto a partire dal 10 dicembre 1971. Per i motori a benzina, come sappiamo, opera la legge del 3 giugno 1971, n. 437, le cui disposizioni sono entrate in vigore l'8 luglio 1971 con prescrizioni molto limitate a decorrenza dal 1º ottobre 1971, onorevoli colleghi, perchè come gas inquinanti sono considerati, per ora, soltanto l'ossido di carbonio e gli idrocarburi. Le norme regolamentari relative agli inquinamenti industriali sono demandate al regolamento di esecuzione entrato in vigore il 7 settembre 1971, regolamento che, si dice nello studio che sto citando, ha tempi lunghi di attuazione per l'adeguamento di installazioni esistenti.

Pertanto, onorevoli colleghi, la conclusione è che, per il momento, le norme tecniche ed i limiti degli agenti inquinanti tollerabili nell'atmosfera che circonda gli stabilimenti sono del tutto inoperanti ad eccezione delle nuove installazioni.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che ce ne sia abbastanza per dire che il richiamo puro e semplice alla legge n. 615, come si fa con l'articolo 9, sia assolutamente insufficiente: molto più opportuna sembra a noi, quindi, la normativa prevista dal nostro articolo sostitutivo quando in esso si afferma che in deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 è consentito per l'esercizio di impianti termici

3 DICEMBRE 1971

ed industriali situati nella Venezia insulare e nelle altre isole lagunari nonchè nel centro storico di Chioggia soltanto — questo è il punto che differenzia il nostro articolo da quello proposto dalla maggioranza della Commissione — l'uso di combustibili gassosi, metano e simili, nonchè di energia elettrica.

Richiamo l'attenzione dei colleghi su questo punto che è veramente qualificante. In questo modo, onorevole Sottosegretario, almeno la questione riguardante gli impianti termici ed industriali — insisto su questo punto — è avviata ad una giusta soluzione. Non credo che ciò debba significare sconfessione della legge n. 615, come teme il senatore Ferroni; non credo nemmeno che vi sia il pericolo che altre città, anche esse ricche di monumenti e di opere d'arte da proteggere, rivendichino agevolazioni analoghe a quelle previste per Venezia, poichè per questa città stiamo facendo una cosa del tutto particolare.

In questo quadro molto giusta è anche la proposta contenuta nel nostro articolo laddove stabilisce contributi dell'80 per cento per gli utenti con redditi non superiori ai 2.500.000 che abbiano, in applicazione della legge ricordata n. 615, trasformato gli impianti e che ora sono obbligati ad una nuova trasformazione.

Altrettanto opportuna mi sembra la normativa prevista dal nostro articolo per quanto riguarda gli inquinamenti idrici. Prevediamo che la Regione emani, entro sei mesi, con legge norme idonee a classificare rigorosamente le caratteristiche delle emissioni e immissioni tollerate prevedendo sanzioni adeguate. Nell'articolo della maggioranza della Commissione questo problema è posto, invece, in modo assolutamente inadeguato e ciò è tanto più grave in quanto la legge sugli inquinamenti idrici non è stata ancora presentata dal Governo al Parlamento nonostante i ripetuti impegni.

La questione, come mi sono sforzato di dire, è molto rilevante, onorevoli colleghi. Con il mio intervento ho ritenuto opportuno sottolinearne l'importanza affinchè i colleghi la valutino positivamente ed approvino l'articolo sostitutivo che abbiamo presentato.

NOÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N O È . Onorevole Presidente, l'emendamento 9.4 vuole portare in termini di tempo più realistici la realizzazione degli impianti di depurazione delle acque. Ritengo infatti che in due anni sia impossibile progettare e costruire tutti gli impianti di depurazione. Quindi creeremmo delle inutili illusioni.

Non voglio addentrarmi nel problema, ma voglio soltanto accennare al fatto che nella città di Venezia fare dei collettori, degli scarichi, degli impianti di depurazione è un lavoro di una delicatezza notevole. Un esempio in scala minore ci è stato fornito in questi anni a Bruges, dove stanno facendo qualche cosa del genere già da diversi anni. Quindi ho indicato il periodo di tre anni come un minimo indispensabile.

PICCOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

P I C C O L O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 9.2 si richiama per qualche aspetto a quanto è già stato detto anche dal collega Pegoraro a proposito dell'inquinamento atmosferico. Desidero sottolineare che i contributi previsti all'articolo 8 per spingere l'utenza a trasformare gli impianti a gas o ad energia elettrica non possono ritenersi sufficienti a raggiungere lo scopo.

In effetti, la discriminazione operata fra quanti abbiano già provveduto alla trasformazione dell'impianto ai sensi della legge antismog e quanti tale trasformazione non abbiano ancora operato tenderà, se non corretta, a far sì che questi ultimi saranno liberi comunque di optare (sempre nei limiti della legge antismog) fra i vari tipi di combustibili.

Come si vede, in tal modo, il fine che si vuole perseguire, cioè quello di agevolare l'accesso al gas in quanto combustibile meno inquinante, verrà disatteso, stante la mancanza di agevolazione.

**3 DICEMBRE 1971** 

Per ovviare a tale inconveniente, non rimane che introdurre una contribuzione (pur se in forma limitata) anche per coloro che debbano ancora trasformare gli impianti.

È necessario inoltre modificare la dizione del quarto comma che, se accettata, escluderebbe l'agevolazione prevista per gli impianti superiori alle 500.000 chilocalorie.

In effetti il richiamo espresso dalla legge 615 del 13 luglio 1966 escluderebbe l'estensione della contribuzione agli impianti superiori alle 500.000 chilocalorie, in quanto tale tipo di impianto viene escluso dall'obbligo di trasformazione dalla stessa legge n. 615.

In definitiva questo emendamento tende proprio ad incoraggiare, ad incentivare, a stimolare la trasformazione degli impianti il più che sia possibile. Non vogliamo certamente mettere sullo stesso piano coloro che hanno già fatto una trasformazione e oggi sono incoraggiati a farne una seconda; ma anche per coloro che non l'hanno ancora fatto, una agevolazione, un'incentivazione potrebbe facilitare il perseguimento delle finalità che si propone la legge.

FERRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRONI. Signor Presidente, sugli emendamenti 9.3 e 9.1 parlerò io in vece del relatore che me ne autorizza. Molto brevemente, perchè su questa materia ho molto parlato in Commissione e in Aula; e mi scuso se dovrò ripetermi. Il problema che ci siamo posti, signor Presidente, è che non si possono fare delle fughe in avanti e così impedire l'attuazione di una legge. O per lo meno, visto che la legge è parzialmente operante, di fare un'altra legge che sarà meno operante ancora. Mi spiego: abbiamo la legge 615 del luglio 1966, che vale per tutto il territorio nazionale, e che al suo articolo 12 stabilisce che sono esenti da qualsiasi limitazione d'impiego i combustibili gassosi, metano e simili, distillati di petrolio, cherosene, gasolio, eccetera, con contenuto di zolfo non superiore all'1,10 per cento, oltre al coke metallurgico, antracite, legna e carbone di legna. Il problema che ci siamo posti

dopo la dichiarazione particolarmente interessante e soddisfacente del comitatone, per cui Venezia può considerarsi una città a basso tasso d'inquinamento, è se l'imporre esclusivamente il metano non fosse precisamente una sconfessione della legge 615 e sconfessione non solo per Venezia ma per tutto il territorio nazionale. Tanto più grave tutto questo in quanto, come giustamente diceva il collega Pegoraro, purtroppo, per una serie di ragioni, per l'insofferenza stessa del nostro popolo, per scarso civismo in taluni casi, per insufficienza numerica dei vigili del fuoco (che non hanno personale sufficiente per fare i censimenti) per disattenzione dei comuni, diciamolo pure, e delle province che, tranne Torino a quel che so io, non sono riusciti ancora ad elaborare dei censimenti precisi degli impianti di riscaldamento domestivo; disattenzione e disinteresse dei comuni. occorre dirlo (abbiamo questo coraggio della verità) non si è fatto nulla o assai poco. Imporre il metano significa sconfessare la legge 615 della quale, viceversa, dobbiamo pretendere applicazione. E allora che cosa ci siamo proposti? Non un'imposizione ma una incentivazione. Quindi, riconferma anche per Venezia della legge 615 che già prevede l'impiego del metano oltre al gasolio che, per il suo scarso tasso di zolfo, non può pregiudicare la situazione dell'inquinamento di Venezia insulare. Che il gasolio sia talmente inquinante da pregiudicare la situazione di Venezia è tutto da dimostrare. Quindi non sconfessione della legge precedente, ma incentivazione con questa legge che prevede un contributo per coloro che adottano il riscaldamento a metano. E del resto a Venezia non ci sono industrie e le poche che ci sono, come le vetrerie di Murano, già impiegano il metano; pare anzi che giovi al prodotto finito. Per questo abbiamo adottato questa nuova formula che non nega la legge 615, la mantiene anzi in vigore, e che interverrà, finalmente, anche per i mezzi motorizzati il cui regolamento trova applicazione tra sei giorni; per gli impianti industriali il regolamento è entrato in vigore il 7 settembre 1971. Si tratta di richiamare comune e provincia al rispetto dei loro doveri in base agli articoli 5, 6 e 7 della legge 615, la quale prevede precisamente quello che voi chiedete. Voi volete che la regione si occupi del problema.

Ebbene, dice l'articolo 5: « In ogni capoluogo di regione nella quale almeno un comune risulti interessato alla presente legge è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico così composto: dal presidente della regione, ove questa sia già costituita; in mancanza, dal presidente della amministrazione provinciale...». Segue tutta un'elencazione che va dal medico provinciale all'ispettore di zona dei vigili del fuoco eccetera. Quindi la regione, proprio in questa legge, ha avuto una sua collocazione anticipatamente, di almeno quattro anni, rispetto all'istituzione delle regioni. Dice ancora la legge: « Le amministrazioni provinciali devono costituire entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico ». Debbono, mentre — e lo feci aggiungere proprio io, nel testo della legge i comuni « possono » farlo.

Ora, che i comuni non abbiano osservato la legge è colpa loro, e semmai possiamo dolerci che non l'abbiano fatto. Ma non si può dire in questo momento: poichè i comuni non hanno agito, diamo l'incarico alla regione. La regione ce l'ha già questo incarico. Se il presidente della regione Veneto fa funzionare questo comitato, è lui che lo presiede, è lui che determina le scelte, è lui che determina le decisioni. Dare alla regione l'incarico riguardante l'inquinamento atmosferico proprio come suo compito specifico, significa rifare tutta una struttura che già esiste e che non possiamo imporre alla regione di improvvisare ex novo. Lo stesso deve dirsi per il Magistrato alle acque: il Magistrato alle acque non può assolutamente assolvere il compito del controllo dell'inquinamento atmosferico, controllo che, secondo la legge, va affidato a quel comitato cui accennavo prima che può e dovrà valersi dell'ufficio provinciale di igiene e profilassi e dei vigili del fuoco entrambi dotati di tutti i mezzi necessari. Al Magistrato alle acque invece deve essere affidato - questo sì l'abbiamo ritenuto necessario — il controllo delle acque; e ciò per la natura stessa di tale organismo che già per legge ha il controllo delle acque che vanno, come mi sono espresso, da monte a mare. Perchè, insieme agli inquinamenti delle acque di scarico della città, che si riversano nella laguna di Venezia. dovrà controllare quelli delle acque che in vari modi si immettono in laguna: cioè gli inquinamenti che provengono dalle industrie di Marghera, ma anche quelli portati dalle acque del Po, del Reno, dell'Adige, del Brenta, dell'Isonzo, del Tagliamento e di tutti gli altri fiumi portatori di inquinanti industriali d'ogni specie e che vanno a scaricarsi in Adriatico. Il che può far supporre che, nel gioco delle maree, si riversino anche in laguna notevoli sostanze inquinanti provenienti da molto lontano. Ecco perchè riteniamo che al Magistrato alle acque competa questo compito.

Comprendo il regionalismo, comprendo le autonomie locali, ma mi pare che occorra stare con i piedi in terra, vedere la realtà qual è e in attesa del meglio pretendere che le leggi in vigore vengano applicate. La legge n. 615 deve essere applicata a Venezia come in tutta Italia; non si deve scavalcarla per il fatto che non è stata o è stata scarsamente applicata. Questo è il nostro dovere, così io credo.

Mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni del collega Cifarelli: egli chiede che vi siano norme più severe, sanzioni più serie. Ho avuto scontri e conflitti a congressi e convegni sull'inquinamento atmosferico. Gli industriali dicono questo, sia pure con altre parole: signori della Sanità (io sono della Commissione sanità) levatevi dai piedi, noi non siamo degli untori; quando avremo trovato i mezzi tecnici per captare le sostanze inquinanti, lo faremo. Per ora lasciateci lavorare in pace. È un criterio che non può essere accettato. I mezzi tecnici già oggi sono notevoli, anche se non risolutivi. E come in altri Paesi, debbono essere applicati. La legge n. 615, con i suoi regolamenti, ne impone l'applicazione, sia pure per tempi lunghi in taluni settori, per le necessarie trasformazioni tecniche. Bisogna quindi che queste norme vengano applicate.

È previsto dalla legge al nostro esame che la Regione debba intervenire in ordine alle sovvenzioni e ai contributi. Ma l'articolo 6

della legge n. 615 dice chiaramente che il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico « esprime parere sui provvedimenti da adottare dalle amministrazioni comunali a norma della presente legge ». Quindi il comitato regionale può anche richiedere provvedimenti che vadano oltre la legge numero 615. Se i comuni non hanno applicato nè la legge n. 615 nè il disposto degli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, bisogna che lo facciano.

Il collega Cifarelli ha accennato a certi fenomeni di sinergismo in materia di inquinamenti. È fenomeno ben noto che va considerato. Si pensi all'episodio - scusate la digressione - di quelle mucche morte vicino agli stabilimenti Montedison di Marghera. I contadini fecero causa. Ma fu dimostrato da uomini di scienza che gli scarichi di quello stabilimento non potevano da soli aver ucciso quelle mucche. Che cosa era avvenuto? Evidentemente si era verificato proprio quel fenomeno di sinergismo cui ha accennato il senatore Cifarelli. Senonchè gli industriali obiettano, caro Cifarelli, che, così come si verifica il fenomeno del sinergismo scarsamente noto, può verificarsi anche il fenomeno dell'antagonismo, per cui, essi dicono, una sostanza può distruggerne un'altra. Teoria di comodo, evidentemente, che non accettiamo.

Bisogna quindi applicare le leggi che ci sono, bisogna farle rispettare. E devono cominciare le amministrazioni comunali e provinciali ad assolvere a questo dovere. Concludendo mi pare che gli emendamenti proposti dalla Commissione al testo governativo rispondano ai criteri da me rapidamente esposti e possano essere accolti.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Ferroni, a nome della Commissione e per incarico del relatore, ha espresso parere contrario sugli emendamenti 9.3 e 9.1, invito la Commissione ad esprimere il parere sugli altri emendamenti all'articolo 9.

\* TOGNI, relatore. Circa l'emendamento 9.6, il mio parere non può che essere contrario perchè non si può subordinare una decisione di carattere tecnico al conforme parere della regione. Altrettanto dicasi per l'emendamento 9.7, mentre accolgo l'emendamento 9.4, perchè si ritiene giusta la proroga da due a tre anni. Non accolgo l'emendamento 9.9 per motivi identici a quelli sopra esposti; lo stesso debbo dire per lo emendamento 9.8.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.2, confesso di essere rimasto perplesso perchè vi è una innovazione che consiste nel corrispondere il contributo anche alle industrie. Questa disposizione era contenuta nella prima legge. Pertanto ritengo che, dato che il limite complessivo dello stanziamento è precisato, questo emendamento si possa accogliere. Non si può accettare invece lo emendamento 9.5 perchè comporta una limitazione che riguarda la zona di cui parla la legge.

CAVALLI. L'emendamento 9.5 vuole concentrare i finanziamenti, non disperderli!

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C A R L A T O, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, con gli emendamenti all'articolo 9 (soprattutto con il 9.3 del senatore Bonatti e il 9.1 del senatore Cifarelli) si è riaperta la disputa sulla sfida storica cui è chiamata a cimentarsi tutta intera l'umanità di fronte ai pericoli degli inquinamenti. Ma proprio perchè si tratta di una sfida storica e cosmica occorre una visione che vada molto al di là di un ambito strettamente territoriale e di considerazioni addirittura circoscritte in termini amministrativi.

Fatta questa breve premessa, dirò che per ragioni di carattere generale esprimo parere contrario ai sopracitati emendamenti.

Al primo comma dell'emendamento Bonatti si dice: « La Regione adotta i provvedimenti necessari ad assumere la difesa del territorio e delle acque dagli inquinamenti ». Ma è competenza dello Stato la tutela della salute pubblica *ex* articolo 32 della Costituzione; secondo l'articolo 117 della stessa è poi compito primario ed irrinunciabile dello

**3 DICEMBRE 1971** 

Stato difendere le popolazioni dai pericoli degli inquinamenti delle acque. È questa una materia non delegata e non delegabile per la nostra Costituzione; con questa legge abbiamo solo previsto all'ex articolo 9 del testo governativo (diventato articolo 10 nel testo della Commissione) che per gli inquinamenti vengono delegate alla Regione le concessioni dei contributi, specificazione questa puramente e essenzialmente amministrativa.

Perciò quando il senatore Bonatti nel suo emendamento, ai commi quarto e quinto, desidera addirittura stabilire sanzioni, che sarebbero poi particolari e peculiari di Venezia, ci troviamo in contraddizione con tutto il quadro di riferimento legislativo che in materia invece lo Stato è tenuto a difendere e ad applicare. Queste le ragioni di fondo del mio parere contrario all'emendamento Bonatti.

Per quanto riguarda l'emendamento Cifarelli, esso anticipa nelle linee generali alcune disposizioni del disegno di legge sugli inquinamenti, che il Ministero dei lavori pubblici ha già predisposto e che sarà portato prossimamente all'esame del Senato.

TOGNI, *relatore*. A noi è già pervenuto il testo, in via privata.

SCARLATO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sembra pertanto opportuno che tutta la materia trovi il suo momento di esame e di accoglimento in quella sede, in modo da avere un'ottica più generale e omnicomprensiva.

D'altra parte, lo stesso emendamento Cifarelli nei commi quinto e sesto prevede una sovrapposizione di competenze regionali e statali che a mio avviso è opportuno evitare. Queste le ragioni che spiegano la mia contrarietà all'emendamento Cifarelli.

Con l'emendamento 9.6 del senatore Catalano ed altri ritorna lo stesso discorso. Con l'inserimento delle parole: « su conforme parere della Regione » si vuole cioè in questo modo stabilire un parere vincolante della regione in una materia che *ex* articolo 117 della Costituzione è competenza primaria dello Stato. La stessa cosa dicasi per l'emenda-

mento 9.7; oltre tutto questo allungherebbe le procedure. Per quanto riguarda il 9.4 sono favorevole mentre sono contrario al 9.9 perchè non vedo quale competenza istituzionale può avere il sindaco in questa materia. Oltretutto non credo che i sindaci dei piccoli comuni potrebbero essere attrezzati tecnicamente per esprimere un parere in una materia così complicata.

Del pari esprimo parere contrario all'emendamento 9.8. Sono poi favorevole all'emendamento 9.2 purchè sia chiaro che naturalmente si ripristina il testo governativo il quale prevedeva i contributi per gli impianti tecnici ed industriali. La Commissione aveva soppresso la possibilità di dare questi contributi agli impianti industriali ed ora con l'emendamento si vuole ritornare al concetto originario. Pertanto se l'emendamento è da considerarsi in questi termini, sono favorevole. Non posso invece essere d'accordo con l'emendamento 9.5 perchè l'inquinamento atmosferico non è limitato ai soli centri storici di Venezia insulare, di Chioggia e delle altre isole come pare possa desumersi dall'emendamento in questione.

C A T A L A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALANO. Prendo la parola per dichiarazione di voto e per anticipare anche il voto del mio Gruppo su tutto l'articolo 9. Non starò qui a ripetere gli argomenti esposti dai compagni che mi hanno preceduto circa la necessità di una maggiore presenza ed incidenza della Regione e degli enti locali su tutta questa materia, nè dirò della insufficienza dimostrata dal Magistrato alle acque, di cui mi sono già occupato nell'intervento fatto nella discussione generale. Abbiamo provato che effettivamente Venezia non è stata difesa dagli inquinamenti nonostante l'esistenza della legge del 1963, che esattamente, in alcuni suoi articoli, attribuiva al Magistrato alle acque le stesse competenze che oggi vediamo nel testo dell'articolo 9.

In particolare è molto grave l'emendamento 9. 2, sul quale ho chiesto la parola, perchè

esso tende ad ammettere al contributo sino alla misura del 40 per cento gli utenti di impianti termici ed industriali per tutto il territorio senza specificare alcun limite, come faceva invece il testo originario del Governo. È vero infatti, onorevole Sottosegretario, che qui si ripristina la dizione usata nell'originario articolo 8 della legge, però non viene specificato come prima che la disposizione riguarda la Venezia insulare e le isole lagunari nonchè Chioggia, per cui l'intervento non viene più ad essere limitato a questi comuni.

Non siamo noi quindi, egregio senatore Togni, che vogliamo capovolgere la legge, non è eversiva la nostra concezione circa i problemi della salvaguardia di Venezia; è eversivo quell'atteggiamento che tende a disperdere gli interventi, così come viene fatto con questa modifica proposta all'articolo 9. Con questa modifica infatti dovremmo dare i benefici anche a quegli industriali che non hanno osservato la legge, alle grosse industrie.

Infatti, se noi parliamo di impianti termici e industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole lagunari e a Chioggia, qui si tratta di piccole entità, di piccoli impianti industriali o artigianali. Ma se estendiamo la stessa dizione a tutto il territorio, allora andiamo a fare un beneficio alle grosse industrie situate in terraferma, che non hanno osservato la legge, e le premiamo con questo 40 per cento di contributo.

Ecco quindi perchè siamo particolarmente contrari a questo emendamento, che è pericoloso agli stessi fini che si prefigge il Governo, onde salvaguardare Venezia e la sua laguna, perchè dispersivo dei mezzi di intervento.

In generale siamo contrari a tutto il complesso dell'articolo 9, perchè esso non accoglie quei criteri che erano espressi nella formulazione fatta da noi nel disegno di legge che abbiamo presentato, il quale attribuiva delle competenze specifiche alla Regione e contemplava anche la necessità di una strumentazione idonea per l'esercizio di queste competenze, per l'esercizio del controllo e della vigilanza, così come poi emerge anche dallo stesso articolato proposto dal senatore Cifarelli, il quale si preoccupa proprio del-

l'inesistenza di una strutturazione del controllo, della vigilanza, dell'intervento repressivo contro la violazione della legge.

Come ho già detto nella discussione generale, il Magistrato di Venezia ha dichiarato che si tratta di deficienze strutturali relative al personale, ai laboratori, che hanno impedito l'applicazione della legge, ma si tratta soprattutto delle incertezze della legge stessa circa la definizione degli inquinamenti, di quali debbono essere i contenuti inquinanti da poter immettere nelle acque pubbliche, di quale può essere la massima possibilità di inquinamento di queste acque pubbliche, di dove bisogna consentire la possibilità di queste immissioni.

Ebbene, se come abbiamo detto la normativa della legge del 1963 praticamente rimane così come si trova in questo articolo 9 del disegno di legge che ci propone il Governo, allora non soltanto rimarranno le deficienze strutturali, la mancanza di personale e di laboratori, ma rimarranno anche tutte le incertezze di cui ho parlato. E noi qui attribuiamo ancora al Magistrato alle acque tutto il complesso della materia, l'adozione dei provvedimenti, le concessioni, l'accertamento delle caratteristiche ritenute idonee dallo stesso Magistrato alle acque, ed altro ancora.

Quindi è il Magistrato che controlla tutta la materia, e dice: io non ho certezza di leggi per poter assicurare garanzie in questa materia. Ebbene, questa certezza di leggi la vogliamo dare? O chi deve dare questa certezza? Ecco il punto per cui noi siamo contro tutto l'articolo 9 e ribadiamo anche i principi generali che informano il disegno di legge da noi presentato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Bonatti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Cifarelli, non accettato nè

**3 DICEMBRE 1971** 

dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Catalano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Catalano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Noè e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal senatore Catalano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

L'emendamento 9.8, del senatore Catalano e di altri senatori, è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9, 2.

FERRONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

F E R R O N I . Ho già detto lealmente ai presentatori di questo emendamento che, in linea di principio, non posso non essere contrario. La non applicazione delle norme della legge 615 meriterebbe le più gravi sanzioni, richieste giustamente dal collega Cifarelli, e non invece una premiazione. Anche questo può essere un incentivo a far fare oggi quello che non si è fatto ieri per

quanti provvedono, anche se in ritardo, ad applicare e rispettare la legge.

Faccio anche rilevare che la formulazione di questo emendamento, fra l'altro, può dare luogo ad equivoci; perchè, mentre la legge si riferisce esclusivamente al centro storico, alle isole, eccetera, la dizione: « Gli utenti di impianti termici ed industriali . . . » senza precisazione di collocazione geografica si potrebbe addirittura equivocare con gli impianti di Marghera-Mestre soggetti invece alla legge 615. Anche per questo non posso votare l'emendamento. Tuttavia mi asterrò, perchè credo di avere capito lo spirito e le buone intenzioni del presentatore (Vivaci proteste dall'estrema sinistra).

FABRETTI. Gli industriali sono stati in Parlamento giorni interi per questo emendamento!

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Voterò contro questo emendamento. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Non è una questione di industriali e non industriali; se vogliamo sopprimere gli inquinamenti, dobbiamo riferirci alle industrie, e queste saranno gravate da oneri.

Il problema è un altro, a mio avviso, come del resto diceva il Sottosegretario: si tratta di ripristinare il testo del disegno di legge originario. Infatti, il disegno di legge del Governo, mentre parla degli impianti termici ed industriali, delimita la zona, appunto per quella efficacia e per quel riferimento a Venezia insulare. Ove cada la determinazione territoriale, sorgono dei problemi che, mi pare, nemmeno il Governo inizialmente aveva valutato.

Ecco perchè penso che questo emendamento sia una improvvisazione e non posso essere d'accordo su di esso. Grazie, onorevole Presidente.

S C A R L A T O, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Domando di parlare.

588° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 DICEMBRE 1971

#### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S C A R L A T O , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Poichè questo è un punto molto delicato della vicenda legislativa della legge, desidero ribadire che il Governo è favorevole nei limiti e nei termini, per quanto riguarda l'ambito territoriale, di cui al testo originario dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, bisogna che dica se questo testo — e non è un problema di intenzione, ma un problema di lettera — rispetta questi limiti.

S C A R L A T O , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Siccome il testo non rispetta queste indicazioni, il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Piccolo, dopo questa dichiarazione, mantiene l'emendamento 9.2?

PICCOLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 9.5, presentato dal senatore Catalano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9 nel testo emendato.

B O N A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Sono costretto a ripetere sostanzialmente, onorevole Presidente, le parole che ho avuto occasione di pronunciare ieri pomeriggio, allorchè si è trattato di votare l'articolo 5. Ora come ieri denuncio la volontà presente nella maggioranza di svuotare il più possibile di compiti e di funzioni le regioni, nel momento in cui invece tutto deve essere fatto affinchè si giunga al-

la più completa attuazione dell'ordinamento regionale. È venuto il momento, onorevoli colleghi, di limitare il potere di certi organismi burocratici che non hanno mai risposto e non rispondono del loro operato a nessuno. L'opinione pubblica, i cittadini, gli elettori non accettano più una tale situazione, tenuto conto anche del fatto che alcuni di tali organismi hanno avuto e continuano ad avere gravissime colpe e serie responsabilità nella triste vicenda di Venezia.

Per queste ragioni il mio Gruppo voterà contro l'articolo 9, così come proposto dalla maggioranza della Commissione.

Desidero tuttavia dire, onorevole Presidente, che concordo con l'emendamento illustrato prima dal senatore Noè poichè, data l'estrema complessità e precarietà di tutta la rete di fognature esistente nella zona, sarebbe stato molto difficile, per non dire addirittura impossibile, poter rispettare il termine precedentemente previsto dei due anni per la costruzione degli impianti di depurazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### È approvato.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

#### Art. 10.

La Regione provvede, su delega dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, alla concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque, ai fini della tutela del territorio dei Comuni indicati al precedente articolo 2 e della laguna veneta dagli inquinamenti atmosferici e delle acque.

In caso di inattività degli organi regionali nell'espletamento delle funzioni delegate, il Ministero dei lavori pubblici può sostituirsi all'Amministrazione regionale nel compimento di atti inerenti all'esercizio della delega.

3 DICEMBRE 1971

Il Ministero dei lavori pubblici si avvale della Regione per le provviste di materiali occorrenti all'esecuzione di opere sui corsi d'acqua naturali ai fini della salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Poerio e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

#### LIMONI, Segretario:

Sostituire i primi due commi col seguente:

La regione Veneto provvede ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione alle seguenti opere:

- 1) rete di adduzione idrica ed acquedotti;
- 2) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua e concessione di contributi per impianti termici;
  - 3) comunicazioni a carattere regionale.
- 10. 1 Poerio, Bonatti, Gianquinto, Maderchi, Catalano, Cavalli, Di Prisco, Bonazzi, Fabretti, Abenante, Anionicelli, Pegoraro

POERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POERIO. Signor Presidente, prima di parlare sull'articolo 10 vorrei rivolgerle ri-

spettosamente una domanda per ottenere una risposta. Ieri l'onorevole Ministro dei lavori pubblici e questa mattina il presidente della Commissione lavori pubblici, senatore Togni, hanno dichiarato che sarebbe stata presentata da parte del Governo la legge sugli inquinamenti dell'acqua. È stata presentata ufficialmente?

PRESIDENTE. Non è arrivata. L'onorevole Sottosegretario ha annunciato che sarà presentata, il senatore Togni non ha detto che è arrivata, ha detto di sapere che è in viaggio.

POERIO. Ha detto che a lui è pervenuta.

TOGNI, relatore. In via privata.

PRESIDENTE. Per fortuna non c'è il controllo della corrispondenza privata. (*Ilarità*).

POERIO. Quindi non è stata presentata ufficialmente?

PRESIDENTE. Finora no.

POERIO. Ne prendiamo atto.

Signor Presidente, il nostro emendamento è sostitutivo dei primi commi dell'articolo 10, *ex* articolo 9, ed è nel contempo ampliativo. Per quali motivi?

### Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue POERIO). Noi riteniamo che la Regione, così come dice il nostro emendamento debba provvedere ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione alle seguenti opere: rete di adduzione idrica ed acquedotti; difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua e concessioni di contributi per impianti termici; comunicazioni a carattere regionale.

Perchè diamo questa struttura? Con il nostro emendamento si pongono questi problemi perchè si ritiene che non si possa provvedere ai compiti che la formulazione dell'attuale articolo 10, ex articolo 9, del disegno di legge governativo pone in quanto manca, per dire così, l'azione che prefiguri quello che viene dopo; per dirla in termini attuali, un'azione a monte che poi deve ve-

dere nella parte finale quelli che sono gli aspetti depurativi e quindi i contributi e per gli impianti termici e per le acque e per la tutela del territorio, ai fini di combattere gli inquinamenti atmosferici e delle acque stesse. Riteniamo che questi compiti amplificativi che noi stamane invochiamo provengano dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, così come è detto nella nostra formulazione: ma c'è un autorevole documento, ed è il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo schema di decreto delegato per il trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale, che pone come elemento di conseguenza e l'uno e l'altro aspetto. Cioè in sostanza il parere dice che in tanto l'organismo regionale può intervenire, può provvedere con norme ad hoc delegate per quanto attiene all'aspetto inquinante in quanto è chiaro che provvede anche a quello che è l'aspetto strutturale, a quelle che sono le infrastrutture indispensabili. Ecco quindi la nostra formulazione. Ma aggiungiamo un elemento di novità, cioè alle reti idriche e agli acquedotti in genere noi uniamo un altro aspetto, quello delle comunicazioni a carattere regionale, perchè è di questi giorni un ottimo elaborato della Commissione ecologica, della quale ho l'onore di far parte, sugli aspetti inquinanti che anche le comunicazioni a carattere regionale possono provocare, in particolar modo nell'ambito di un territorio come quello di Venezia, dove la comunicazione a carattere regionale attraversa il mare, attraversa la struttura del territorio sia insulare sia lagunare sia della parte che si aggancia al retroterra. In conseguenza di ciò un coordinamento è indispensabile. Diversamente questa distribuzione di contributi dati in modo indiscriminato su delega da parte dello Stato credo che non corrisponda a quella che è l'esigenza di una visione organica e unitario, che invece si deve avere, dei problemi dell'inquinamento visti sotto il triplice aspetto delle acque reflue, degli impianti termici e delle comunicazioni.

Inoltre chiediamo di sopprimere il secondo comma che dice: « In caso di inattività

degli organi regionali nell'espletamento delle funzioni delegate, il Ministedo dei lavori pubblici può sostituirsi all'amministrazione regionale nel compimento di atti inerenti all'esercizio della delega ». Anche qui sovviene il documento che ho dianzi richiamato, cioè il parere della Commissione. Non è l'aspetto punitivo che noi dobbiamo premiare, ma è l'aspetto dialettico che dobbiamo incoraggiare; quindi è l'autorità della Regione stessa che deve essere promossa ed aiutata e non già lo Stato che si sostituisce poi alla Regione per realizzare quelle opere che la Regione stessa non ha potuto realizzare.

Io credo che un comma di questo tipo non possa essere accettato sia perchè è inserito in una legge particolare, sia perchè costituirebbe un precedente di valore generale che altrove non troviamo. E sarebbe veramente grave che noi introducessimo in una legge particolare che provvede semplicemente per i problemi di Venezia elementi di remora, elementi di persecuzione nei confronti di un istituto qual è la regione.

Queste preoccupazioni, che riguardano soprattutto il secondo comma, abbiamo voluto manifestare all'Assemblea perchè se ne renda conto e comprenda che creare un precedente così grave può portare a conseguenze che in questo momento non sono valutabili. Per queste considerazioni, raccomandiamo l'accoglimento del nostro emendamento.

 $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$  . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

\* T O G N I , relatore. Ho voluto vagliare attentamente l'emendamento presentato dal collega Poerio e dico francamente che in un primo momento (poi con un ulteriore esame me ne sono reso conto, almeno per quanto riguarda gli elementi concreti) non mi sono reso conto del perchè si voglia spostare una parte dell'articolo 12, ex articolo 11, all'articolo 10, ex articolo 9. Queste competenze, cioè la rete di adduzione idrica e la difesa dall'inquinamento — a parte le comunicazioni a carattere regionale che, a

proposito di analoghi tentativi di inclusione, ieri abbiamo ritenuto di rigettare perchè in una legge come questa, che è una legge quadro, non si possono inserire certi dettagli — sono incluse nell'articolo 12. Ora. l'articolo 12 nel testo approvato dalla Commissione fa salve le competenze degli enti locali. Infatti l'articolo dice che il CIPE decide sentite le amministrazioni locali e ferme restando le singole competenze. Non vedo perchè si debba rivoluzionare questa architettura così precisa per farne un articolo a sè stante che dovrebbe sostituire l'articolo 10, anch'esso a mio avviso ben congegnato.

Il proponente si è detto contrario in modo particolare al secondo comma dell'articolo 10 il quale prevede che il Ministero dei lavori pubblici possa sostituirsi all'amministrazione regionale nel compimento di atti inerenti all'esercizio della delega. A parte il fatto che nella pressochè totale generalità dei compiti delle amministrazioni locali lo Stato può sempre sostituirsi, soprattutto quando si tratta di funzioni delegate, qui si tratta di funzioni che lo Stato ha delegato alla Regione; è evidente che se e dove lla Regione non provveda nel senso della delega, lo Stato si riprende la delega e provvede esso stesso, non per un capriccio o per una sovrapposizione di autorità, ma nell'interesse della buona applicazione di quelle disposizioni che sono state delegate.

POERIO. L'articolo 118 della Costistuzione non dice questo.

T O G N I , relatore. Per questi motivi il relatore non può dare parere favorevole all'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C A R L A T O , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gran parte delle argomentazioni da me svolte sugli emendamenti presentati all'articolo precedente mi esimono dal ripetermi in sede di esame dell'emendamento in oggetto. Desidero soltanto dire al senatore Poerio che soprattutto per quanto

riguarda il numero 2) — perchè il numero 1) figura anche nel nostro testo — vale il discorso fatto poco fa: non è di competenza regionale, ex articolo 117, e non è opportuno delegarlo ex articolo 118, non per desiderio di centralizzazione, ma per garantire uniformità di normativa, di disciplina e di interventi sanzionatori su tutto il territorio nazionale.

E qui colgo l'occasione per dire al senatore Bonazzi, che su questo argomento ha parlato poco fa, che mi sembra una tesi polemica e quindi ingiusta quella di discriminare così, secondo l'interpretazione degli articoli 117 e 118, i settori del Parlamento e il Governo, dando qualifiche di regionalisti o antiregionalisti, perchè se volessimo adottare un tale canone concettuale, arriveremmo ad una posizione altrettanto polemica e altrettanto ingiusta, arriveremmo cioè a dire che si deve distinguere tra chi vuole e chi non vuole rispettare gli articoli della Costituzione.

Debbo concludere ricordando che gli articoli 117 e 118 della Costituzione, in cui sono stabilite le competenze dello Stato e quelle delle regioni o ad esse delegabili, sono stati votati anche dai costituenti di parte comunista e socialista ed in questi articoli si stabilisce qual è la competenza primaria in ordine alla difesa dello Stato, del territorio nazionale dai pericoli di inquinamento, competenza che è stata riservata in maniera primaria allo Stato. Quindi il problema non è vedere se si è regionalisti o meno, ma applicare e riconoscere in tutta la sua estensione il dettato costituzionale. Per queste ragioni mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Senatore Poerio, insiste per la votazione dell'emendamento 10.1?

P O E R I O . Signor Presidente. non solo insisto, ma debbo dire che le spiegazioni testè date dal Sottosegretario non sono valide e sono in contrasto con il disposto dell'articolo 118, dal momento che questo articolo non richiede assolutamente che, in caso di inattività degli organi regionali nell'espletamento delle funzioni delegate, il Ministero

3 DICEMBRE 1971

dei lavori pubblici o il Governo possano sostituirsi all'amministrazione regionale nel compimento di atti inerenti all'esercizio della delega.

PRESIDENTE. Questa è una dichiarazione di voto.

POERIO. La ritenga pure una dichiarazione di voto, se crede, signor Presidente, ma il problema è di una gravità eccezionale e vorrei che si riflettesse su questo secondo comma che intendiamo assolutamente abrogare. Sarebbe una sanzione che la Costituzione non prevede. E qui non si tratta di essere costituzionalisti o meno, regionalisti o meno; si tratta di applicare effettivamente la legge fondamentale sulla quale si basa la Repubblica del nostro Paese nata dalla Resistenza.

S C A R L A T O , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S C A R L A T O . Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'argomento addotto dal senatore Poerio è riferibile solo al numero 2) che riguardo la delega. Ebbene l'istituto giuridico della delega prevede, per la sua stessa struttura e sostanza di istituto giuridico, la possibilità della revoca da parte del potere delegante. Quindi non è una questione che va riferita all'articolo 118 della Costituzione, ma è lo stesso istituto giuridico della delega che prevede la possibilità da parte dell'autorità delegante di revocare la delega in caso di inattività da parte del potere delegante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Poerio e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

MASCIALE, Segretario:

#### Art. 11.

Per le opere di propria competenza, la regione Veneto può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

MASCIALE, Segretario:

#### Art. 12.

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano comprensoriale ed in deroga al precedente articolo 6 le opere che il CIPE, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

- a) riduzione livelli marini in laguna;
- b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;
  - c) fognature ed allacciamenti fognari;
- d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;
- e) marginamenti lagunari che non interrompano l'unità ecologica della laguna, opere portuali e marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;
- f) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale storica ed artistica, nonchè ri-

PREMOLI

588<sup>a</sup> Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

**3 DICEMBRE 1971** 

parazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia minore non di lusso;

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

#### MASCIALE, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge sono subordinate all'approvazione del piano comprensoriale con l'osservanza degli articoli..... della presente legge.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del Piano comprensoriale le seguenti opere:

- a) completamento delle difese a mare e dei marginamenti lagunari;
- b) escavazione e sistemazione all'interno dei centri storici di Venezia e di Chioggia dei canali e rii e opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di ponti, canali e fondamenta che si rendessero conseguentemente necessari;
- c) risanamento anche igienico, consolidamento e restauro dell'edilizia residenziale e monumentale;
  - d) restauro degli edifici demaniali:
- e) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobile:
- f) impianti di depurazione e prevenzione dagli inquinamenti;
- g) rete di adduzione idrica, costruzione ed ampliamento degli acquedotti;
- h) costruzione ed ampliamento di fognature;
  - i) gasdotti.

Per gli interventi di cui alle lettere c), b), d) e g) è richiesto, dopo la sua costituzione, il preventivo parere del Consorzio di cui all'articolo 2.

12. 6 ABENANTE, POERIO, BONATTI, CAVAL-LI, GIANQUINTO, MADERCHI, DI PRISCO, BONAZZI, FABRETTI, CA-TALANO, ANTONICELLI, PEGORARO Al secondo comma, sostituire le parole: « ed in deroga al precedente » con le altre: « e salvo il parere favorevole sui progetti della Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui al precedente ».

12. 1

Al secondo comma, sostituire il primo periodo, fino alle parole: « le opere che il CIPE, » con il seguente: « Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 5, le opere che il CIPE, ».

12. 4 CIFARELLI

Al secondo comma, sostituire la parola: « CIPE », con l'altra: « Governo ».

12.7 Maderchi, Gianquinto, Di Prisco, Bonazzi, Catalano, Abenante, Raia, Poerio, Fabretti, Venturi Lino, Cavalli, Antonicelli, Pegoraro

Al secondo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: « mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna ».

12. 5 CIFARELLI

Al secondo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: « con la posa in opera delle chiuse mobili alle tre bocche di porto, come indicato al precedente articolo 7 ».

12. 2 Premoli

Al secondo comma, lettera e), sostituire le parole: « che non interrompano » con le altre: « purchè non interrompano ».

12.9 LA COMMISSIONE

588ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 DICEMBRE 1971

Alla lettera f), in fine aggiungere, le se guenti parole: « quando sia operante nell'area relativa il piano particolareggiato ».

12. 8 Maderchi, Di Prisco, Gianquinto,
Bonazzi, Catalano, Bonatti,
Abenante, Venturi Lino, Raia,
Cavalli, Pegoraro, Antonicelli

Al secondo comma, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: « della Venezia insulare ».

12. 3 Premoli

PRESIDENTE. Avverto che sono preclusi l'ultimo capoverso dell'emendamento 12.6, presentato dal senatore Abenante e da altri senatori, già illustrato assieme all'emendamento 2.3, l'emendamento 12.7, del senatore Maderchi e di altri senatori e l'emendamento 12.2 del senatore Premoli.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Signor Presidente, desideriamo, sia pure cercando di non rubare molto tempo all'Assemblea, illustrare l'articolo 12 e gli emendamenti che abbiamo presentato. In questo articolo si indicano le opere che il CIPE può eseguire prima dell'approvazione del piano comprensoriale. In proposito sono andato a leggere il « progetto Venezia », accluso al documento programmatico preliminare del Governo; è questo uno dei cinque progetti pilota. Nel « progetto Venezia » si scrive che le opere che possono essere progettate ed eseguite al di fuori del piano comprensoriale — e quindi prima dell'approvazione di esso — sono opere che debbono avere carattere chiaramente urgente e che siano effettivamente neutrali rispetto alle scelte politiche e programmatiche proprie del progetto. In ogni caso si aggiunge nel « progetto Venezia » — si deve riconoscere il dovuto ruolo politico e amministrativo degli enti locali anche nella proposta e nella gestione di tali provvedimenti urgenti.

Secondo l'articolo 12 approvato dalla maggioranza della Commissione invece il CIPE può eseguire opere prima dell'approvazione del piano comprensoriale, anche in deroga ai poteri della commissione di salvaguardia. A questo punto, nella logica del vostro schema di legge dobbiamo rilevare una contraddizione che però è anche una prova della « coerenza » con l'impianto che avete voluto dare al vostro testo. Infatti quando la commissione di salvaguardia deve agire per togliere potere al comune di Venezia, ai comuni della laguna e alla stessa Regione, allora si fanno salvi i suoi poteri; quando invece i poteri di questa commissione vengono sostituiti dal potere centrale, allora la si emargina. Ecco perchè, come dicevo, c'è una contraddizione ma nello stesso tempo una coerenza con la logica del vostro progetto. Non solo, ma le opere che il CIPE può progettare ed eseguire prima dell'approvazione del piano comprensoriale possono essere fatte anche in deroga di quei poteri che spetteranno alla regione Veneto come a tutte le altre a statuto ordinario con l'entrata in vigore dei decreti delegati dal 1º gennaio 1972.

In questo articolo 12 praticamente il CIPE può eseguire opere al di fuori del regime di salvaguardia che voi stessi avete voluto imporre con quei poteri e con quella vastità.

Per quanto riguarda più strettamente il nostro emendamento 12. 8, con esso si vuole precisare che l'edilizia dei centri storici di Venezia e di Chioggia viene esentata dai controlli imposti dalla normativa del piano comprensoriale solo quando sia operante nell'area relativa il piano particolareggiato. Ciò al fine di evitare che la quasi totalità dell'edilizia del centro storico di Venezia sia praticamente sottratta ai controlli delle norme del piano comprensoriale, vanificando di conseguenza le finalità, su cui tutti siamo d'accordo, di proteggere il centro storico di Venezia e della laguna.

PREMOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREMOLI. Per quanto riguarda l'emendamento 12 1 esso tende a mettere un po' di ordine nella materia per quelle

che sono le possibilità di esecuzione di opere previste dal CIPE. Noi abbiamo dato vita ad una commissione per la salvaguardia di Venezia la quale ha dei poteri di coordinamento per la esecuzione di opere. Ebbene ammettiamo che al di fuori del piano che questa commissione è tenuta ad eseguire ci siano delle priorità. Comunque non riteniamo di affidare completamente alla discrezionalità del CIPE, senza il permesso di questa commissione di salvaguardia, le opere che non siano specificamente indicate. Pertanto diciamo che le opere prioritarie possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano, salvo il parere favorevole sui progetti della commissione in parola. Questo mi pare rientri veramente nella logica che ci ha portato alla istituzione di questa commissione, dato che altrimenti corriamo il rischio di svuotarla degli effettivi poteri attraverso una procedura sbrigativa.

Circa l'emendamento 12.3 riteniamo che, occupandosi la legge in modo particolare dell'edilizia della Venezia insulare, debba essere fatto un richiamo specifico appunto alla Venezia insulare anche nel dispositivo dell'articolo che stiamo commentando.

CIFARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . L'emendamento 12.4 è analogo al 12.1 testè illustrato dal senatore Premoli. In sostanza, creare un organo e non farlo funzionare in una materia così delicata mi pare non sia opportuno nella sistematica legislativa. Ritengo — ed ecco la ragione dell'emendamento — che la commissione per la salvaguardia di Venezia sia l'organo effettivo che opera interventi concreti, per cui è necessario ascoltarne il parere.

Sempre a proposito di questo emendamento, vorrei proporre una modifica, e cioè la soppressione dell'aggettivo « favorevole », dopo le parole « previo parere ». Questo mi pare sia il modo per far operare in concreto la commissione. Del resto, non sono in contraddizione, perchè ritengo che, ove la com-

missione non deliberi secondo le posizioni del magistrato alle acque, debbano essere sentiti, e con parere vincolante, i supremi consessi tecnici del Paese, quello dei lavori pubblici, quello della sanità e quello dell'antichità e belle arti.

Per quanto concerne l'emendamento 12.5. mi auguro che il relatore e il Ministro non esprimano un parere contrario a tale emendamento, perchè in sostanza esso riprende quanto è detto nel testo della Commissione al paragrafo e). Però è mia opinione che la esigenza della unità ecologica debba rifersi alle opere per la riduzione dei livelli marini in laguna, ai marginamenti lagunari. I marginamenti lagunari, opere di banchinaggio, di salvaguardia di quello che è costruito o di non costruzione in generale (è la famosa storia della terza zona), sono meno rilevanti e preoccupanti in relazione ad aberranti opere che stacchino l'unità della laguna, che non rispetto alla riduzione dei livelli marini in laguna.

Perciò, la dizione della legge, nel testo proposto dalla Commissione, secondo me, anzichè riferirsi al punto *e*) del secondo comma, andrebbe riferita al punto *a*). Ecco perchè propongo che il punto *a*) del secondo comma reciti nel seguente modo: « *a*) riduzione livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna ».

Intendo quindi completare il mio emendamento aggiungendovi l'espressione: « conseguentemente sopprimere, alla lettera e), le parole: "che non interrompano l'unità ecologica della laguna" »

In relazione a tutta la discussione tecnica che qui è emersa e che ci ha tanto appassionato, ritengo di non dover aggiungere altre parole ad illustrazione di un emendamento molto chiaro e preciso.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento 12.5 dopo la modifica apportata dal senatore Cifarelli risulta così formulato:

Al secondo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: « mediante opere che ri-

**3 DICEMBRE 1971** 

spettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna »; conseguentemente sopprimere, alla lettera e), le parole: « che non interrompano l'unità ecologica della laguna ».

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* T O G N I , relatore. L'emendamento 12.6 non fa altro che ripetere con qualche aggiunta il testo dell'articolo 12, ex 11, del disegno di legge governativo, senza precisare nemmeno chi deve dare l'autorizzazione per queste lavorazioni, per queste iniziative in deroga alle disposizioni di carattere generale.

## GIANQUINTO. Non è così.

T O G N I , relatore. Per questi motivi, dato anche che vi è la piena salvaguardia, sia pure sul piano della consultazione delle amministrazioni locali, già espressa nel secondo comma (dove si dice: « sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze »), noi riteniamo di non poter dare parere favorevole all'emendamento 12.6.

Per quanto riguarda gli emendamenti 12.1 e 12.4, suggerisco al senatore Cifarelli di sostituire nell'emendamento 12.4 le parole: « favorevole della Commissione di cui all'articolo 5 » con le altre: « , da esprimersi entro 30 giorni, della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ».

C I F A R E L L I . Accettando il suggerimento, propongo di modificare l'emendamento 12.4 nel senso indicato dal senatore Togni.

PREMOLI. Poichè sono d'accordo sul nuovo testo dell'emendamento 12.4, ritiro l'emendamento 12.1.

T O G N I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 12.5, accetto il nuovo testo proposto dal senatore Cifarelli.

Di conseguenza l'emendamento 12.9 resta assorbito.

Agli emendamenti 12.8 e 12.3, infine, non possiamo dare parere favorevole.

MADERCHI Perchè? È contrario senza argomentazioni!

T O G N I , relatore. Perchè alterano l'armonia della legge. (Commenti dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C A R L A T O, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per quanto riguarda l'emendamento 12.6 riteniamo che sia più organico il testo governativo. Non vi sono delle differenze fondamentali; ma riteniamo che sia più armonizzato con tutto il testo il nostro articolo 11, anzichè quello proposto dai senatori Abenante, Poerio ed altri.

L'amendamento 2. 4 del senatore Cifarelli viene accolto dal Governo con la modifica apportata dallo stesso proponente su suggerimento della Commissione e con queste precisazioni: il parere va chiesto alla commissione di salvaguardia, però per quanto concerne la sua natura questo parere è obbligatorio, ma non vincolante ed è un parere da esprimersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Trascorso tale termine di 30 giorni, si provvede prescindendo dal parere inespresso.

Ritengo che l'emendamento 12, 5, con l'aggiunta proposta dal senatore Cifarelli, possa trovare accoglimento perchè è in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 2 e, d'altro canto, mi pare che riproduca abbastanza testualmente gli emendamenti della Commissione, presentati in Aula, 2. 10 e 3. 5.

L'emendamento della Commissione 12.9 è assorbito dal nuovo testo dell'emendamento 12.5. Per quanto riguarda l'emendamento 12.8 mi pare che il concetto sia esatto, ma è stato già recepito al numero 3 dell'articolo 13. Pertanto, in questo senso, può ritenersi assorbito e travasato nell'articolo 13.

Sull'emendamento 12.3 già si conosce la nostra posizione in ordine alla definizione territoriale, per cui esprimo parere contrario.

**3** DICEMBRE 1971

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Senatore Poerio, mantiene l'emendamento 12.6?

POERIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.6, del senatore Abenante e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4 nel nuovo testo proposto dal senatore Cifarelli su suggerimento della Commissione, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

# È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.5, nel nuovo testo presentato dal senatore Cifarelli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### È approvato.

Di conseguenza, resta assorbito l'emendamento 12.9 della Commissione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.8.

M A D E R C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MADERCHI. Ringrazio intanto l'onorevole Sottosegretario che ha dato una risposta argomentata al nostro emendamento. Dichiaro che voterò tuttavia a favore dell'emendamento non convinto dalle ragioni addotte dall'onorevole Sottosegretario. Infatti, se è vero che analoga affermazione a quella da noi proposta è fatta al punto 3) dell'articolo seguente, è anche vero però che al punto 3) non si fa riferimento a tutta l'edilizia. Noi invece intendiamo sottoporre alla stessa disciplina anche l'edilizia di lusso che dall'articolo 3 viene esclusa. Il

senatore Togni, che afferma la non rilevanza di questo nostro emendamento, evidentemente non tiene conto che esso è necessario per garantire al tessuto urbanistico di Venezia la possibilità di conservare in loco quei cittadini, quegli strati di popolazione che particolarmente interessano per la vitalità del centro storico. Egli evidentemente non ritiene di dover fare una distinzione ben chiara, ben netta tra coloro che hanno appartamenti di edilizia minore e coloro che hanno appartamenti di particolare valore, monumentali, di lusso e via dicendo, e che se è necessario risanare tali edifici, di diverso tipo, facendo partecipare sul piano economico i rispettivi proprietari in maniera diversa, è necessario dettare invece una norma unica per consentire l'intervento di restauro su tali edifici. Attraverso la norma del Governo, viceversa, l'edilizia monumentale e di lusso sarà restaurata prima ancora che i piani particolareggiati siano preparati dal comune interessato, mentre l'edilizia minore dovrà attendere i piani di comparto. E questo è un fatto grave, che non possiamo accettare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal senatore Maderchi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Premoli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

# È approvato.

Passiamo ora all'articolo 13. Se ne dia lettura.

3 DICEMBRE 1971

## TORELLI, Segretario:

#### Art. 13.

Gli interventi di cui alla lettera f) del precedente articolo sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, dal comune di Venezia e dal comune di Chioggia, con l'osservanza delle norme che il Governo, sentita la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente forza di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

- 1) gli interventi di cui alla lettera *f*), per quanto riguarda l'edilizia monumentale, storica ed artistica, sono effettuati previa intesa con la competente Soprintendenza ai monumenti e sotto la sua diretta vigilanza;
- 2) può essere previsto che nei comuni di Venezia e Chioggia gli interventi siano effettuati da un'azienda a capitale pubblico che agisca sotto la vigilanza del Comune;
- 3) gli interventi di cui alla lettera f), eccettuati quelli relativi agli immobili di interesse artistico, monumentale e di uso pubblico, sono subordinati alla formazione ed approvazione di piani particolareggiati, che devono delimitare anche i comparti nei quali gli interventi medesimi debbono avere carattere unitario.

In caso di impossibilità o di ritardi nella formazione dei comparti volontari il Comune procede alla costituzione di comparti obbligatori;

4) è prevista l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti.

All'acquisizione degli edifici si provvede mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute.

Tale rimborso è effettuato:

a) per gli interventi di cui alla lettera f), per quanto riguarda l'edilizia di interesse artistico-monumentale e di uso pubblico, mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi di una somma pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate con il Comune, che tengano conto del valore dell'immobile prima del restauro e della somma da restituire.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro e sistemazione, dovrà rimborsare, in unica soluzione, l'ulteriore 30 per cento della spesa a suo tempo ritenuta ammissibile;

b) per gli interventi di cui alla lettera f), per quanto riguarda l'edilizia minore non di lusso, mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi di una somma pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o a utilizzare l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno quindici anni alle condizioni concordate con il Comune.

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b) ovvero, dopo averli assunti non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in un'unica soluzione.

Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, anche in deroga ai limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto a) dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli edifici ricostruiti sono dati in locazione con diritto di prelazione in favore dei precedenti locatari;

- 5) è prevista la sistemazione temporanea di coloro che abitano gli edifici acquisiti a norma del precedente n. 4);
- 6) è previsto l'intervento sostitutivo degli organi statali in caso di inattività degli enti locali nell'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente articolo;

588° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

**3 DICEMBRE 1971** 

7) sono previste le modalità d'impegno, assegnazione ed erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati su questo articolo.

# TORELLI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Nel centro storico ed insulare di Venezia e nel centro storico di Chioggia gli interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo previsti dagli strumenti urbanistici adottati dai predetti Comuni sono regolati dalle seguenti norme:

- 1) gli interventi e la gestione del patrimonio edilizio comunque acquisito ai sensi della presente legge sono effettuati dai Comuni di Venezia e di Chioggia per le aree di rispettiva competenza con la partecipazione dei Consigli di quartiere anche mediante la istituzione di aziende speciali comunali;
- 2) gli interventi sono subordinati alla esistenza di Piani particolareggiati che devono delimitare anche i comparti nei quali gli interventi medesimi devono avere carattere unitario;
- 3) l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti avviene con le seguenti modalità:
- a) per le aree e gli edifici di cui è prevista la utilizzazione ai fini della ristrutturazione urbanistica, del risanamento conservativo, dello sviluppo dell'edilizia economica e popolare, delle attrezzature pubbliche e sociali, l'espropriazione avviene in base alle norme di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in deroga ai limiti di destinazione delle aree espropriate previste dal punto a) dello stesso articolo 16;
- b) per gli edifici che in base alle previsioni del Piano particolareggiato dovranno essere demoliti e per le relative aree si provvede alla espropriazione per pubblica utilità alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli edifici eventualmente ricostruiti su dette aree sono dati in locazione secondo le norme del successivo n. 6);

- c) per gli altri edifici si provvede mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute per il risanamento nella misura e con gli obblighi previsti nei successivi numeri;
- d) coloro che abitano edifici da risanare, restaurare o demolire, sono sistemati temporaneamente a cura e spese del Comune, se non dispongono di altro alloggio e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 71 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971;
- 4) gli interventi di restauro e risanamento di cui all'articolo 10, nn. 5) e 6), sono effettuati per quanto riguarda la sistemazione interna delle abitazioni in accordo con i proprietari.

Il rimborso da parte dei proprietari delle spese sostenute deve essere sostenuto secondo le seguenti modalità:

a) per la casa o la parte dell'edificio direttamente e stabilmente abitata dal proprietario, qualora questi si impegni per almeno altri 15 anni ad abitarla od utilizzarla direttamente come bottega artigiana, laboratorio, negozio commerciale, esercizio pubblico e simili, il rimborso è effettuato in 25 anni senza corresponsione di interessi in una misura variante: dal 15 al 30 per cento dell'ammontare delle spese di risanamento o restauro purchè il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 4.000.000. Dal 90 al 100 per cento per gli altri in relazione alle loro condizioni economiche.

Analoghe condizioni sono stabilite per gli edifici o per la parte di essi di proprietà di cooperative costituite da soci aventi i requisiti necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari;

b) per gli edifici locati o per la parte degli stessi locata ed utilizzata, il cui proprietario al 1º gennaio 1969 possedeva complessivamente una proprietà edilizia non superiore ai 1.000 metri cubi vuoto per pieno, ove questi si obblighi a cedere in locazione gli appartamenti ed i locali di sua proprietà per almeno 15 anni alle condizioni fissate

dal Comune, il rimborso deve essere effettuato in 25 anni senza interessi nella misura variante dal 60 al 100 per cento dell'ammontare delle spese di risanamento o restauro purchè il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 4.000.000;

c) per il restauro o il risanamento degli edifici di proprietà degli Enti pubblici — quali IACP, INCIS, Comuni, ECA, IRE, Ospedali, Università — dati in locazione od utilizzati direttamente non viene effettuato dagli Enti proprietari alcun rimborso. Sono fatti salvi i finanziamenti per gli Enti pubblici previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Agli enti non previsti nel precedente comma si applicano, secondo i singoli casi, le altre provvidenze stabilite dalla presente legge;

- d) per gli edifici il cui proprietario non rientri nelle condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del presente articolo, ove questi si obblighi a cedere in locazione gli appartamenti ed i locali di sua proprietà per almeno 15 anni alle condizioni di equo canone fissato dal Comune, il rimborso deve essere effettuato totalmente in quindici annualità, con l'interesse del 3 per cento;
- e) gli interventi per l'edilizia monumentale, storica ed artistica sono effettuati di intesa con la Sovrintendenza ai monumenti di Venezia;
- 5) ove il proprietario rifiuti di assumere gli obblighi previsti dalle precedenti norme, ovvero dopo averli assunti non li osservi, fuori dai casi di forza maggiore, è soggetto all'espropriazione alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Non si procede all'esproprio nei confronti dei proprietari di cui al numero 4) del presente articolo quando l'immobile venga trasferito in proprietà con tutti i vincoli previsti dalla presente legge, oppure venga locato alle condizioni di equo canone stabilite dal Comune;

6) gli edifici ricostruiti, quelli soggetti ad espropriazione, quelli i cui proprietari hanno assunto obbligo di concederli in locazione ad equo canone sono locati, con diritto di prelazione per i precedenti locatari, a soggetti aventi requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari e a soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori autonomi o di liberi professionisti o di dipendenti da un impiego pubblico o privato purchè essi ed i componenti la loro famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 4 milioni.

I criteri per la determinazione dell'equo canone, in base alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari, sono stabiliti con legge regionale.

13. 12 GIANQUINTO, MADERCHI, BONAZZI,
DI PRISCO, CAVALLI, CATALANO,
BONATTI, POERIO, ABENANTE, FABRETTI, RAIA, VENTURI Lino, ANTONICELLI, PEGORARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

- « Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con atto avente forza di legge, le norme per disciplinare il restauro ed il risanamento conservativo di cui alla lettera f) dell'articolo 12, nel rispetto dei seguenti criteri:
- 1) gli interventi sono effettuati previa intesa con la competente Sovrintendenza ai monumenti e sotto la sua diretta vigilanza.
- 2) deve essere prevista nei comuni di Venezia e di Chioggia la costituzione di aziende specializzate a capitale pubblico e controllate dai comuni interessati;
- 3) deve essere specificato quali lavori siano considerati di restauro e di risanamento, sulla base di indirizzi volti alla conservazione degli aspetti formali nonchè delle caratteristiche strutturali e tipologiche caratterizzanti l'unità storica dei singoli organismi edilizi;
- 4) deve essere previsto che l'operazione di restauro e di risanamento conservativo si svolga esclusivamente nell'ambito dei piani particolareggiati adottati dai comuni com-

3 DICEMBRE 1971

petenti e attraverso la predisposizione di piani di risanamento da attuarsi mediante piani di comparto nei quali dovranno essere indicati i criteri di intervento sulla base di precise metodologie operative;

- 5) la redazione dei piani di risanamento e dei piani di comparto deve essere affidata alle aziende, l'adozione ed approvazione dei piani di risanamento deve essere riservata ai comuni competenti, l'adozione ed approvazione dei piani di comparto deve essere invece riservata alla commissione amministrativa della azienda. L'approvazione del piano di comparto deve equivalere a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e di urgenza delle opere e lavori in esso previste, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni;
- 6) deve essere previsto che i comuni interessati, su proposta delle aziende, stabiliscano dei programmi di intervento annuali, indicando i comparti nei quali si dovrà provvedere a tali interventi da parte delle aziende mediante acquisizione delle aree e degli edifici ed esecuzione diretta dei lavori e quelli nei quali si dovrà provvedere a cura dei proprietari.

L'intervento mediante acquisizione ed esecuzione diretta dei lavori dovrà essere comunque obbligatorio:

- a) nei comparti destinati dai piani particolareggiati a ristrutturazione urbanistica;
- b) nei comparti per i quali siano previste dai piani particolareggiati destinazioni di interesse o di uso pubblico;
- c) nei comparti che i comuni interessati decideranno di destinare prevalentemente o totalmente ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge del 22 ottobre 1971. n. 865:
- 7) per i comparti al cui risanamento si dovrà provvedere mediante acquisizione ed esecuzione diretta dei lavori l'azienda competente provvederà all'acquisizione mediante occupazione temporanea ed all'effettuazione dei lavori previsti nel piano di comparto;
- 8) dopo l'effettuazione degli interventi di ristrutturazione o di risanamento conservativo, nel caso di cui al precedente punto 7)

l'azienda provvederà all'espropriazione delle aree, degli edifici o delle parti di questi non abitate nè utilizzate direttamente dai proprietari negli ultimi tre anni senza soluzione di continuità, con corresponsione ai medesimi proprietari di una indennità da stabilirsi con la legge regionale di cui al primo comma del presente articolo. Gli edifici o le parti di questi soggette ad espropriazione divengono di proprietà dell'azienda che le trasferisce successivamente in proprietà di privati. che intendano abitarle o utilizzarle in proprio sempre nel rispetto della destinazione di uso stabilita nel piano di comparto, nella misura del 50 per cento con preferenza ai precedenti locatari ed ai residenti nel territorio comprensoriale di cui al primo comma dell'articolo 2 che, non abitando nei centri storici di Venezia e di Chioggia, intendono trasferirvisi.

Il prezzo degli immobili non dovrà superare l'ammontare dell'indennità di espropriazione e della remunerazione delle spese sostenute. Gli immobili dovranno essere ceduti a riscatto, mediante pagamento in 25 annualità senza corresponsione di interessi, a chi eserciti attività lavorative nel territorio di cui al primo comma dell'articolo 2, non abbia altre proprietà immobiliari e, non disponendo di redditi tassati a titolo di imposta complementare per un imponibile annuo superiore a lire 1.800.000, intenda acquistare nei centri storici di Venezia e di Chioggia un alloggio per sè e la propria famiglia anagrafica, ovvero a quegli artigiani, commercianti ed esercenti di pubblici servizi che non siano iscritti ai fini dell'imposta complementare per un reddito superiore ai 6 milioni di lire e che intendano acquistare nei centri storici di Venezia e di Chioggia la sede della propria attività economica.

Gli edifici o le parti di questi che rimangono di proprietà dell'azienda sono dati in locazione a condizioni di equo canone ai lavoratori a basso reddito e agli artigiani, commercianti ed esercenti di cui al precedente capoverso.

Gli edifici o le parti di questi precedentemente abitate o utilizzate direttamente dai proprietari dovranno, dopo l'effettuazione degli interventi di ristrutturazione o risanamento conservativo, essere restituiti ai proprietari che saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute mediante pagamento in 25 annualità senza corresponsione di interessi qualora si obblighino ad abitare o a utilizzare l'immobile, sempre nel rispetto della destinazione d'uso prevista dal piano di comparto.

Qualora i proprietari non assumano tali obblighi ovvero dopo averli assunti non li rispettino si dovrà procedere all'esproprio come indicato al primo capoverso del presente punto;

- 9) per i comparti al cui risanamento conservativo si dovrà provvedere a cura del proprietario o dei proprietari riuniti in consorzio o in cooperativa a proprietà indivisa dovrà essere prevista la concessione di contributi a fondo perduto e di mutui agevolati purchè si tratti:
- a) di persone che intendano destinare l'immobile ad alloggio per sè e la propria famiglia anagrafica;
- b) di persone che intendano dare in locazione l'immobile risanato a canoni preventivamente concordati con l'azienda;
- c) di artigiani, commerciantì ed esercenti di pubblici esercizi che intendano risanare la sede della propria attività economica.

Dovranno essere fissate le modalità per la presentazione delle domande di sovvenzione e di mutuo, per il loro esame e per la loro approvazione, nonchè per la liquidazione dei contributi e per l'erogazione dei mutui.

Dovranno essere stabiliti i criteri per la graduazione dei contributi, da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta necessaria, in relazione alle condizioni economiche dei richiedenti i benefici ed al valore ed alla destinazione d'uso degli immobili stabilita dal piano di comparto.

L'aliquota da destinarsi ai contributi ed ai mutui di cui al presente punto non potrà superare il 50 per cento della cifra messa a disposizione delle aziende per gli interventi di cui all'articolo 12, lettera f).

- 10) Deve essere previsto che in ogni caso in cui uno o più privati proprietari interessati ad un comparto di cui al punto 9 non adempie all'obbligo di esecuzione dei lavori previsti dal piano di comparto l'Azienda provveda a sostituirsi ai suddetti proprietari partecipando alla formazione del consorzio per l'attuazione del comparto stesso. L'Azienda provvederà a sostituirsi ai privati proprietari:
- a) mediante espropriazione come previsto dal primo capoverso del punto 8 intendendosi che la proprietà così acquisita potrà essere successivamente trasferita in proprietà di privati, o ceduta a riscatto come previsto dal quarto capoverso del punto 8 ed ai medesimi soggetti, o ad essi locata a condizioni di equo canone;
- b) mediante occupazione temporanea con successiva restituzione ai proprietari dietro rimborso delle spese sostenute in venticinque annualità senza corresponsione di inreressi, qualora si tratti di persone rientranti nelle categorie di cui al quarto capoverso del punto 8;
- 11) deve essere prevista la sistemazione temporanea di coloro che abitano gli edifici acquisiti a norma dei precedenti punti, o comunque interessati dai lavori di ristrutturazione urbanistica o di risanamento conservativo:
- 12) dovrà essere stabilito il trasferimento all'azienda competente delle proprietà immobiliari dei seguenti enti: Comune di Venezia, IACP di Venezia, Opera Pia G. B. Giustinian, ECA, ECA-IRE, Ospedali civili riuniti di Venezia, che siano situati nel centro storico di Venezia e di Chioggia, e non siano inerenti l'espletamento delle finalità degli enti stessi. L'azienda competente provvederà a versare annualmente a ciascuno di tali enti una cifra pari al reddito di tali proprietà immobiliari per l'anno 1970 quale appare dai relativi bilanci.

Tale cifra verrà aumentata del 5 per cento ogni biennio.

13) Dovranno inoltre essere fissate le modalità per il passaggio alle aziende competenti dei terreni e degli immobili demaniali ricadenti nella perimetrazione lagunare e non

3 DICEMBRE 1971

adibiti dallo Stato a qualche specifico uso. In particolare tale disposizione dovrà riguardare le isole minori della Laguna di proprietà demaniale, la parte dell'Arsenale non più adibita ad usi militari, le caserme e gli altri edifici militari ».

13. 1 CIFARELLI

Sostituire i numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma ed il secondo comma con i numeri seguenti:

- « 1) gli interventi di cui alle lettere f) e g) sono effettuati con il controllo globale e continuo, nella fase di pianificazione urbanistica come in quella di progettazione e di esecuzione dei singoli restauri, delle Soprintendenze ai monumenti nonchè della Soprintendenza alle Gallerie e alle Opere d'Arte per la parte che le compete; a tale scopo le due soprintendenze saranno debitamente potenziate;
- 2) nella città di Venezia limitatamente al territorio insulare gli interventi vengono effettuati, sotto la vigilanza comunale, dai proprietari singolarmente o, nel caso previsto dal successivo comma 3, riuniti in Consorzio obbligatorio, e, ove i proprietari non vi provvedano, mediante l'intervento diretto del comune che si effettua con la temporanea occupazione e la successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute ».

13. 2 Premoli

Sopprimere le parole: « fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

13. 13 MADERCHI, GIANQUINTO, CAVALLI,
BONAZZI, ANTONICELLI, CATALANO, DI PRISCO, BONATTI, POERIO,
FABRETTI, ABENANTE, PEGORARO

Al primo comma, sopprimere il punto 2).

13.3 FERRONI, PIERACCINI, ALBERTINI, CATELLANI

Al primo comma, sopprimere il numero 2).

13. 8 Maderchi, Gianquinto, Bonazzi,
Di Prisco, Antonicelli, Catalano, Bonatti, Raia, Venturi
Lino, Abenante, Pegoraro

In via subordinata all'emendamento 13.3, al primo comma sostituire il punto 2) con il seguente:

- « 2) può essere previsto che nei comuni di Venezia e Chioggia gli interventi siano effettuati da un'azienda a prevalente partecipazione comunale e sotto la vigilanza delle rispettive amministrazioni comunali ».
- 13.4 FERRONI, PIERACCINI, ALBERTINI, CATELLANI

Al numero 3), dopo la parola: « immobili », inserire l'altra: « demaniali ».

13. 9 Maderchi, Di Prisco, Gianquinto, Bonazzi, Catalano, Raia, Fa-Bretti, Abenante, Bonatti, Venturi Lino, Antonicelli, Pegoraro

Al secondo comma, in fine, aggiungere le parole: « Alla loro sistemazione interna si provvede in accordo con i proprietari ».

13. 10 Maderchi, Cavalli, Bonazzi, Di Prisco, Antonicelli, Catalano, Gianquinto, Venturi Lino, Poerio, Raia, Pegoraro

Al quarto comma, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

« a) per gli interventi su edifici stabilmente occupati dal proprietario il cui reddito familiare non superi ai fini dell'imposta complementare i 4 milioni di lire in ragione del 15 per cento, in 25 anni, senza interessi se si impegni ad abitarli od utilizzarli come bottega artigiana, negozio commerciale, laboratorio, esercizio pubblico e simili per almeno 15 anni.

Le stesse condizioni sono stabilite per gli edifici di proprietà di cooperative costituite

da soci aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 71 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè per i proprietari di un solo alloggio che non lo abitino perchè non rispondente alle esigenze familiari, purchè risultino sempre in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 71 della citata legge n. 865;

- b) per gli interventi su edifici locati, il cui proprietario al 1º gennaio 1969 possedeva una proprietà edilizia non superiore a mille metri cubi vuoto per pieno, tranne il caso previsto alla precedente lettera a), e sempre che il reddito familiare complessivo del proprietario non superi ai fini dell'imposta complementare i 4 milioni in ragione del 70 per cento, in 25 anni, senza interessi, se il proprietario si impegna a cedere in locazione i locali di sua proprietà per almeno 15 anni alle condizioni fissate dal Comune;
- c) per gli interventi su edifici di proprietà di enti pubblici senza alcun rimborso;
- d) per gli interessi su edifici il cui proprietario non rientri nei casi previsti ai precedenti punti, se questi accetta di locare gli alloggi od i locali alle condizioni fissate dal Comune per almeno 15 anni, in 20 annualità per il totale della spesa, con l'interesse del 3 per cento.
- 13.7 Maderchi, Catalano, Bonazzi,
  Raia, Di Prisco, Gianquinto,
  Poerio, Fabretti, Abenante, Bonatti, Cavalli, Antonicelli, Pegoraro

Al quario comma, sosituire le parole: « il rimborso della spesa è dovuto per intero, in un'unica soluzione », con le altre: « si procede all'esproprio per pubblica utilità alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

13. 11 Maderchi, Di Prisco, Antonicelli, Gianquinto, Bonatti, Bonazzi, Raia, Pegoraro, Catalano, Fa-Bretti, Cavalli, Abenante

Al quinto comma, sostituire le parole: « alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità » con le altre: « mediante diffida ai proprietari con congruo termi-

ne alla demolizione e ricostruzione in base alle previsioni e destinazioni del piano particolareggiato qualora il medesimo ne preveda la utilizzazione a scopo residenziale o di utilità privata, o mediante espropriazione per pubblica utilità qualora lo preveda la destinazione di piano ».

13.5 Premoli

Al quinto comma, dopo le parole: « per pubblica utilità », aggiungere le altre: « alle condizioni stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

13.14 Maderchi, Di Prisco, Bonazzi,
Gianquinto, Catalano, Raia,
Abenante, Bonatti, Poerio, Antonicelli, Pegoraro

Al numero 5), in fine, aggiungere le parole: « se non dispongono di altra abitazione e si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 71 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

13.6 Maderchi, Cavalli, Gianquinto,
Catalano, Di Prisco, Fabretti,
Bonatti, Abenante, Poerio,
Raia, Venturi Lino, AntonicelLi, Pegoraro

MADERCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MADERCHI. Onorevole Presidente, durante la discussione generale abbiamo accertato che il piano, del quale si parla nel testo della Commissione, non può essere altro che una somma di indirizzi (così è stato definito dal rappresentante del Governo). Ne consegue quindi che per gli interventi urbanistici, cioè quelli di risanamento, di restauro, di ristrutturazione edilizia, da eseguire prima della definizione del piano, occorrerà disporre i modi di realizzazione. La maggioranza si limita in proposito a dare solo alcune indicazioni: per il resto con una delega al Governo si rimette alle sue decisioni.

L'onorevole Ministro dei lavori pubblici, intervenendo a conclusione della discussio588° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

**3 DICEMBRE 1971** 

ne generale, ha dichiarato, d'altra parte rispondendo a precise richieste su questo tema avanzate con il mio intervento, che attraverso la delega prevista dalla legge ritiene di dover intervenire per colmare le lacune contenute nella formulazione della legge, così come proposta dalla Commissione, per garantirsi soprattutto rispetto ai pericoli che tali lacune comportano.

Onorevole Presidente, dopo aver riconosciuto la fondatezza delle osservazioni che a nome del mio Gruppo ho l'onore di ripetere in quest'occasione, ritengo che sarebbe necessario, indispensabile, serio per i lavori di questo nostro consesso inserire ora e non in seguito norme capaci di fugare ogni preoccupazione, di chiudere il varco a qualsiasi manovra, a qualsiasi pericolo.

Per coerenza con il nostro orientamento proponiamo: di elaborare una legge, la più completa e rispondente possibile; di non rinviare i problemi affidando al Governo il compito di stabilire opportune norme in un momento successivo e con un intervento legislativo seguente, ma di decidere adesso con questa legge; di adottare perciò delle norme che non lascino lacune, che chiudano i varchi attraverso i quali, come ho già detto nell'intervento fatto in sede di discussione generale, potrebbe passare la peggiore delle speculazioni edilizie, se si accettasse, come propone il Governo, di trattare tutti nello stesso modo, anzichè modulare l'intervento dello Stato a seconda della capacità economica dei proprietari degli immobili sui quali occorre intervenire come noi proponiamo.

Chiediamo inoltre, signor Presidente, di rendere chiare, inequivocabili le norme con le quali si dispone l'utilizzazione delle disposizioni concernenti l'esproprio per pubblica utilità. Che senso ha affermare, come si fa all'articolo 13 del testo della Commissione. alla seconda riga del primo comma: « fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 » (certo, se non si abroga, questa legge ha valore, ma noi sappiamo che essa contempla, tra le possibili applicazioni, quella per il risanamento anche conservativo, ma non per la ristrutturazione dei centri storici), quando è risaputo che all'articolo 16 si vieta qualsiasi utilizzazione delle aree espropriate che non siano destinate ad uso pubblico o alla costruzione di edifici per pubblici servizi, come è stato proposto durante la discussione di quella legge dal senatore Togni?

La stessa Commissione ha infatti sentito adesso il bisogno di introdurre, in una forma che io considero non opportuna, una deroga al punto *a*) dell'articolo 16 della legge n. 865, dando ragione alla battaglia che noi conducemmo, quando si discuteva la legge per la casa, per impedire che venisse posta questa limitazione.

Che senso hanno oggi questi richiami se poi, come noi proponiamo, non si dispone che le norme richiamate valgano nel senso più ampio possibile anche nei confronti di coloro che non si atterranno alle disposizioni che saranno emanate con la legge oggi al nostro esame?

Dopo l'intervento risanatore effettuato con i mezzi della pubblica finanza, che senso ha affermare che il problema centrale è quello di garantire la stabilità ed il ritorno della popolazione se in favore di questo ritorno non si adottano norme opportune come noi proponiamo con il nostro emendamento?

Ma perchè mai — si sono domandati i colleghi, i lavoratori, gli artigiani — le classi meno agiate della popolazione veneziana se ne sono dovute andare o continuano ad andarsene? Certo, perchè lo stato delle abitazioni è fortemente degradato, ma anche in conseguenza della elevata incidenza delle spese necessarie per creare lì delle condizioni accettabili.

Il problema quindi è soprattutto di aiuto e di difesa, sul terreno economico, di questi strati di popolazione meno agiati. Ecco perchè sentiamo la necessità di proporre un emendamento con una ampia casistica: ecco perchè riteniamo indispensabile intervenire per rendere adeguata la norma considerando controproducente quella proposta dalla Commissione, che tratta nello stesso modo coloro che appartengono alle classi meno provviste economicamente e coloro che con il potere economico possono invece esercitare ogni sorta di pressione sugli altri strati di popolazione che dovrebbero essere trattenuti nel centro storico. Questo articolo, signor Presidente, è un po' la cartina di tornasole per la volontà dei legislatori. Ed è con

3 DICEMBRE 1971

questo articolo che si decide se la legge debba o no favorire un certo tipo di proprietà edilizia. La nostra scelta è chiara. A dire la verità è chiara anche la scelta della maggioranza. Rimane soltanto una profonda scissione tra la norma che stiamo discutendo e le dichiarazioni che i rappresentanti della maggioranza hanno fatto a piena bocca intorno alla volontà di difendere e trattenere nel centro storico di Venezia le classi meno privilegiate. O si vuol rendere la norma adeguata alle affermazioni, e allora bisogna accettare quanto proponiamo con il nostro emendamento, o diversamente si dimostra, signor Presidente, che le affermazioni fatte in quest'Aula servono soltanto a nascondere una volontà che non si ha il coraggio di esternare chiaramente.

CIFARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFARELLI. Signor Presidente. debbo chiedere scusa al Senato per il fatto di aver presentato un emendamento chilometrico, di ben cinque facciate, nè so se con questo ho raggiunto un record. In una epoca di records! In ogni modo, era mia ambizione conseguirlo; solo che in una materia così complessa chi ha una certa visione della tematica e della sistematica legislativa sa che non è facile collocare una norma. Proprio ieri un suggerimento del nostro Presidente ha risolto il problema col fare della seconda parte di un comma un comma autonomo, per quanto si riferisce all'articolo 1 di questa legge. Io non me la son sentita di ampliare e rendere ancora più difficile la presentazione di questo emendamento, suddividendo in più articoli quello che è raggruppato in un articolo solo, del quale questo vuole essere sostitutivo. Devo aggiungere che i dettagli fissati nei vari punti del mio emendamento trovano la loro ragion d'essere nel fatto che noi ci riferiamo ad una legge di delega, cioè questo articolo è una delega al Governo affinchè, in attuazione del sistema che la Costituzione consente, provveda ad emanare norme aventi forza di legge. Alla ragione di fondo, direi costituzionale, aggiungo quella politica e quella economico-finanziaria (quando si tratta del denaro pubblico, queste sono strettamente collegate).

Ragione politica, perchè gli interventi di risanamento costituiscono, a mio modo di vedere, il punto fondamentale e caratteristico di questa legge. In relazione a questi risanamenti si ribalta il sistema tradizionale del nostro Paese: tu cittadino muoviti, io Stato interverrò. Il cittadino invece deve muoversi a seconda dell'entità della spesa pubblica dopo che venga compiuto il risanamento, e, come privato, deve rimborsare una parte di quella che è la spesa pubblica. Quindi, è capovolto il sistema ordinario dell'incentivazione, del suscitamento di attività e di opere nel nostro ordinamento. Questa è una norma di carattere rivoluzionario, se per rivoluzionario intendiamo non le frasi demagogiche, che non servono a niente, nè i tumulti in piazza, che molte volte lasciano le cose come prima o peggio di prima, ma una incisione sul sistema dell'ordinamento, che lo voglia razionalizzare.

A mio avviso, il sistema della legge proposta dal Governo viene ad essere meglio costruito e razionalizzato nel mio emendamento.

L'importanza politica consiste, dal punto di vista economico-finanziario, nel fatto che 100 miliardi di spesa pubblica vengono affidati sostanzialmente ai comuni, determinati come comuni storici: Venezia, Chioggia, i centri insulari, cioè sostanzialmente quella che è la Venezia in pericolo, la Venezia monumento. In tal senso la precisazione degli obiettivi ha una estrema rilevanza.

Onorevole Presidente, non illustrerò lo emendamento in tutti i dettagli: sottolineerò quelli che mi sembrano, per la discussione in corso, i punti di particolare rilevanza. Innanzitutto il punto 1): « gli interventi sono effettuati previa intesa con la competente Sovvintendenza ai monumenti e sotto la sua diretta vigilanza ». Questo è un punto estremamente qualificante, perchè, come ho detto, non si tratta del privato che si muove e rischia di non veder considerate le opere agli effetti del contributo,

588° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 DICEMBRE 1971

ma del comune o di chi per esso, che non può attuare male un risanamento.

In secondo luogo — ed è il punto più importante dell'emendamento — chiedo il ripristino del testo originario per quanto riguarda la costituzione di aziende specia-lizzate a capitale pubblico (il che è stato già in parte accolto dalla Commissione), con due aggiunte: il controllo dei comuni interessati e l'estensione ai due comuni di Venezia e di Chioggia, intesi come Venezia insulare e come Venezia e Chioggia centri storici.

Vorrei sottolineare che ha notevole importanza anche il punto 3) secondo cui « deve essere specificato quali lavori siano considerati di restauro e di risanamento, sulla base di indirizzi volti alla conservazione degli aspetti formali, nonchè delle caratteristiche strutturali e tipologiche, caratterizzanti l'unità storica dei singoli organismi edilizi ». È conforme alle esigenze più aggiornate e più vive della civiltà artistica ed estetica, direi tout court della civiltà del nostro tempo, il fatto che non si finga di risanare, e poi, dietro le impalcature degli imprenditori edili, compare uno scheletro su cui sono state poste altre membra: una falsificazione. Risanamento significa far salvo tutto ciò che è da salvare e che può essere salvato, e conservare all'esterno e all'interno volumi, caratteri, particodari edilizi. Vi è tutta una edilizia minore, un'edilizia degli interni, un insieme di particolari, che hanno un significato. Non possiamo nè ricostruire scarnificando, nè, fingendoci rispettosi dei centri storici, in realtà costruire falsificando, come è avvenuto in certe città che, totalmente distrutte, sono state ricostruite dove erano e come erano.

Il risanamento del centro storico di Venezia non deve essere come la ricostruzione dell'Abbazia di Montecassino. Se un grande monumento distrutto della civiltà umana è stato ricostruito tal quale, come era e dove era, è stata un'esigenza di civiltà rispetto ad un evento distruttore. Ma per il risanamento di Venezia bisogna tener conto di ben altre esigenze di civiltà!

Il punto 4) e i seguenti tentano una strutturazione precisa di come debbono essere stabiliti i piani particolareggiati, chi li deve adottare, come debbono essere stabiliti i piani di comparto, come si deve procedere alla loro attuazione, quali precedenze debbono essere rispettate.

Onorevole Presidente, con queste sottolineature credo di aver chiarito l'obiettivo di questo che è un emendamento di razionalizzazione circa ciò che stiamo per fare. È chiaro — e lo ripeterò a me stesso — che un emendamento presentato è già sottoposto all'attenzione dei colleghi, onde in sede di illustrazione ho già detto quel che c'era da dire. Ma vorrei raccomandarne l'accoglimento, nella convinzione che non sia da disattendere per la sua complessità, ma anzi sia da accogliere per la sua pertinenza e la sua struttura, risultato di lunga elaborazione.

Vorrei ricordare — e veramente ho finito — che fra l'altro la parte politica alla quale appartengo ha già da tempo presentato un disegno di legge circa questa parte di articolato, che poi, come tanti disegni di legge d'iniziativa parlamentare, non è stato tradotto in norma vigente. Ovvero, quanto abbiamo qui detto non è improvvisazione, ma è il risultato di lunga, vasta e meditata elaborazione. Grazie, onorevole Presidente.

PREMOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREMOLI. Ritengo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che se la stesura di questo articolo avesse seguito le limee da noi proposte, l'articolo sarebbe stato al tempo stesso più semplice e più aggiornato rispetto alle dottrine estetiche di oggi. Abbiamo invano tentato di chiarire in Commissione che nessuno oggi accetta e Venezia è un caso tipico — una distinzione fra edilizia storica, artistica e monumentale ed edilizia minore, soprattutto in un caso come quello costituito dalla Venezia insulare, così denso di opere d'arte, in cui riesce veramente difficile stabilire, ad esempio, se la piccola casa del pescatore sia più o meno storica del grande palazzo vicino. Questa distinzione, che è caduta agli effetti del rimborso delle spese per le opere da ef588° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 DICEMBRE 1971

fettuare, sopravvive però in tutto l'articolo, tanto è vero che si prevede l'intervento della sovrintendenza ai monumenti — mi riferisco sempre alla Venezia storica e insulare — per quanto riguarda l'edilizia monumentale, storica e artistica e si tace sull'intervento relativo all'edilizia minore e non di lusso.

Chi conosce Venezia non riesce a capire come possa decentemente sostenersi una tesi simile. Mi rivolgo al senatore Bargellini; può egh pensare che una casa qualsiasi, nella Venezia insulare, non rappresenti un tutt'uno con la trama edilizia che fa di tutta la Venezia storica un insieme inscindibile, come un mosaico le cui tessere non possono essere scisse l'una dall'altra altrimenti si spegnerebbe la voce dell'arte? Questa antiquata, ottocentesca, assurda, grottesca e superatissima separazione fra due tipi di edilizia nella Venezia storica e insulare sopravvive proprio nel momento in cui andiamo predicando per il mondo che i palazzi, le case, i monumenti, eccetera non campeggiano nel vuoto, ma traggono il loro significato proprio dall'ambiente in cui si trovano.

Nel tessuto della legge questo spirito ottocentesco e, a nostro giudizio, reazionario sussiste. Vi è un trattamento di serie A per l'edilizia monumentale e un trattamento di serie B per l'edilizia minore; l'edilizia monumentale vive nel controllo e, in questo caso, in quello delle sovrintendenze, quella minore è completamente abbandonata a se stessa e affidata solo ai piani particolareggiati. Questa è secondo noi una gravissima lacuna che si potrebbe superare accettando il nostro emendamento 13.2, che semplifica la stesura dell'articolo, che, così come è redatto, è pieno di nebulosità e fiumosità che lo rendono superato fin dal suo nascere.

Si aggiunga il fatto che renderemmo così estremamente difficile e problematica l'opera delle sovrintendenze che noi vogliamo in questo caso continua e globale. Stiamo affidando al comune di Venezia la possibilità di ricostruire le mura della città; tutto il settore edilizio è affidato al comune di Venezia e noi ci siamo veramente sentiti

in dovere di fare questa scelta democratica, cioè di demandare al Comune di questa città il compito di ricostruire le case, i monumenti, le chiese, eccetera. Però, proprio a garanzia di quella grande pagina di arte che è Venezia, abbiamo voluto che questa opera di ricostruzione avvenisse sotto il controllo continuo e globale delle sovrintendenze; ma tale controllo viene meno nel testo della legge per quanto riguarda la cosiddetta edilizia minore e non di lusso.

Abbiamo pensato poi di inserire nella legge la vigile opera dell'altro sovrintendente, quello alle gallerie, essendo i monumenti di Venezia di architettura, di scultura, di pittura, per cui la sua presenza sarebbe veramente necessaria ed essenziale. Viceversa l'articolo, relegando in un secondo piano il ruolo delle sovrintendenze, tace completamente su questo secondo sovrintendente il cui compito invece in questo campo è assai importante.

Aggiungo che a queste storture se ne unisce un'altra. Nel primo comma della stesura governativa si dice che i lavori sono affidati al Comune e che esso può anche creare un'azienda comunale, o ad emanazione comunale, o a carattere pubblico...

T O G N I , relatore. Ma dove è detto questo?

PREMOLI. Comunque noi nutriamo molta diffidenza su questo tipo di aziende che ci ricordano un po' i carrozzoni. Perchè affidare esclusivamente al Comune la ristrutturazione, la ricostruzione delle case della città? Il Comune fissi delle regole precise, a quelle chieda l'ossequio totale, ma non escluda il privato che, nel rispetto e nell'alveo di quelle regole, di quei controlli, può volersi ricostruire la sua casa. Ci si è risposto che nella legge si parla di spese anticipate dal Comune e da rimborsarsi da parte del privato; non riesco a capire perchè il discorso non possa essere rovesciato: il privato che opera nell'alveo di quei controlli e di quel piano economico fissato può anticipare lui le spese e farsele rimborsare dal comune. Non si perderebbe una lira di più, ma si guadagnerebbe moltissimo tempo.

# Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue PREMOLI). Ci pare quindi che l'aver voluto seguire alla lettera questo tipo di ragionamento ci porta a correre sul filo dell'ipocrisia e in pratica si rende poco rapida la ricostruzione della città perchè se il comune di Venezia deve essere promotore di tutto il tessuto edilizio, i poveri pescatori, i poveri artigiani attenderanno degli anni prima di vedere il muratore nel cantiere, dato che si tratta della cosiddetta edilizia minore e non di lusso che sarà la più disattesa!

Vorrei illustrare anche quanto dice l'emendamento 13.5. Mi pare che la nostra dizione per quanto riguarda i piani regolatori sia più rispettosa, anche in questo caso, della concretezza della situazione. Noi infatti prevediamo per gli espropri e per tutta questa situazione di mutamento di abitazioni che « si provvede altresì mediante diffida ai proprietari con congruo termine alla demolizione e ricostruzione in base alle previsioni e destinazioni del piano particolareggiato, qualora il medesimo ne preveda l'utilizzazione a scopo residenziale o di utilità privata, o mediante espropriazione per pubblica utilità, qualora lo preveda la destinazione di piano».

In altri termini ci troviamo qui nella stessa area della legge della casa perchè diciamo che, se si deve espropriare per ricostruire ad uso residenziale o per abitazioni private, si espropri pure, dando però agli abitanti la certezza che la loro casa sarà ad essi restituita. Perchè dobbiamo espropriare senza dare alcuna garanzia, dal momento che il piano particolareggiato prevede in quella particolare area un'edilizia abitativa? Non riusciamo a capirlo se non nel senso che la dizione governativa vuole scoraggiare o punire questi abitanti andando al di dà dei limiti della legge della casa.

Proponiamo quindi che se il piano prevede l'espropriazione per pubblica utilità, si possa espropriare; se viceversa il piano prevede la riutilizzazione di quell'area per edilizia abitativa, proponiamo che si possano mandare via sì gli abitanti, ma con la garanzia che la casa sarà loro restituita. In questo caso, forse per mancanza di immaginazione e non certo per arretratezza, non riusciamo ad immaginare che la ratio legis del testo governativo sia più consona di quanto da noi proposto, che mi sembrava molto più utile e vicino alla realtà. Grazie.

FERRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRONI. Signor Presidente, sono ben convinto anch'io dell'esigenza di attuare bene questa legge. Però, per quanto riguarda il recupero e il risanamento dell'edilizia abitativa avremmo preferito che ci fosse un'azienda a prevalente partecipazione comunale.

Contro il mio parere la maggioranza della Commissione ha accolto un emendamento del collega Cifarelli che prevede una azienda « a totale partecipazione pubblica ». Questo emendamento l'ascia a suo dire salva la presenza dell'amministrazione comunale. Non mi pare sia così.

Avevo proposto in via subordinata l'abolizione del comma che prevede la istituzione di questa azienda, quale che essa fosse, comunque concepita. Cioè demandavo al Governo il compito di concordare con le autorità locali una scelta in merito.

Le dichiarazioni di ieri del Ministro mi costringono a modificare il mio atteggiamento. Il Ministro ha dichiarato ieri che intende debba esistere una azienda a preva-

lente partecipazione pubblica, con la possibile partecipazione e vigilanza del Comune. Quindi non posso non essere d'accordo con questa impostazione del Ministro, il quale prevede in ogni caso la partecipazione del Comune nei modi e nelle forme che, secondo il comma precedente, saranno decise successivamente dal Governo d'intesa con la civica amministrazione.

Ecco perchè sono costretto a ritirare gli emendamenti 13.3 e 13.4 e sarei grato al collega Cifarelli se facesse altrettanto, lasciando il testo governativo così com'è.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* TOGNI, relatore. Evidentemente l'articollo 13 è il più bersagliato, anche perchè conferisce una delega al Governo per stabilire una notevole quantità di elementi che non possono essere nè precisati nè inclusi nella legge. Ora mi permetto di fare una osservazione di carattere generale.

Se dovessimo accogliere l'emendamento 13.12, dei senatori Gianquinto, Maderchi ed altri, oppure l'emendamento 13.1, del senatore Cifarelli, oppure il 13.2, del senatore Premoli, dovremmo a questo punto ritirarci, annullare la legge e ricominciare da capo. Infatti ciascuno di questi emendamenti porta delle disposizioni che annullano una quantità di norme precedenti e prevede situazioni che o non sono contemplate o sono diversamente disciplinate dalla legge.

Premesso questo, mi permetto di far presente al senatore Maderchi, il quale prima ha parlato del restauro e della sistemazione edilizia, monumentale, artistica e di quella minore e non di l'usso (come se avessimo d'ue diversi metri e quindi due diverse misure di intervento), che proprio la maggioranza della Commissione ha provveduto a fondere i commi f) e g), che nel testo originario erano distinti. Infatti tale testo originario prevedeva un trattamento a sè per l'edilizia monumentale, storica e artistica ed altro trattamento a sè per la edilizia minore e non di lusso.

Questo dimostra quale cura e quale criterio di equità siano stati impegnati nell'esame di tale aspetto, che indubbiamente è uno dei maggiori e più socialmente rilevanti della nostra legge.

Debbo rilevare ancora che il testo governativo prevede una delega, alla quale abbiamo apportato alcune modifiche (che brevemente esporremo), fra le quali quella relativa alle percentuali da rientrare per quanto attiene ai finanziamenti percentuali che, su proposta del senatore Premoli, portammo al 70 per cento, unificando l'edilizia monumentale con l'edilizia non monumentale, cioè con quella minore. Abbiamo disposto anche il reintegro, per evitare speculazioni, della differenza di somma impegnata dallo Stato qualora, entro 25 anni, l'edificio venisse in qualche modo venduto o ceduto attraverso una cessione fra vivi. Ed altri emendamenti abbiamo apportato a questo articolo per renderlo, nei limiti del possibile, maggiormente rispondente alle finalità della legge. Comunque questi sono sempre emendamenti che abbiamo apportato limitatamente agli indirizzi che la legge stabilisce nel condizionare la delega al Governo perchè questo a sua volta, in base a tali elementi, provveda ad emanare la legge delegata. Infatti o si fa la legge delega, o si fa la legge delegata. In questo articolo noi abbiamo rispettato il criterio originario di limitarci alla disposizione di una delega al Governo e non di una legge delegata. Se dovessimo accettare l'emendamento presentato dal senatore Maderchi e da altri senatori, praticamente - e difatti in quell'emendamento non si parla di delega — verremmo non a fare una delega, ma a trattare fin da ora, includendola nella legge, la materia delegata con tutti gli inconvenienti più volte rilevati quando, dovendo procedere nel corpo di una legge-quadro a determinate particolari indicazioni, si finisce sempre con l'ometterne qualcuna creando pericolose lacune.

Anche l'emendamento del mio caro ed l'ustre collega Cifarelli — emendamento fatto veramente in modo magistrale: bisogna riconoscerlo — non è una indicazione

5882 SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 DICEMBRE 1971

di delega: è una legge delegata, cioè già risolve tutti i problemi, o tenta di farlo, mentre noi, invece, attraverso l'articolo del testo governativo, attribuiamo l'incombenza al Governo affinchè questo cerchi a sua volta di risolverli nel modo migliore con la legge delegata.

Per questi motivi sono spiacente di dover dare parere negativo a tutti e tre questi emendamenti.

A proposito del testo governativo, laddove abbiamo emendato — l'ho detto prima in relazione a quell'emendamento del senatore Premoli — portando un rimborso al 70 per cento, mi si fa notare che sarebbe opportuno non mettere nella legge-delega un limite fisso massimo assoluto ed uguale per tutti. Siccome si tratta di una legge delega l'espressione « pari al 70 per cento » contenuta nelle lettere a) e b) dell'articolo 13 potrebbe essere sostituita con l'altra: « non superiore al 70 per cento ».

Per quanto riguarda l'emendamento 13.13 del senatore Maderchi non vedo perchè si debba sopprimere il riferimento alla legge della casa del 22 ottobre 1971. Pertanto esprimo parere contrario.

Con l'emendamento 13. 8 i senatori Maderchi ed altri sopprimono una parte indispensabile della legge; pertanto esprimo parere contrario. Con l'emendamento 13.9 si intende inserire al n. 3), dopo la parola: « immobili », l'altra: « demaniali ». Perchè soltanto quelli demaniali? Qui si parla di immobili in linea generale, demaniali e non demaniali, anzi in più di un caso si parla di immobili, quelli artistici e monumentali, di uso pubblico perchè, ad esempio, vi possono essere certi edifici che sono di uso pubblico, ma che possono anche non essere monumentali, però lo Stato interviene. Difatti quando si è parlato, ad esempio, delle chiese, abbiamo detto: togliamole pure; siccome le sostituiamo con una destinazione di uso pubblico, tutta questa parte vi è compresa.

La Commissione è inoltre contraria all'emendamento 13.7, contraria all'emendamento 13.11, contraria all'emendamento 13.5, all'emendamento 13.14, all'emendamento 13.6.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C A R L A T O , Sottosegretario di Statto per i lavori pubblici. Pur naturalmente nel doveroso ossequio che deve essere riservato sempre alla materia della delega da parte del Parlamento al Governo, dirò che le mie argomentazioni, anche se sintetiche, avranno un loro impatto e quindi ritengo mi possano esonerare poi dal dare una spiegazione per ciascuno degli emendamenti presentati, anche sugli emendamenti che si riferiscono agli emendamenti principali, cioè quello proposto dal senatore Gianquinto 13.12, e quello proposto dal senatore Cifarelli 13.1.

Credo che non siano fondate le preoccupazioni manifestate dal senatore Maderchi il quale nientemeno vede nell'approvazione o meno di questo articolo una cartina di tornasole della volontà politica del Governo, cioè se questa volontà è orientata verso Venezia o verso gli speculatori, i monopolisti.

Ritengo che questo non sia fondato alla luce di alcune considerazioni. La prima considerazione riguarda la fissazione dei criteri direttivi che sono stati posti a base della richiesta di delega; ritengo cioè che queste idee-guida e vincolanti che sono state enunciate possono rassicurare il senatore Maderchi circa l'approdo cui perverrà il Governo nel suo esercizio di delega. In secondo luogo è stato espressamente detto che verrà sentita la regione. Quindi vi è un'ulteriore misura di salvaguardia della rappresentanza e della volontà democratica dei poteri regionali.

In terzo luogo poi questi interventi verranno effettuati dal comune di Venezia e dal comune di Chioggia; quindi vi è un ulteriore elemento di garanzia circa l'obbedienza, la conformità della fase esecutiva, attuativa rispetto alle fase di impostazione del lavoro di delega e poi del lavoro che dovrà svolgere il Governo nel suo esercizio di delega.

Quindi il Governo è contrario all'emendamento 13.12 per le suesposte considerazioni.

È contrario all'emendamento Cifarelli perchè, mentre l'emendamento poc'anzi citato tentava di non dare la delega al Governo per disciplinare questa materia, l'emendamento Cifarelli mantiene formalmente in piedi l'istituto della delega, ma sostanzialmente inserisce in questa delega una così dettagliata specificazione contenutistica che il potere di delega viene svuotato quasi del tutto. Ritengo che l'articolato nel suo emendamento non soltanto copra l'area del potere legislativo delegato ma addirittura scenda a delle specificazioni che attengono probabilmente più alla materia regolamentare e attuativa della legge stessa.

Sono altresì di parere contrario all'emendamento 13.2 del senatore Premoli. Faccio presente che gli interventi di cui si parla alla lettera f) non vengono a cessare e quinda non vedo perchè debba avere la preoccupazione che queste istituzioni cessino in base a questo articolo dall'esplicare i loro compiti istituzionali fissati per legge, tra i quali non so se può rientrare il controllo globale e continuo, così come è definito. La sovrintendenza alle gallerie e alle opere d'arte continuerà a esercitare la sua competenza specifica.

Per quanto riguarda il numero 2), esso propone un meccanismo diverso da quello della legge; noi siamo contrari, avendo ritenuto di attribuire gli interventi al comune e non ai singoli proprietari.

Sono contrario all'emendamento 13.13 dei senatori Maderchi ed altri; e non vi è contraddizione, come sembrava invece pensare il relatore, perchè per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 13 si fa salvo tutto il disposto della legge n. 865; l'unica deroga — ma deve essere espressamente prevista appunto al comma cui si riferisce il senatore Maderchi — riguarda invece l'utilizzazione soltanto delle aree espropriabili. Tutto resta in piedi della legge numero 865; si fa un'espressa deroga (e la deroga non può che essere espressa) soltanto per questa parte. Pertanto sono contrario, ripeto, all'emendamento 13.13.

Sono contrario anche agli emendamenti 13.8, 13.9 e 13.10 del senatore Maderchi e di altri senatori... MADERCHI. Perchè è contrario al 13.10?

S C A R L A T O , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Tutto il meccanismo dell'articolo 13 segna una supremazia del momento pubblicistico rispetto al momento della difesa dell'interesse dei privati. La formulazione dell'emendamento 13.10: « Alla loro sistemazione interna si provvede in accordo con i proprietari » vuole significare . . .

GIANQUINTO. Vuol significare: quante stanze volete, come le volete, quanti servizi volete. Queste cose si fanno contro il proprietario?

S C A R L A T O, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La prego di farmi finire. L'emendamento significa che se non si raggiunge l'accordo tutta la sistemazione viene bloccata. Praticamente si lascia un diritto di veto non controllato e non disciplinato al proprietario. (Commenti dall'estrema sinistra).

Sono moltre contrario agli emendamenti 13.7, 13.11, 13.14 e 13.6 dei senatori Maderchi ed altri e all'emendamento 13.5 del senatore Premoli. (Commenti dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.12, presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Cifarelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Premoli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

L'emendamento 13.13, presentato dal senatore Maderchi e da altri senatori, è precluso dalla reiezione dell'emendamento 13.12.

3 DICEMBRE 1971

Metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dal senatore Maderchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.9, presentato dal senatore Maderchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.10, presentato dal senatore Maderchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.7, presentato dal senatore Maderchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.11, presentato dal senatore Maderchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Premoli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.14, presentato dal senatore Maderchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

# Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.6.

MADERCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MADERCHI. La norma in discussione, che noi voteremo, vuole evitare che

si accollino allo Stato spese inutili per dare un altro alloggio a coloro che già dispongono di alloggi nella città di Venezia o di Chioggia o che si trovano in condizioni economiche agiate, quando si interverrà per effettuare il risanamento.

Non accogliere il nostro emendamento vorrebbe dire chiudere gli occhi di fronte ad una proposta estremamente giusta tendente solo ad impedire che i poteri pubblici siano obbligati a trattare nello stesso modo il proprietario di immobili e il cittadino meno agiato che ha l'all'oggio in affitto e che deve essere all'ontanato per consentire l'esecuzione degli interventi previsti.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Voglio dire telegraficamente che l'emendamento mi persuade e quindi voterò a favore.

T O G N I ,  $\ensuremath{\textit{relatore}}$ . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TOGNI, relatore. L'emendamento avrebbe ragione di essere quando non fosse applicata la legge sulla casa la quale già prevede questa disposizione. L'emendamento si spiega per il fatto che il senatore Maderchi aveva proposto l'abolizione del richiamo alla legge sulla casa. Ma questo richiamo sussiste e la legge sulla casa contiene una precisa disposizione per la quale un locatario non può avere più di una abitazione.

MADERCHI. Che c'entra questo? È un'altra cosa. Stiamo parlando di occupazione temporanea per eseguire interventi di risanamento.

TOGNI, relatore. Temporanea o definitiva è lo stesso.

3 DICEMBRE 1971

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dal senatore Maderchi e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

# Non è approvato.

Ricordo che l'onorevole relatore ha parlato di una proposta tendente a sostituire, nelle lettere a) e b) dell'articolo 13, le parole: « di una somma pari al 70 per cento » con le altre: « di una somma non superiore al 70 per cento ».

MADERCH1. Dallo zero al 70 per cento, senza nessun criterio!

PRESIDENTE. Senatore Togni, mi pare che, ove la sua proposta fosse accettata, occorra sostituire, al penultimo rigo della lettera a), le parole: «l'ulteriore 30 per cento» con le altre: «l'importo residuo».

TOGNI, relatore. Sono d'accordo, signor Presidente, e la ringrazio. Questa mia proposta viene incontro proprio agli emendamenti che sono stati presentati dalla sinistra, nel senso di graduare secondo le possibilità e le condizioni economiche questa percentuale.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dove metterebbe questa notazione di gradualità?

TOGNI, relatore. Diventa un po' difficile trovare la formula; comunque non ho nulla in contrario ad inserire le parole: « comunque da stabilire in relazione alle possibilità economiche...».

PRESIDENTE. Allora si potrebbe dire: « senza corresponsione di interessi di una somma non superiore al 70 per cento, tenuto conto, con criterio graduale, delle possibilità economiche dell'interessato ». Però chi le determina? (Commenti dall'estrema sinistra).

Se lei, onorevole relatore, intende continuare a sostenere questa proposta dovrebbe aggiungere un comma finale all'articolo stabilendo che: il contributo di cui alla lettera a)... eccetera.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFARELLI. Onorevole Presidente, sono stupefatto di questa proposta, soprattutto perchè in Commissione era stato lungamente elaborato il criterio che non si facesse distinzione tra i vari tipi di edilizia, e che per tutti vigesse il 70 per cento, in base alla considerazione che ci sono forme di edilizia in cui la spesa non ha nessuna contropartita, e quello che a noi importa è che venga salvaguardato l'edificio, tanto il palazzo quanto la piccola e modesta dimora, che ha un significato nel contesto artistico, storico, monumentale, ambientale di Venezia.

In secondo luogo, questo sovverte veramente il sistema della legge, che non è quello della contribuzione, a seconda delle circostanze, ma piuttosto quello dell'intervento in ogni caso, secondo comparti, eccetera, col conseguente rimborso per una certa somma.

Qui veramente apriamo l'adito a speculazioni demagogiche, oppure vanifichiamo ogni graduazione. Chi ha esperienza della contribuzione in agricoltura, ad esempio, (ed è un sistema diverso), sa che tutti hanno ottenuto il famoso 87 per cento e 92 per cento, perchè in Italia vigono i princìpi della corrività e della noncuranza, specie quando si tratta del pubblico denaro. Prego vivamente il relatore Togni di non metterci di fronte ad un fatto nuovo, che tra l'altro ci pone nella grave condizione di non poter approvare una innovazione veramente catastrofica per la legge.

T O G N I ,  $\ensuremath{\textit{relatore}}$ . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

3 DICEMBRE 1971

TOGNI, relatore. Poichè possono sorgere equivoci, anche se l'intenzione era chiaramente quella di andare incontro a certe proposte fatte per gravare meno su coloro che meno possono e gravare di più su quelli che possono di più, tuttavia dati questi pericoli e queste osservazioni, non insisto nella mia proposta.

MADERCHI. Bisognava approvare i nostri emendamenti allora!

S C A R L A T O , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Domando di parlare.

### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S C A R L A T O , Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, di fronte al ritiro della proposta del relatore Togni, non ho più da esprimere parere favorevole o contrario. Ritengo che però l'esigenza posta con quell'emendamento sia valida. Ritengo del pari che nei criteri direttivi che sono stati fissati, e tra i quali è previsto oltre tutto che debba essere sentita la Regione, non è da escludersi che nell'esercizio del potere di delega il Governo non possa tener conto anche delle esigenze che saranno rappresentante in ordine a questo argomento e agli emendamenti presentati dalla Regione stessa.

PRESIDENTE. La delega nei suoi principi prevede questo? Altrimenti, se non lo prevede, le riserve del Governo non servono perchè la Costituzione parla chiaro su che cosa è la delega.

Comunque, poichè il senatore Togni non ha insistito sulla sua proposta, possiamo passare alla votazione dell'articolo 13.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Onorevole Presidente, l'articolo 13 rappresenta uno dei punti no-

dali di questa legge: esso, come è stato già del resto rilevato da altri colleghi, è un articolo di fondamentale importanza perchè riguarda uno degli aspetti più gravi della attuale situazione di Venezia, quello della situazione dell'edilizia abitativa. Per Venezia insulare mercoledì, nel corso del mio intervento, ho reso noti alcuni dati; li ripeto perchè pare che non siano stati ben compresi. Ebbene, la situazione è la seguente: ogni cento abitazioni ve ne sono 41 senza bagno e 9 totalmente prive anche dei servizi igienici; 45 con sistemi di riscaldamento precari o solo in alcune stanze; 13 che, affacciate sulle calli più anguste, dove non arriva la luce del sole, devono essere illuminate artificialmente anche in pieno giorno; 44 corrose più o meno dall'umidità; il 50 per cento degli alloggi rivela sintomi di grave decadimento delle strutture interne ed esterne. Ecco la vera morte di Venezia!

Da questi dati appare evidente che detta città ha urgente bisogno di un piano organico di risanamento, attuato come è detto nell'emendamento che è stato presentato dai Gruppi della sinistra, sulla base di piani particolareggiati, unitariamente per comparti, impostato e gestito dal Comune; un piano che possa apprestare appartamenti risanati e a basso fitto ai lavoratori, ai cittadini aventi redditi bassi, agli artigiani, agli esercenti, prevedendo grossi interventi per le proprietà date in locazione dagli enti pubblici e facilitazioni sensibili per i piccoli proprietari inquilini.

Non credo, signor Presidente e onorevoli colleghi della maggioranza, che tutto ciò sarà possibile ottenere con l'articolo 13 del testo della maggioranza della Commissione. Ho fondate ragioni di ritenere che con norme di questo genere vedremo Venezia morire sempre più, i veneziani lasciare ancora le loro case, senza che quelli che se ne sono andati a Mestre possano pensare di ritornare nel centro storico. Inevitabile sarà inoltre che attraverso le norme contenute in detto articolo — un articolo che piacerà alle contesse veneziane — si rimetteranno in moto gravi meccanismi speculativi.

Anche su questo problema, attraverso il nostro emendamento, avevamo fatto una

**3 DICEMBRE 1971** 

proposta nettamente migliorativa; proposta però ancora una volta bocciata.

Che rimane da dire? Che rimane da fare? Ve lo dico, colleghi della maggioranza governativa, a nome dei Gruppi della sinistra indipendente, del partito Comunista e del PSIUP: voteremo contro il vostro articolo 13.

PREMOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREMOLI. Signor Presidente, desidero ringraziare ufficialmente il relatore e i membri della Commissione, i quali hanno accettato il suggerimento liberale di portare il rimborso delle spese ritenute ammissibili al 70 per cento invece che alla totalità, per quanto riguarda l'edilizia minore. (Commenti dall'estrema sinistra).

T O G N I , relatore. Prima era previsto il cento per cento, quindi è stata una riduzione.

MASCIALE. È sempre un regalo.

PREMOLI. In questo senso — devo dire la verità — mi sento molto grato e voglio esprimere pubblicamente il mio ringraziamento.

Ciò premesso, purtroppo devo dichiarare la mia astensione dal voto dell'articolo, perchè sono rimaste in me immutate le perplessità circa l'ampiezza dei poteri conferiti al comune, concepito come motore unico di questo piano di opere, mentre mi pareva che, nel rispetto delle facoltà del comune, i motori potessero essere quello pubblico e quello privato.

Debbo anche aggiungere che la mia astensione trae un altro motivo dal fatto che sopravvive la vecchia distinzione tra i due tipi di edilizia: non è sopita, non è attenuata, riemerge ancora. L'ultimo motivo della mia astensione nasce dal fatto che l'esproprio non tiene conto della futura utilizzazione delle aree. Sottolineo che da parte nostra c'era un maggiore rispetto per quanto riguarda la riutilizzazione delle aree. Ove tali

aree fossero state niutilizzate per l'edilizia abitativa, mi sembrava veramente inutile andare al di là di ciò che prevede in tema la legge per la casa. Grazie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

## È approvato.

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

### Art. 14.

Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 10 ed a quelle di competenza della Regione stessa.

PRESIDENTE Non essendovi emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

## È approvato.

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

#### Art. 15.

È esentato dall'imposta di consumo, limitatamente al territorio delle isole del comune di Venezia, delle altre isole lagunari e del comune di Chioggia il gas consumato come combustibile negli impianti termici con potenzialità superiore alle 30.000 chilocalorie/ora.

È, inoltre, esentato dall'imposta erariale tutto il gas consumato nel medesimo territorio.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Premoli sono stati presentati un emendamento soppressivo ed un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15. Si dia lettura dei due emendamenti.

588ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

**3 DICEMBRE 1971** 

# TORELLI, Segretario:

Al primo comma, sopprimere le parole: « con potenzialità superiore alle 30.000 chilocalorie/ora ».

15.1

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

#### Art....

« Tutti gli atti relativi alle opere previste dalla presente legge sono redatti in esenzione da bollo; la registrazione dei contratti d'appalto per l'esecuzione delle medesime è soggetta alla sola tassa fissa di lire 10.000.

I materiali necessari alla esecuzione delle opere usufruiscono della riduzione del cinquanta per cento sulle tariffe ferroviarie e non sono soggetti a diritti di sosta.

I natanti che trasportano detti materiali sono esenti da ogni tassa portuale nei porti di Venezia e di Chioggia, compresi i diritti di ancoraggio. Il tiraggio può essere eseguito direttamente dal vettore o dall'appaltatore con mezzi propri; se eseguito con gli impianti portuali, la relativa tariffa è ridotta del cinquanta per cento ».

15.0.1

PREMOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREMOLI. Signor Presidente, qui si parla del riscaldamento delle case. Ora c'è una discriminazione tra coloro che usano macchine di riscaldamento a caldaie con potenzialità superiore alle 30.000 chilocalorie orarie, che avrebbero certe riduzioni, e altri che viceversa non sarebbero ammessi ad esse.

La ratio legis era quella, giustissima, di favorire le industrie che hanno sede in città (gli ospedali, gli asili, le scuole, gli alberghi, gli edifici pubblici, eccetera). C'è però effettivamente — e questo giustifica la mia perplessità — il fatto che coloro che abitano in condominio hanno delle caldaie collettive che consentono loro di fruire di questa ridu-

zione, mentre coloro che viceversa abitano in una casa isolata non ne godono, donde una descriminazione.

In pratica, per una misura di unificazione generale e anche per frenare l'esodo dalla città noi abbiamo ritenuto — e non certo per demagogia — di far godere di questa riduzione o di questo incentivo a stare in città tutti coloro che vi abitano. Parlo sempre limitatamente alla Venezia insulare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* TOGNI, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 15.1, non credo che sia possibile accoglierlo. Infatti in definitiva si tratta di una pleiade notevole di piccole caldaie di modestissima potenzialità, le quali costituiscono una certa risorsa per il comune di Venezia, tolte le quali questa risorsa verrebbe meno. (Commenti del senatore Gianquinto).

Così pure esprimo parere contrario allo emendamento 15.0.1.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C A R L A T O, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo il mio avviso contrario per le ragioni che già ispirarono il legislatore della legge n. 615.

F E R R O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

F E R R O N I . Signor Presidente, nel testo governativo si riporta esattamente l'articolo 8 della legge 615, che prevede che gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 chilocalorie ora, nonchè i locali, eccetera, devono possedere una determinata idoneità di funzionamento, struttura eccetera. Quando siamo al di sotto delle 30.000 chilocalorie orarie, questo significa che il riscaldamento vale per un ambiente di 70-80 metri quadri, che può andare a cherosene, a

carbone, con qualunque altra cosa che non richieda nessuna struttura particolare. Ecco perchè la legge prevede che non si debba dare questa sovvenzione a chi in effetti non ha fatto nulla per creare apposite strutture termiche. Altrimenti andremmo ad estendere il beneficio ad una fascia talmente larga di cittadini, praticamente a tutti, che i 4 miliardi diventerebbero poca cosa rispetto al fabbisogno.

Per queste ragioni, voterò contro l'emendamento e a favore del testo governativo.

F A B R E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRETTI. Voteremo a favore dell'emendamento 15.1 proprio per le ragioni opposte a quelle ora espresse dal relatore. Infatti con questo emendamente si viene incontro proprio ai piccoli operatori economici.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 15.1 del senatore Premoli, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.1, presentato dal senatore Premoli, non accettato nè dalla Commissione vè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

# Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 16.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 miliardi destinata come appresso:

- a) lire 87 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7;
- b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale;
- c) lire 54 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione da parte degli enti locali di acquedotti ad uso potabile nonchè di fognature ed allacciamenti fognari;
- d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 12 in materia di edilizia monumentale, storica ed artistica e di edilizia minore non di lusso nel centro storico di Venezia, nelle isole della sua laguna e nel centro storico di Chioggia;
- e) lire 3 miliardi per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;
- f) lire 4 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera *a*) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dila lettura.

TORELLI, Segretario:

Al primo comma, sostituire la cifra: « 250 miliardi » con l'altra: « 300 miliardi ».

16. 4 FABRETTI, GIANQUINTO, CAVALLI, MADERCHI, DI PRISCO, RAIA, BONAZZI, BONATTI, CATALANO, POERIO, PEGORARO

588a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 DICEMBRE 1971

Alla lettera a), dopo le parole: « di competenza dello Stato » inserire le altre: « ed eseguite dalla Regione ».

16. 6 FABRETTI, GIANQUINTO, CAVALLI MADERCHI, DI PRISCO, RAIA, BONAZZI, BONATTI, CATALANO, POERIO, PEGORARO

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) lire due miliardi di cui cinquecento milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione per gli studi e le ricerche relative alla elaborazione degli indirizzi che il CIPE dovrà fissare a termini dell'articolo 2, e lire 1.500 milioni da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale ».

# 16. 1 FERRONI, PIERACCINI, ALBERTINI, CATELLANI

Al primo comma, lettera c), dopo le parole: « acquedotti ad uso potabile », inserire le altre: « agricolo e industriale ».

# 16. 2 FERRONI, PIERACCINI, ALBERTINI, CATELLANI

Al primo comma, lettera c), dopo le parole: « ad uso potabile », inserire le altre: «, agricolo ed industriale ».

16. 3 Noè, Farabegoli

Sostituire la lettera d) con la seguente:

- « d) lire 140 miliardi per gli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 12, di cui 40 miliardi per l'edilizia monumentale, storica ed artistica, pubblica e privata e 100 miliardi per l'edilizia minore non di lusso nel centro storico di Venezia, nelle isole della sua laguna e nel centro storico di Chioggia ».
- 16.7 FABRETTI, GIANQUINTO, CAVALLI,
  MADERCHI, DI PRISCO, RAIA, BONAZZI, BONATTI, CATALANO, POERIO, PEGORARO

Alla lettera d), in fine, aggiungere le parole: « da assegnare ai Comuni interessati ».

16. 5 CAVALLI, MADERCHI, DI PRISCO,
GIANQUINTO, ANTONICELLI, PEGORARO, RAIA, FABRETTI, CATALANO,
BONAZZI, BONATTI, ABENANTE,
POERIO

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

- « g) lire 10 miliardi per le opere previste dall'articolo 10 della legge speciale per Venezia del 6 agosto 1966, n. 652 ».
- 16.8 FABRETTI, GIANQUINTO, CAVALLI,
  MADERCHI, DI PRISCO, RAIA, BONAZZI, BONATTI, CATALANO, POERIO, PEGORARO

FABRETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho bisogno di una breve premessa per spiegare le ragioni di questa richiesta di un maggior finanziamento, cioè di 50 miliardi in più.

T O G N I , relatore. L'emendamento 16.4 non è proponibile in quanto prevede 50 miliardi in più rispetto alla cifra stanziata.

FABRETTI. A nostro avviso, stiamo elaborando un disegno di legge non adeguato ai problemi relativi ad una vera salvaguardia ed alla rinascita di Venezia, al suo sviluppo economico, alla difesa ed alla rinascita del suo centro storico e che ne arresti la decadenza. Attorno a questo nostro dibattito si levano nel Paese critiche severe da ogni parte sui contenuti della legge. Sono critiche che vengono dagli amministratori locali, per l'eccesso di potere che, secondo la struttura di questa legge, viene affidato agli organi statali con l'emarginazione, quindi, di responsabilità e poteri delle regioni, dei comuni e delle province. Sono critiche dei sindacati, di forze economiche e democratiche in quanto la legge, a nostro avviso, e ad avviso di queste forze, tende a salva-

guardare prevalentemente interessi che sono stati la causa prima dello stato di decadenza di Venezia e dei suoi squilibri. Con uno spirito più aperto da parte della maggioranza — mi si consenta — avremmo potuto, a nostro parere, elaborare un testo più vicino alle attese di Venezia e delle sue forze democratiche. Ci auguriamo che ci si riesca nell'altro ramo del Parlamento.

Lo scontento è dato anche dai limiti di finanziamento di questa legge, cioè dai 250 miliardi previsti. Non siamo solo noi ad avvertire questa debolezza o insufficienza della legge per il finanziamento; lo stesso onorevole Ministro, nella replica durante la discussione generale, ne ha fatto cenno quando si parlava delle spese per Malamocco. Quindi vogliamo approfittare proprio del dibattito, dell'interessamento, della passione dell'opinione pubblica e delle forze economiche e sociali attorno a questa legge, attorno ai problemi di Venezia, per fare uno sforzo in tal senso e per fare un appello alla maggioranza ed al Governo per una dimostrazione di buona volontà.

In fondo il finanziamento previsto da questa legge si rateizza in ben cinque anni finanziari, quindi non è la richiesta di 50 miliardi in più un onere eccessivo per l'erario. Mi pare giusto sottolineare a sostegno di questa nostra richiesta, e perchè resti agli atti do leggo integralmente, il parere della Commissione bilancio al nostro disegno di legge, espresso il 17 novembre 1971, concernente norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia, disegno di legge n. 1956, d'iniziativa del senatore Gianquinto e di altri senatori: « La Commissione bilancio e programmazione economica, nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge, richiama l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che, essendo aumentata la spesa di 50 miliardi rispetto quella prevista nell'analogo disegno di legge governativo, gli oneri sui bilanci futuri saranno corrispondentemente maggiori ».

C'è già un parere favorevole della Commissione bilancio e programmazione economica e porta la firma del relatore senatore Formica. Questo a sostegno del fatto che la nostra richiesta non è campata in aria, ma ha un fondamento logico che risponde alle esigenze di Venezia.

Chiediamo quindi 50 miliardi in più e ne indichiamo anche l'uso: non è che facciamo una richiesta generica. Vogliamo tentare ancora una volta, fino all'ultimo, di qualificare meglio questa legge. È una scelta che tende a soddisfare le esigenze più urgenti della popolazione di Venezia e della sua laguna. Se accolta, a nostro avviso darà un carattere più democratico alla legge.

E passo ad illustrare gli altri emendamenti che si collegano al primo. Noi chiediamo che questi 50 miliardi vengano così divisi: alla lettera d), passare da 100 a 140 miliardi suddivisi in 100 miliardi per l'edilizia minore non di lusso e 40 miliardi per opere monumentali, artistiche e storiche. Ci si potrà obiettare che nel testo del Governo gli articoli 12 e 16 prevedono il finanziamento per ricostruzione, restauro e via dicendo dell'edilizia popolare. A nostro avviso, però, dei 100 miliardi previsti nel testo del Governo per i due blocchi, cioè per opere storiche, artistiche eccetera e di edilizia minore, la parte maggiore andrà a finire per le opere artistiche, storiche eccetera. Non è che noi non vogliamo tutelare queste opere — distacchiamo appositamente a loro favore 40 miliardi — ma riteniamo che vi sarà una scelta che verrà a sacrificare l'edilizia popolare, l'edilizia minore. Ed è proprio in direzione di questo tipo di edilizia che urge intervenire adeguatamente se si vuole evitare innanzitutto il dissanguamento demografico della città. Altri oratori ne hanno già parlato, facendo presenti tutte le conseguenze economiche, sociali e politiche che esso comporta.

Personalmente, desidero a questo proposito ricordare dei dati. Nel 1951 Venezia aveva una popolazione di 174.808 abitanti, nel 1968 è scesa a 116.270 abitanti, con una perdita di 60.000 cittadini in poco più di 18 anni. E mi si dice che oggi, 1971, siamo a 102.000 abitanti. E l'esodo continua. Urge quindi provvedere per risanare i quartieri, urgono case decenti, urge consentire ai lavoratori veneziani di vivere a Venezia e di non essere più cacciati con provvedimenti e leggi che fino adesso hanno provocato cose

588ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 DICEMBRE 1971

di questo genere, urgono case a fitti equi. Bisogna stroncare anche qui la speculazione edilizia già denunciata da vari settori. Se Venezia sarà una città solamente per i ricchi è destinata a diventare sempre più un museo storico per un turismo di lusso. È stato detto — noi lo ribadiamo — che questa è la prospettiva secondo i contenuti e le scelte che la maggioranza ed il Governo tengono ad approvare in quest'Aula del Parlamento. Del resto tutto questo l'abbiamo sentito in sede di esame dell'articolo 13 quando tutte le nostre proposte fatte in questa direzione sono state respinte. A ciò si deve ribellare, secondo noi, la coscienza di ogni veneziano e di ogni italiano. Bisogna porre fine all'esodo, favorire il ritorno dei veneziani a Venezia e quindi occorrono case decenti a fitti equi e a riscatto. Tutto questo è decisivo secondo il nostro modo di vedere.

Quindi una parte dei 50 miliardi, e precisamente 40 miliardi, vanno a nostro avviso aggiunti al punto d); il resto, 10 miliardi, riteniamo di aggiungerlo, come è previsto all'emendamento 16. 8 per continuare l'opera di un dettato di legge che desidero ricordare, cioè l'articolo 10 della legge n. 526 del 5 luglio 1966. (Anzi vi è un errore nel testo che abbiamo in esame, non è la legge 6 agosto 1966, ma 5 luglio 1966).

L'articolo 10 recita che le somme residue per il ricavo dei prestiti di cui all'articolo 7 saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole, di fognature, di impianti igienico-sanitari, d'illuminazione, per la sistemazione della viabilità, per le opere d'interesse turistico, paesistico e sportivo. Quindi questi 10 miliardi mi pare che rappresentino una necessità assoluta, e noi ci auguriamo che il Governo e la maggioranza riflettano su queste nostre proposte. È un finanziamento possibile e sarebbe un rifiuto grave respingere queste proposte; il giudizio dei veneziani sarebbe di critica severa verso la maggioranza ed il Governo.

FERRONI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

FERRONI. Signor Presidente, lo stanziamento di quei 500 milioni, da inserire nel capitolo di spesa del Ministero del bilancio e della programmazione. l'abbiamo ritenuto necessario anche per precise dichiarazioni del Ministro del bilancio: egli ritiene che per i compiti affidati al CIPE, per quello cui è stato imposto il nome di battesimo di pre-CIPE, cioè per lo studio degli indirizzi del piano comprensoriale, esso non ha disponibilità di fondi a tal fine. Con estrema facilità a volte si parla di carrettoni, di carrozzoni, di greppie e cose del genere. Consiglierei di andarci piano, perchè, se fino a un certo limite questo discorso può essere tollerato, oltre un certo limite, e in questa sede, può diventare un alimento al qualunquismo con quanto esso ha di negativo e distruttivo.

Quando il Ministro del bilancio mi dice che questi fondi sono necessari perchè lui non li possiede, io ho il dovere di credergli. E debbo insistere per quest'emendamento perchè ritengo che i mezzi per preparare questi indirizzi di piano da parte di équipes specializzate siano necessari. A meno che (io vedo qui il rappresentante del Ministero del tesoro) mi si voglia dare una risposta che assicuri che al Ministero del bilancio e della programmazione possa essere assicurata la cifra che esso richiede. In tal caso sarei anche pronto a ritirare il mio emendamento. Senza di che devo insistere.

NOÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOÈ. Signor Presidente, con l'emendamento 16.3 ho cercato di ovviare ad una dimenticanza perchè nell'articolo 12 si dice che gli acquedotti debbono anche essere industriali. Ci si è dimenticati di ciò e allora ho voluto riempire questo vuoto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* TOGNI, relatore. Il relatore è contrario all'emendamento 16.4 per ovvie con-

3 DICEMBRE 1971

siderazioni di copertura, salvo che il rappresentante del Tesoro mon dia il benestare per 1 300 miliardi. Per quanto riguarda l'emendamento 16.1 presentato dal senatore Ferroni e da altri senatori, sarei ben lieto se il rappresentante del Ministero del tesoro potesse trovare una formula più chiara e meno criticabile di questa.

Gli emendamenti 16. 2 e 16. 3 colmano una omissione, quindi debbono essere senz'altro accolti. L'emendamento 16. 5 non può essere accettato perchè evidentemente non si può fare la ripartizione dei pani e dei pesci attraverso i comuni. Sono infine contrario all'emendamento 16. 8.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Devo ricordare agli onorevoli colleghi che questa norma è stata oggetto di studio preventivo; infatti proprio qui in Senato sono state presentate delle interrogazioni e i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici hanno avuto occasione di chiarire come è maturata la formazione di questo provvedimento.

In quella circostanza è stato detto che, proprio in seguito alle stime effettuate dagli organi cui spetta la competenza per la predisposizione e la realizzazione di queste opere, era stata fissata la cifra di 250 miliardi. Per quanto riguarda il reperimento dei fondi, poichè non vi era possibilità di attingere agli stanziamenti dei vari dicasteri, o al fondo globale, si è fatto ricorso ad un finanziamento di carattere straordinario; e sapete come si è raggiunto questo risultato.

Ora, non si vede il motivo perchè, in questa situazione, si debba aumentare di 50 miliardi la cifra fissata per destinarne 40 al restauro dell'edilizia monumentale e 10 all'esecuzione di opere previste da una legge indicata, come poi è stato detto, per errore.

Voi stessi, onorevoli colleghi, avete sottolineato che lo stanziamento di 250 miliardi è pluriennale: le opere non potranno essere realizzate immediatamente. Si capisce che domani, ove questi stanziamenti risultassero msufficienti, non ci saranno difficoltà per far fronte alle nuove necessità che si dovessero manifestare. Una volta iniziata un'opera di questo genere, che è un'opera grossa e che richiede un sacrificio anche da parte dello Stato, è evidente che non la si può abbandonare a mezza strada anche se vi sarà la necessità di ulteriori stanziamenti...

FABRETTI. Si sa già che bisogna farlo.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non è vero perchè il piano è stato predisposto anche per quanto riguarda il finanziamento in relazione alla globalità delle opere da eseguire. Quindi ci troviamo perfettamente in regola nel sostenere la necessità di non incrementare, allo stato attuale, questi stanziamenti.

Ma voglio ripetere che il problema di Venezia non può essere ignorato; Venezia è cara a tutti, agli italiani ed ai cittadini di tutti i Paesi del mondo; perciò è evidente che non ci si potrà sottrarre dal compiere ulteriori sforzi ove si dovesse ovviare a situazioni carenti che venissero a manifestarsi in avvenire. D'altro canto le opere da realizzare con la spesa di 250 miliardi non possono essere fatte presto perchè richiedono tempi tecnici abbastanza lunghi. Perciò ritengo che il Governo non possa accettare l'emendamento 16.4.

Circa l'altro emendamento, cui è interessato direttamente il Tesoro, relativo alla riduzione da 2 miliardi a un miliardo e mezzo dello stanziamento da assegnare alla regione veneta per la formazione del piano comprensoriale, vorrei pregare il senatore Ferroni di ritirarlo. Sono stati destinati per il piano comprensoriale 2 miliardi alla regione veneta. Riteniamo che siano sufficienti; perchè ridurli? Ove il Ministero del bilancio avesse bisogno di fondi, il Tesoro potrà provvedere con variazioni di bilancio. La riduzione proposta mi sembra inopportuna. Vorrei quindi pregare il senatore Ferroni di ritirare l'emendamento.

FERRONI. Ho la richiesta del Ministero del bilancio.

588ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

**3 DICEMBRE 1971** 

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ma il Ministero del bilancio potrà ottenere questo stanziamento rivolgendosi al Tesoro. Con una nota di variazione è possibile provvedere se necessario.

FERRONI. Con questa assicurazione ritiriamo l'emendamento 16.1.

GIANQUINTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANOUINTO. Dice il Governo che non vi sono ragioni valide per aumentare di 50 miliardi lo stanziamento previsto dal disegno di legge e aggiunge che esso è stato concordato attraverso gli studi e le ricerche degli organi tecnici. Ma non è così. Cito ancora una volta un documento ufficiale, la relazione del comitatone, che conclude: « Spesa complessiva necessaria per l'attuazione di un programma immediato di interventi a favore di Venezia ». Il Ministro dei lavori pubblici ieri ha definito la legge di intervento urgente. Ebbene, il comitato dice: « Riassumendo le suddette indicazioni si può concludere che la spesa globale presuntiva necessaria per l'attuazione di un primo gruppo di interventi si aggira intorno ai 350 miliardi », cento miliardi in più quindi della previsione di spesa fatta dal disegno di legge del Governo. Ed elenca così queste previsioni: « Progettazione delle opere, 5 miliardi; riduzione dei livelli marini in laguna, cento miliardi; acquedotti ad uso potabile, 45 miliardi, fognature, 30 miliardi, contributi per allacciamenti fognari, 2 miliardi; difesa dall'inquinamento dell'aria, 4 miliardi; marginamenti sulla laguna, 10 miliardi; idrovia Padova-Mestre, 15 miliardi; edilizia minore, 49 miliardi; edilizia monumentale pubblica, 60 miliardi; rilancio legge Venezia 1966, 30 miliardi ». Trecentocinquanta miliardi per opere di primo intervento.

Quindi, quanto proponiamo, onorevoli colleghi, un aumento di 50 miliardi, ci teniamo ancora al di sotto della valutazione del carico finanziario fatta dagli organi tecnici. Come proponiamo di ripartire questa spesa? Dieci miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e Chioggia per opere sociali, 40 miliardi per il restauro dell'edilizia monumentale, in modo da garantire la spesa di cento miliardi per il restauro dell'edilizia minore.

Aggiungo — e concludo, signor Presidente — che il congegno finanziario posto a base della legge non pone difficoltà alcuna e sotto questo profilo la Commissione competente ha espresso parere favorevole alla nostra proposta di aumento di 50 miliardi. Questo perchè il finanziamento si attinge attraverso un'operazione finanziaria, per cui il prestito può essere allargato da 250 a 300 miliardi.

Poichè mi pare che il senatore Ferroni abbia ritirato l'emendamento 16.1, risparmio al Senato la spiegazione delle ragioni per cui noi avremmo sparato a zero contro l'emendamento.

FERRONI. Contro la greppia!

GIANQUINTO. Era una greppia ed una distrazione di fondi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dal senatore Fabretti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16. 6, presentato dal senatore Fabretti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16. 2, presentato dal senatore Ferroni e da altri senatori, identico all'emendamento 16. 3, presentato dai senatori Noè e Farabegoli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

## È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.7, presentato dal senatore Fabretti e da altri se-

3 DICEMBRE 1971

natori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

## Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.5.

C A V A L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

#### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C A V A L L I . Il rifiuto da parte della Commissione e del Governo di accettare questo nostro emendamento ha un preciso significato. Non comprendiamo perchè nell'articolo 16 i vari stanziamenti trovano una precisa individuazione dei soggetti; si dice: 90 miliardi allo Stato, 60 miliardi alla regione Veneto; ma quando si arriva ai 100 miliardi che devono essere spesi per Venezia e per Chioggia non si dice esplicitamente che essi devono essere assegnati a questi due comuni. Si precisano le assegnazioni allo Stato e alla Regione ma non quelle per Venezia e Chioggia.

Io immagino il perchè di questa omissione, ma potete dirlo voi certamente meglio di me.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 16.5, presentato dal senatore Cavalli e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16. 8, presentato dal senatore Fabretti e da altri senatori, con la correzione indicata dallo stesso senatore Fabretti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

# È approvato.

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

GERMANO, Segretario:

### Art. 17.

La spesa di lire 250 miliardi di cui al precedente articolo 16 da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1972;

lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1973;

lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1974;

lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1975:

lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1976.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Fabretti e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo. Se ne dia lettura.

# GERMANÒ, Segretario:

# Sostituire l'articolo con il seguente:

« La spesa di lire 300 miliardi di cui al precedente articolo 16, da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste nell'articolo seguente, sarà ripartita in ragione di:

lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1972;

lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1973:

lire 80 miliardi nell'anno finanziario 1974;

lire 80 miliardi nell'anno finanziario 1975;

lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1976 ».

17. 1 FABRETTI, GIANQUINTO, CAVALLI,
MADERCHI, PEGORARO, CATALANO,
BONAZZI, BONATTI, DI PRISCO

3 DICEMBRE 1971

PRESIDENTE . Quest'emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento 16.4.

Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

## È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GERMANO, Segretario:

## Art. 18.

Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti.

(È approvato).

#### Art. 19.

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera a) del precedente articolo 16.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7,5 miliardi nell'anno 1972, di lire 23 miliardi nell'anno 1973, di lire 23 miliardi nell'anno 1974, di lire 21 miliardi nell'anno 1975 e di lire 12,5 miliardi nell'anno 1976.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 16, lettera *e*), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1972 e di lire 1 miliardo nell'anno 1973.

(È approvato).

## Art. 20.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), c) ed f) del precedente articolo 16,

la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro — per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 — in ragione di lire 7,5 miliardi nell'anno 1972, di lire 14 miliardi nell'anno 1974, di lire 16 miliardi nell'anno 1975 e di lire 6,5 miliardi nell'anno 1976.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Ferroni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

# GERMANÒ, Segretario:

Al primo comma, sostituire le ultime due parole: « ivi previsti », con le altre: « ad essa assegnati ».

20.1 FERRONI, PIERACCINI, ALBERTINI, CATELLANI

FERRONI, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRONI. Si tratta di un emendamento puramente formale. Ritenevamo che le parole « ad essa assegnati » fossero più idonee di quelle « ivi previsti ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo a esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O G N I , relatore. C'è una differenza tra « previsti » e « assegnati ». Preferirei il testo governativo.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Preferisco il testo governativo.

**3 DICEMBRE 1971** 

PRESIDENTE. Senatore Ferroni, insiste per la votazione dell'emendamento?

FERRONI. Il contenuto dell'emendamento, ripeto, era puramente formale; quindi posso anche ritirarlo; però non comprendo le obiezioni del relatore.

 $\mathbb{C}$  A V A L L I . Il relatore dice di no a tutto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

# È approvato.

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

GERMANÒ, Segretario:

#### Art. 21.

All'onere di lire 250 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori. Se ne dia lettura.

# GERMANÒ, Segretario:

Sostituire l'articolo col seguente:

All'onere di lire 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 25 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite

convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il rimborso dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e de modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

21. 1 GIANQUINTO, CAVALLI, POERIO, DI PRISCO, BONAZZI, MADERCHI, BONATTI, ABENANTE, FABRETTI, CATALANO, ANTONICELLI, PEGORARO

PRESIDENTE. Questo emendamento è precluso.

Metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

## È approvato.

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

GERMANO, Segretario:

#### Art. 22.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1972 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

## È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

# Iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1361

COLELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLELLA. Chiedo, a nome del Presidente della Commissione permanente per la programmazione economica, il bilancio e le partecipazioni statali, che, ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, il disegno di legge n. 1361, recante: « Modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica » — già rinviato alla Commissione competente nella seduta del 19 ottobre ultimo scorso - sia iscirtto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta. Pertanto il disegno di legge n. 1361 sarà iscritto al punto terzo dell'ordine del giorno della odierna seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30.

La seduta è tolta (ore 14,10).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari